SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 90

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 17 aprile 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI SOCIALI

DECRETO 23 febbraio 2000.

Termini di presentazione per l'anno 2000 dei programmi pluriennali di intervento proposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione dell'art. 3 della legge 28 agosto 1997, n. 284.

IL MINISTRO
PER LA SOLIDARIETÀ SOCIALE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 gennaio 2000 recante delega di funzioni al Ministro per la solidarietà sociale, on. Livia Turco;

Vista la legge 28 agosto 1997, n. 284, recante disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000;

Visto il decreto in data 18 ottobre 1997, che prevede le modalità ed i criteri per la presentazione dei programmi pluriennali di intervento da parte delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano in attuazione della legge 28 agosto 1997, n. 284, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1998, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 85;

Considerata l'esigenza di indicare i termini di presentazione dei suddetti programmi per l'anno 2000;

Decreta:

I programmi proposti per l'anno 2000 dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano in attuazione dell'art. 3, comma 2, della legge 28 agosto 1997, n. 284, devono pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali - Ufficio II - Tematiche familiari e sociali - Via V. Veneto, 56 - 00187 Roma, secondo le modalità già fissate dall'art. 3 del decreto 18 ottobre 1997, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data deve risultare dal timbro postale di spedizione oppure dal timbro di accettazione in caso di consegna diretta.

Si allega al decreto una scheda indicativa per la descrizione dei singoli programmi, da compilare ed accludere agli stessi.

Roma, 23 febbraio 2000

Il Ministro: TURCO

Scheda indicativa per la descrizione dei progetti
(art.3 legge 284/97)

Regione richiedente:______________________________
Codice fiscale:__________________ P.Iva:______________
Indirizzo:______________________________
Comune:__________________ Pr.:__________ Cap.:__________
Telefono__________________ Fax______________

Protocollo e data di invio:__________________
Titolo del progetto:
____

Soggetto/i attuatore/i del progetto: ______________________________
____

1) Sintetica descrizione degli elementi fondamentali del progetto: (*)

- numero di persone cieche pluriminorate presenti nella regione: ....
- analisi territoriale che motiva il progetto: ....
- descrizione degli obiettivi e dei risultati attesi: ....
- numero di persone cieche pluriminorate cui è rivolto il progetto: ....
- risorse umane e strumentali da impiegare per la realizzazione del progetto con relative professionalità: ....

2) Ambiti di intervento:

- profilo dinamico funzionale in relazione agli interventi di riabilitazione, di educazione, di integrazione lavorativa, occupazionale e sociale ☐ SI ☐ NO
- accoglienze periodiche per i soggetti interessati e loro familiari ☐ SI ☐ NO
- consulenza alle famiglie ☐ SI ☐ NO
- integrazione scolastica ☐ SI ☐ NO
- residenzialità programmata in piccoli gruppi ☐ SI ☐ NO
- integrazione socio-lavorativa ☐ SI ☐ NO
- preparazione e sostegno alla frequenza della scuola comune ☐ SI ☐ NO
- assistenza didattica extra-scolastica ☐ SI ☐ NO
- progettazione, coordinamento e conduzione di piccoli percorsi formativi finalizzati all'inserimento lavorativo e occupazionale ☐ SI ☐ NO
- assistenza domiciliare ☐ SI ☐ NO

(*) Se lo spazio è insufficiente, riprodurre la pagina

3) Eventuali specifiche strategie di intervento ☐ SI ☐ NO

Se SI,
specificare quali:

- formazione di operatori ☐ SI ☐ NO
- coinvolgimento di istituzioni ☐ SI ☐ NO
- costituzione di cooperative ☐ SI ☐ NO
- rapporti con imprese ☐ SI ☐ NO
- inserimento in percorsi scolastici ☐ SI ☐ NO
- inserimento in percorsi formazione-lavoro ☐ SI ☐ NO
- inserimentoin cooperative ☐ SI ☐ NO
- trattamento psico-sociale residenziale ☐ SI ☐ NO
- trattamento integrato residenziale ☐ SI ☐ NO
  a. aiuto alla persona
  b. aiuto domiciliare
- trattamento integrato non residenziale ☐ SI ☐ NO
- trattamento psico sociale non residenziale ☐ SI ☐ NO
- altro (specificare) ☐ SI ☐ NO

4) Fasi e durata del progetto
Durata complessiva del progetto:____

Indicare le fasi del progetto: (attività singola fase - durata) (*)

N°	Fasi del progetto	Sintetica descrizione
1		
2		
3		

5) Ulteriori descrizioni sullo sviluppo del progetto: ....
....

6) Azione di informazione all'utenza : SI☐ NO ☐
se SI, descrivere quali: ....

(*) Se lo spazio è insufficiente, riprodurre la pagina

7) Strategie di integrazione con altri servizi:

Soggetti	in fase di progettaz.	in fase di realizzaz.	in fase di verifica
ASL servizio			
Comune (specificare)			
Circoscrizioni			
Agenzia per l'impiego			
Provveditorato agli studi			
Scuola			
Associazioni			
Cooperative di reinserimento sociale			
Gruppi o associazioni di famiglia			
Gruppi informali			
altro (specificare):			

8) Analisi del costo del progetto:
Costi analitici del progetto per singole voci.

personale interno coinvolto nel progetto: L. ....

personale esterno coinvolto nel progetto: L. ....

strutture, materiali, beni di consumo: L. ....

informazione all'utenza: L. ....

altro (specificare): L. ....

Costo complessivo del progetto: L. ....

Cofinanziamento(*) previsto per L. ....

Contributo richiesto per l'anno 1999 L. ....

* il progetto è coofinanziato da ....

00A4102

DECRETO 28 febbraio 2000.

Termini di presentazione al Ministro per la solidarietà sociale per l'anno 2000 dei progetti proposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione dell'art. 41-*ter* della legge n. 104 del 1992, introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera *d),* della legge 21 maggio 1998, n. 162.

IL MINISTRO
PER LA SOLIDARIETÀ SOCIALE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 gennaio 2000 recante delega di funzioni al Ministro per la solidarietà sociale, on. Livia Turco;

Vista la legge 21 maggio 1998, n. 162, recante modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000;

Visto il decreto 6 agosto 1998, che prevede le modalità e i criteri per la presentazione e la valutazione dei progetti sperimentali di cui all'art. 41-*ter* della legge n. 104 del 1992, introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera *d),* della legge 21 maggio 1998, n. 162, registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1998, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 1;

Considerata l'esigenza di indicare i termini di presentazione dei suddetti progetti sperimentali per l'anno 2000;

Decreta:

I progetti proposti per l'anno 2000 dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano in attuazione dell'art. 41-*ter* della legge n. 104 del 1992, introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera *d),* della legge 21 maggio 1998, n. 162, devono pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali - Ufficio II - Tematiche familiari e sociali - Via V. Veneto, 56 - 00187 Roma, secondo le modalità già fissate dall'art. 4 del decreto 6 agosto 1998, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data deve risultare dal timbro postale di spedizione oppure dal timbro di accettazione in caso di consegna diretta.

Si allega al decreto una scheda indicativa per la descrizione dei singoli progetti sperimentali, da compilare ed accludere agli stessi.

Roma, 28 febbraio 2000

Il Ministro: TURCO

Scheda descrittiva progetti sperimentali legge 162/98

DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ENTRO L'8 SETTEMBRE 1999 (D.M.25 febbraio'99)

Regione: ______________________

Data delibera della Regione: ____________

Titolo del progetto: ____

____

Soggetto attuatore: ____

____

Eventuali soggetti consorziati: ______________________________________

____

Durata del progetto: annuale ☐ biennale ☐

Importo finanziamento richiesto per l'anno 1999: L. ....

Importo finanziamento richiesto per l'anno 2000: L. ....

Totale finanziamento richiesto : L. ....

1. AMBITI DI INTERVENTO (art. 1 D.M. 6 agosto 1998)

[a] nuovi modelli di intervento a favore di soggetti con handicap grave e delle loro famiglie, con priorità per sistemi di servizi, prestazioni e soluzioni organizzative da realizzare anche con il coinvolgimento di risorse di famiglie associazioni, fondazioni, organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) per garantire la tutela e l'integrazione nel territorio di quei soggetti con handicap grave che rimangono privi del sostegno familiare

[b] promozione di iniziative innovative per estendere e facilitare la pratica di attività sportive, turistiche e ricreative delle persone handicappate

[c] sperimentazione di modalità innovative atte a consentire alle persone handicappate di muoversi liberamente nel territorio, con particolare attenzione ai mezzi adattati, ai servizi a chiamata, ai nodi di scambio tra i diversi sistemi di trasporto

2. SINTETICA DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI FONDAMENTALI DEL PROGETTO (art.2 D.M.6 agosto 1998)

- presenza, sul territorio, di persone con handicap grave (lett. a) ... ...
... ...
- finalizzazione all'inserimento sociale nel territorio di appartenenza (lett. b)... ... ...
... ...
- collegamento con servizi sociali di base e con strutture sanitarie, formative e scolastiche (lett. c)
... ...
- integrazione con altre iniziative, servizi e strutture, già esistenti sul territorio per l'assistenza alle persone con handicap grave (lett. d)... ... ...
- rispondenza degli obiettivi alle esigenze rilevate sul territorio nel quale il progetto deve avere attuazione ed in relazione alle esigenze che si propone di soddisfare (lett. e)... ... ...
... ...
- contenuti innovativi (lett. f) ... ...
- definizione dei tempi di realizzazione, con l'indicazione delle fasi e dei relativi costi (lett. g) ...
... ...
- indicazione soggetti consorziati nell'attuazione dei progetti (lett. h) ... ...
... ...
- compartecipazione dei soggetti al punto precedente anche sotto il profilo finanziario (lett. i) ....
... ...
- tipologia personale impegnato nel progetto e relativa qualificazione professionale (lett. l) ... ...
... ...
- idoneità del progetto all'eventuale prosecuzione oltre la fase sperimentale (lett. m)
... ...

3. ANALISI DEI COSTI DEL PROGETTO

Costi analitici del progetto per singole voci.
personale: L. ....
strutture: L. ... ...
materiali, beni di consumo: L. ....
costo complessivo del progetto: L. ....

cofinanziamento previsto (eventuale) L. ....
contributo richiesto per l'anno 1999 L. ....

4. EVENTUALI ULTERIORI ELEMENTI DESCRITTIVI DEL PROGETTO
... ...
... ...

00A4103

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 22 marzo 2000.

Autorizzazione all'Ospedale maggiore I.R.C.C.S. di Milano a cancellare e ad includere sanitari nell'équipe autorizzata ad espletare attività di trapianto di polmone di cadavere a scopo terapeutico con decreto ministeriale in data 27 febbraio 1997.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE.

Visto il decreto ministeriale in data 27 febbraio 1997 con il quale l'Ospedale maggiore I.R.C.C.S. di Milano è stato autorizzato ad effettuare attività di trapianto di polmone da cadavere, a scopo terapeutico, presso le sale operatorie del padiglione «Monteggia» dell'ospedale medesimo;

Vista l'istanza presentata dal commissario straordinario dell'Ospedale maggiore I.R.C.C.S. di Milano in data 24 dicembre 1999, intesa ad ottenere l'autorizzazzione alla cancellazione ed all'inclusione di sanitari, nell'ambito dell'équipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività, con il sopracitato decreto ministeriale;

Considerato che in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successsive modificazioni ed integrazioni, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeudico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità che ha disposto, in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Vista l'ordinanza 31 gennaio 2000 del Ministro della sanità che proroga l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto, in conformità alle disposizioni recate dall'ordinanza 1° giugno 1999, convalidate dalla precitata ordinanza ministeriale in data 31 gennaio 2000, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Lombardia adotterà ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'Ospedale maggiore I.R.C.C.S. di Milano è autorizzato a cancellare dall'équipe responsabile ad espletare attività di trapianto di polmone da cadavere, a scopo terapeutico di cui al decreto ministeriale del 27 febbraio 1997, i seguenti sanitari:

Arpesani prof. Alberto, professore associato dell'istituto di chirurgia generale e cardiovascolare, dell'Università degli studi di Milano;

Giorgetti dott. Pierluigi, dirigente medico di primo livello presso l'istituto di chirurgia generale e cardiovascolare, dell'Università degli studi di Milano;

Bordone dott. Giovanni, dirigente medico di primo livello presso il reparto di rianimazione «E. Vecla», dell'Ospedale maggiore I.R.C.C.S. di Milano;

Gavazzeni dott. Vittorio, dirigente medico di primo livello presso il reparto di rianimazione «E. Vecla», dell'Ospedale maggiore I.R.C.C.S. di Milano;

Langer dott. Martin, dirigente medico di primo livello presso il reparto di rianimazione «E. Vecla», dell'Ospedale maggiore I.R.C.C.S. di Milano;

Radrizzani dott. Danilo, dirigente medico di primo livello presso il reparto di rianimazione «E. Vecla», dell'Ospedale maggiore I.R.C.C.S. di Milano;

Solca dott. Maurizio, dirigente medico di primo livello presso il reparto di rianimazione «E. Vecla»,dell'Ospedale maggiore I.R.C.C.S. di Milano;

Pelosi dott. Paolo, ricercatore confermato dell'istituto di anestesiologia e rianimazione, dell'Università degli studi di Milano;

e ad includere, nella stessa, i seguenti sanitari:

Grossi prof. Adalberto, direttore dell'istituto di cardiochirurgia dell'Università degli studi di Milano presso l'Ospedale maggiore I.R.C.C.S. di Milano;

Donatelli dott. Francesco, dirigente medico di primo livello, responsabile della divisione di cardiochirurgia dell'Ospedale maggiore I.R.C.C.S. di Milano;

Triggiani dott. Michele, dirigente medico di primo livello, presso la divisione di cardiochirurgia dell'Ospedale maggiore I.R.C.C.S. di Milano;

Moneta dott. Andrea, dirigente medico di primo livello, presso la divisione di cardiochirurgia dell'Ospedale maggiore I.R.C.C.S. di Milano;

Bellaviti dr.ssa Nadia, dirigente medico di primo livello, presso l'unità operativa per la chirurgia ed il trapianto del fegato e del polmone, dell'Ospedale maggiore I.R.C.C.S. di Milano;

Ronzoni dott. Giulio, dirigente medico di primo livello presso il reparto di anestesia e rianimazione dell'Ospedale maggiore I.R.C.C.S. di Milano;

Di Mauro dott. Piero, dirigente medico di primo livello presso il reparto di anestesia e rianimazione dell'Ospedale maggiore I.R.C.C.S. di Milano;

Vannucci dott. Andrea, dirigente medico di primo livello presso il reparto di anestesia e rianimazione dell'Ospedale maggiore I.R.C.C.S. di Milano;

Gregnanin dr.ssa Emanuela, dirigente medico di primo livello presso il reparto di anestesia e rianimazione dell'Ospedale maggiore I.R.C.C.S. di Milano;

Quarenghi dott. Edoardo, dirigente medico di primo livello presso il reparto di anestesia e rianimazione dell'Ospedale maggiore I.R.C.C.S. di Milano;

Prato dott. Paolo, dirigente medico di primo livello presso il reparto di anestesia e rianimazione dell'Ospedale maggiore I.R.C.C.S. di Milano;

Valenza Franco, dirigente medico di primo livello presso il reparto di anestesia e rianimazione dell'Ospedale maggiore I.R.C.C.S. di Milano;

Art. 2.

Resta valido quanto ulteriormente disposto con il decreto ministeriale del 27 febbraio 1997.

Art. 3.

Il presente decreto ha validità fino a quando la regione Lombardia non adotterà le determinazioni di competenza, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, e può essere revocato in qualsiasi momento, qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 4.

Il commissario straordinario dell'Ospedale maggiore I.R.C.C.S. di Milano, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A4008

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 26 gennaio 2000.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo del Giubileo, nel valore di L. 1000 - € 0,52.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che dispone la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in Ente pubblico economico;

Visto l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto-legge che fissa la trasformazione dell'Ente «Poste italiane» in società per azioni al 31 dicembre 1996;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che differisce al 31 dicembre 1997 il termine di attuazione della suddetta trasformazione e demanda al CIPE l'eventuale modifica del predetto termine;

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 1997, n. 244, relativa alla trasformazione dell'Ente «Poste italiane» in società per azioni dal 28 febbraio 1998;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1999, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative nell'anno 2000 che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli e interi postali celebrativi del Giubileo;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;

Vista la raccomandazione 23 aprile 1998, n. 98/287/CE, della commissione delle Comunità europee relativa alla doppia indicazione dei prezzi e degli altri importi monetari, da determinare a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento CE n. 1103/97 e degli articoli 3 e 4, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2000, un francobollo celebrativo del Giubileo, nel valore di L. 1.000 - € 0,52.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 x 40; formato stampa: 26 × 36; dentellatura: 13¼ × 14; colori: quadricromia; tiratura: quattro milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «L. 50.000» «€ 25,82».

La vignetta raffigurata in primo piano, a sinistra, la statua di San Paolo, opera di Pietro Canonica, posta al centro del quadriportico che precede la facciata principale della Basilica di San Paolo fuori le Mura, in Roma e, sullo sfondo, la Porta Santa, in bronzo del secolo XI, dell'antica Basilica. Completano il francobollo le leggende «GIUBILEO» e «BASILICA SAN PAOLO», la scritta «ITALIA» ed il valore «1.000» «€ 0,52».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2000

Il segretario generale
GUIDARELLI MATTIOLI

Il provveditore generale dello Stato
BORGIA

00A4057

DECRETO 22 marzo 2000.

Organizzazione del Forum permanente delle comunicazioni.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza dei Ministri»;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166;

Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1996, n. 537;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante «Istituzione di un comitato di Ministri per la società dell'informazione» in data 5 maggio 1997;

Visto l'art. 1, comma 24 della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» e successive modifiche ed integrazioni, che ha istituito il Forum permanente per le comunicazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Considerata l'esigenza di provvedere in materia di organizzazione del Forum permanente delle comunicazioni.

Decreta:

Art. 1.

1. Il Forum permanente delle comunicazioni, previsto dall'art. 1, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249, è composto da 10 membri in rappresentanza del Ministero delle comunicazioni, da 10 esperti e da 10 operatori nel settore.

2. Il Forum permanente delle comunicazioni è nominato con decreto del Ministro delle comunicazioni ed è presieduto dal medesimo Ministro o da un suo delegato.

3. Il Forum è coordinato da un consiglio direttivo, composto da 5 membri scelti all'atto della costituzione dell'organo che determina gli indirizzi generali ed il programma di attività, analizza e dibatte le problematiche del settore, propone indagini, studi, ricerche ed elabora proposte di interventi al Ministro delle comunicazioni.

4. Il Forum permanente delle comunicazioni:

a) esprime pareri su testi normativi e su soluzioni tecniche relativi ai settori della multimedialità e delle nuove tecnologie delle comunicazioni;

b) individua le esigenze di sviluppo del settore delle comunicazioni da considerare in sede di predisposizione del documento di programmazione economico finanziaria e ne forma oggetto di proposte al Ministro delle comunicazioni;

c) formula proposte per l'adozione di iniziative, anche legislative, dirette all'ampliamento del mercato ed allo sviluppo della competitività delle industrie nazionali, garantendo nel contempo le esigenze dei consumatori;

d) individua la potenzialità, in termini economici, industriali ed occupazionali dei nuovi servizi, delle nuove tecnologie e dello sviluppo della multimedialità anche in relazione all'accesso e all'uso di internet;

e) effettua il monitoraggio degli effetti conseguenti allo sviluppo della multimedialità ed all'introduzione dei nuovi servizi sotto il profilo tecnologico, industriale e commerciale;

f) studia la definizione e il contenuto del servizio universale in relazione all'evoluzione delle nuove tecnologie e al grado di penetrazione dei nuovi servizi nella società tenendo in particolare considerazione le esigenze dei disabili e delle categorie economicamente più deboli;

g) studia il fenomeno della convergenza e dell'introduzione di nuovi servizi come supporto alla diffusione di valori socio culturali ed elabora proposte in materia di salvaguardia da contenuti eventualmente nocivi o illegali.

5. Il Ministro delle comunicazioni, anche su richiesta del segretario generale e dei dirigenti preposti alle direzioni generali, può affidare al Forum il compito di svol-

gere studi e ricerche su argomenti specifici attinenti al settore della multimedialità e delle nuove tecnologie delle comunicazioni.

6. L'organizzazione interna e le modalità di funzionamento del Forum sono disciplinati con provvedimento del Ministro delle comunicazioni su conforme deliberazione, adottata a maggioranza assoluta, del collegio. Deve essere comunque assicurata la massima flessibilità della struttura anche al fine garantire la presenza, in relazione agli specifici argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni del Forum, degli operatori del settore, delle industrie, delle istituzioni universitarie e di ricerca; dei consumatori ed utenti, delle associazioni ed in genere delle parti sociali.

7. Al fine di monitorare gli sviluppi dei settori delle multimedialità e delle nuove tecnologie in relazione alle attribuzioni di cui alle lettere *d), e), f)* e *g)* del comma 4, possono essere istituiti gruppi di lavoro permanenti composti da membri del Forum.

8. Le funzioni di segreteria del Forum sono svolte dalla Direzione generale per la regolamentazione e la qualità dei servizi.

9. La partecipazione al Forum non dà diritto ad alcun compenso.

Roma, 22 marzo 2000

Il Ministro: CARDINALE

00A4128

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 21 marzo 2000.

Scioglimento della società «Cooperativa forestale di lavoro La Pineta a r.l.», in Pastena.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 10 settembre 1999 eseguita nei confronti della società cooperativa «Cooperativa forestale di lavoro La Pineta a r.l.», dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della Commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127 nella riunione del 22 febbraio 2000;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa forestale di lavoro La Pineta a r.l.», con sede in Pastena, e costituita per rogito notaio dott. Labate Roberto in data 25 novembre 1985, repertorio n. 27499, registro imprese n. 2311 della C.C.I.A.A. di Frosinone, B.U.S.C. n. 1140/216439, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 21 marzo 2000

Il direttore: NECCI

00A4123

DECRETO 21 marzo 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Produzione 2000 - Società cooperativa a r.l.», in Castro dei Volsci.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 30 novembre 1999 eseguita nei confronti della società cooperativa «Produzione 2000 società cooperativa a r.l.», dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della Commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127 nella riunione del 22 febbraio 2000;

Decreta:

La società cooperativa «Produzione 2000 società cooperativa a r.l.», con sede in Castro dei Volsci, costituita per rogito notaio dott. Fragomeni Carlo in data 16 luglio 1986, repertorio n. 5617, registro imprese n. 4973 della C.C.I.A.A. di Frosinone, B.U.S.C. n. 1237/222264, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 21 marzo 2000

Il direttore: NECCI

00A4124

DECRETO 21 marzo 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Gemma servizi cooperativa sociale e di volontariato a r.l.», in Supino.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora Direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 9 agosto 1999 eseguita nei confronti della società cooperativa «Gemma servizi cooperativa sociale e di volontariato a r.l.», dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della Commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127 nella riunione del 22 febbraio 2000;

Decreta:

La società cooperativa «Gemma servizi cooperativa sociale e di volontariato a r.l.», con sede in Supino, costituita per rogito notaio dott. Fragomeni Carlo in data 7 febbraio 1998, repertorio n. 23990, registro imprese n. 8424/98 della C.C.I.A.A. di Frosinone, B.U.S.C. n. 1767/283637, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 21 marzo 2000

Il direttore: NECCI

00A4125

DECRETO 21 marzo 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Carovana San Silverio a r.l.», in Frosinone.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora Direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 27 novembre 1999 eseguita nei confronti della società cooperativa «Carovana San Silverio a r.l.», dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della Commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127 nella riunione del 22 febbraio 2000;

Decreta:

La società cooperativa «Carovana San Silverio a r.l.», con sede in Frosinone, costituita per rogito notaio dott. Mazzoli Giuseppe in data 30 aprile 1984, repertorio n. 3998, registro società n. 3873 del tribunale di Frosinone, B.U.S.C. n. 1007/204354, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 21 marzo 2000

Il direttore: NECCI

00A4126

DECRETO 27 marzo 2000.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MANTOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma primo, prima parte, che prevede come le società cooperative che non sono in condizioni di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione possono essere sciolte;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione che attribuisce agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione la competenza ad emettere i provvedimenti di scioglimento, senza nomina di commissario liquidatore, delle cooperative di cui all'art. 2544, comma 1;

Accertato che ricorrono le condizioni indicate nelle precitate disposizioni in quanto la cooperativa non ha depositato nei termini prescritti ai sensi degli articoli 2435 e 2364 del codice civile i bilanci di esercizio relativi agli ultimi 2 anni ed inoltre ha assenza di patrimonio da liquidare;

Visto il parere favorevole della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, datato 22 febbraio 2000;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo, prima parte, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori ai sensi dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, per l'assenza di rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa Facchini macellatori a responsabilità limitata, con sede in Mantova, costituita per rogito notaio Aliberti in data 22 novembre 1973, repertorio n. 192672, registro imprese n. 5063, B.U.S.C. n. 1711/129960;

2) società cooperativa Raho Paradiso - Quingentole a responsabilità limitata, con sede in Quingentole (Mantova), costituita per rogito notaio Nicolini in data 7 novembre 1986, repertorio n. 28641, registro imprese n. 12446, B.U.S.C. n. 2088/223911.

Mantova, 27 marzo 2000

Il dirigente: DI STEFANO RAGUSA

00A4127

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 11 aprile 2000.

Applicazione della normativa sulla disciplina della pesca a strascico nelle tre miglia dalla costa.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento di esecuzione della suddetta legge n. 963/1965, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il proprio decreto 18 settembre 1989, n. 454, recante disciplina della pesca a strascico nelle tre miglia dalla costa nei compartimenti da Rimini a Trieste;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 recante disciplina delle licenze di pesca;

Visto il regolamento (CE) 1626/94 del Consiglio recante misure tecniche di conservazione delle risorse della pesca in Mediterraneo;

Considerato che la licenza per la pesca costiera locale consente di esercitare l'attività nel compartimento di iscrizione della nave e nei compartimenti immediatamente contigui;

Ritenuto che, in attesa delle decisioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea sulle pesche speciali in attuazione del citato regolamento 1626/94, la disciplina della pesca a strascico nelle tre miglia dalla costa va interpretata alla luce dei principi in materia di licenze di pesca e del relativo sistema di abilitazione alla pesca;

Decreta:

In attesa delle decisioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea sulle pesche speciali in attuazione del regolamento 1626/94, la disciplina della pesca a strascico nelle tre miglia dalla costa di cui al decreto ministeriale 18 settembre 1989, n. 454, va interpretata alla luce dei principi in materia di licenze di pesca e del relativo sistema di abilitazione, nel senso che le unità abilitate alla pesca costiera locale possono esercitare l'attività nel compartimento di iscrizione della nave e nei compartimenti immediatamente contigui.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 11 aprile 2000

Il Ministro: DE CASTRO

00A4054

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 7 aprile 2000.

Disposizioni applicative per il rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada.

IL DIRETTORE
DELL'UNITÀ DI GESTIONE AUTOTRASPORTO
DI PERSONE E COSE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego».

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni e integrazioni, relativa alla istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 84, per il riordino della disciplina per l'accesso alla professione di autotrasportatore di cose per conto terzi;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 85, per il riordino della disciplina concernente il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di autotrasporto di cose per conto terzi;

Visto il decreto ministeriale n. 521 del 22 novembre 1999 che reca «disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada»;

Considerato che con il decreto ministeriale sopracitato è stata completamente ridisciplinata la materia delle autorizzazioni al trasporto internazionale di merci facilitando l'accesso al mercato del trasporto internazionale delle imprese nelle forme di cooperative e consorzi a proprietà divisa;

Considerato che l'art. 8 del citato decreto ministeriale n. 521 stabilisce che le modalità di applicazione siano emanate con successivo decreto del dirigente generale preposto all'unità di gestione dell'autotrasporto di persone e cose;

Sentita la Commissione consultiva dell'autotrasporto internazionale, ricostituita con decreto ministeriale 29 aprile 1999 e tenuto conto del suo parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

Imprese che possono conseguire autorizzazioni internazionali

1. Possono ottenere autorizzazioni per l'autotrasporto internazionale di merci in conto terzi le imprese, consorzi, e cooperative a proprietà divisa, iscritte all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, i cui preposti alla direzione dei trasporti siano titolari di attestato di capacità professionale per i trasporti internazionali.

2. I consorzi e le cooperative a proprietà divisa, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1990, n. 155, nel presentare domanda per ottenere autorizzazioni multilaterali CEMT, possono chiedere di essere collocati in graduatoria sommando i punteggi spettanti a tutte o soltanto ad alcune delle imprese facenti parte del consorzio o della cooperativa. In questa ipotesi, l'autorizzazione multilaterale CEMT verrà intestata al consorzio o alla cooperativa collocata utilmente in graduatoria e i veicoli utilizzati dovranno essere ceduti in locazione delle imprese i cui punteggi sono stati sommati a quelli del consorzio o della Cooperativa.

3. Sono rilasciate autorizzazioni internazionali per trasporto in conto proprio per le relazioni di traffico che lo richiedono, ai sensi delle disposizioni internazionali.

4. Le autorizzazioni internazionali di cui al presente decreto, sono rilasciate dalla unità operativa APC3 - Autotrasporto internazionale di cose, e possono essere multilaterali, bilaterali o di transito. Sia le autorizzazioni bilaterali che quelle di transito possono essere rilasciate a «titolo precario» o in «assegnazione fissa».

5. L'unità operativa APC 3 può delegare il rilascio di autorizzazioni internazionali a uffici periferici del Ministero dei trasporti e della navigazione.

Art. 2.

Ripartizione delle autorizzazioni multilaterali disponibili

1. Nel primo anno di applicazione del regolamento 521 del 22 novembre 1999, che è da considerare l'anno 2000, le autorizzazioni multilaterali disponibili per l'area geografica della Conferenza europea dei ministri dei trasporti (multilaterali CEMT) sono ripartite fra le imprese che ne hanno fatto domanda e secondo l'ordine delle due seguenti graduatorie:

a) per il 50% alle imprese non titolari di multilaterali che abbiano effettuato, con autorizzazioni, almeno ventiquattro viaggi all'anno nell'area CEMT nei tre anni precedenti la data della presentazione della domanda, ovvero abbiano effettuato, con autorizzazioni, almeno cento viaggi negli ultimi due anni;

b) per il 50% alle imprese già in possesso di una o più multilaterali CEMT.

2. Il 10% delle autorizzazioni riservate alle imprese della graduatoria B) viene attribuito alle imprese che hanno utilizzato le autorizzazioni CEMT, delle quali sono titolari, facendo dei trasporti multilaterali nella misura del 90% dei percorsi effettuati.

3. Se le multilaterali CEMT disponibili sono in numero dispari, l'autorizzazione in più è assegnata alla graduatoria B).

4. Se le imprese collocate in una delle due graduatorie sono meno numerose delle autorizzazioni disponibili, le autorizzazioni eccedenti sono assegnate alle imprese dell'altra graduatoria che seguono nell'ordine quelle già vincitrici.

5. Nel secondo anno di applicazione del decreto e nei successivi verrà formata una graduatoria unica, secondo i criteri indicati nel successivo art. 3 ma sempre

tenendo conto dei requisiti di ingresso, fissati al comma 1 del presente articolo, per le imprese non ancora titolari di autorizzazioni CEMT.

Art. 3.

Formazione della graduatoria

1. Le graduatorie di cui al precedente art. 2 sono formate attribuendo i seguenti punti:

a) 0,1 punti per ogni veicolo del tipo «più verde e sicuro» (EURO 2) in disponibilità dell'impresa richiedente ed in eccedenza, rispetto al numero di autorizzazioni multilaterali, di cui l'impresa sia titolare;

b) 10 punti per ogni relazione bilaterale per la quale l'impresa sia titolare di «assegnazione fissa» nonché per ogni autorizzazione CEMT di cui l'impresa sia titolare a condizione che le stesse siano rinnovabili per l'anno successivo;

c) 5 punti all'impresa titolare di Carnet Tir;

d) 0,3 punti per ogni viaggio di assegnazione fissa fatto dall'impresa nell'anno di presentazione della domanda;

e) 1 punto per ogni viaggio multilaterale comunque effettuato dall'impresa nell'anno di presentazione della domanda.

2. A parità di punteggio è preferita l'impresa con maggiore anzianità di iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

3. Le graduatorie sono approvate con decreto del dirigente dell'unità operativa, incaricato dell'autotrasporto internazionale di merci.

Art. 4.

Esclusione dalla graduatoria

1. Sarà esclusa dalla graduatoria l'impresa che:

a) alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda non abbia in disponibilità veicoli della categoria «più verdi e sicuri» (EURO 2), in numero superiore a quello delle autorizzazioni multilaterali di cui l'impresa sia titolare;

b) nell'anno di presentazione della domanda abbia utilizzato in maniera insufficiente per il rinnovo, una o più autorizzazioni CEMT;

c) abbia avuto il ritiro di copia conforme di licenza comunitaria a seguito di infrazioni commesse nella Unione europea.

d) facendo parte di un consorzio o di una cooperativa, previsti al secondo comma del precedente art. 1, abbia chiesto di sommare il proprio punteggio a quello del consorzio o della cooperativa.

Art. 5.

Criteri per il rinnovo delle autorizzazioni multilaterali CEMT

1. Ai fini del rinnovo delle autorizzazioni multilaterali, verrà considerato buon utilizzo un numero di percorsi non inferiore a quarantotto, effettuati nell'area geografica degli stati aderenti alla CEMT con esclusione dei percorsi effettuati tra due o più paesi dell'Unione europea.

2. I percorsi effettuati tra l'Italia e uno qualsiasi dei paesi dell'area CEMT extracomunitaria sono considerati validi per il rinnovo, in numero non superiore a venti.

3. Le autorizzazioni CEMT valide per l'Austria saranno rinnovate sulla base dei transiti del territorio austriaco, effettuati in numero non inferiore a quarantotto all'anno.

Art. 6.

Autorizzazioni bilaterali rilasciate in «assegnazione fissa»

1. Sentita la Commissione consultiva per l'autotrasporto internazionale di merci, l'unità operativa APC 3 stabilisce per quali relazioni di traffico possono essere trasformate in assegnazioni fisse le autorizzazioni di assegnazione provvisoria utilizzate nell'anno precedente.

2. Sentita la Commissione consultiva, le imprese che hanno restituito utilizzate almeno due autorizzazioni al mese in media, nel periodo che va dal 1° ottobre dell'anno precedente al 30 settembre dell'anno di presentazione della domanda, possono conseguire il rinnovo delle autorizzazioni avute in assegnazione fissa.

3. Le imprese che hanno ottenuto ed utilizzato autorizzazioni internazionali, a titolo precario possono chiederne la conversione in assegnazione fissa per l'anno successivo.

4. Le autorizzazioni assegnate per rinnovo dell'assegnazione fissa o per conversione delle autorizzazioni precarie, sono consegnate alle imprese che ne hanno titolo in quote, la prima delle quali in ragione del 50% dell'intero quantitativo assegnato. Le restanti quote verranno consegnate una volta restituito utilizzato il 60% della prima quota rilasciata.

Art. 7.

Autorizzazioni bilaterali rilasciate a titolo precario

1. Le autorizzazioni bilaterali disponibili, perché non impegnate da assegnazioni fisse, sono rilasciate a titolo precario.

2. Possono ottenere autorizzazioni a viaggio a titolo precario le imprese non titolari di assegnazioni fisse e le imprese titolari di assegnazioni fisse già utilizzate in misura non inferiore all'80% nella relazione di traffico richiesta.

3. Per le relazioni di traffico per le quali le autorizzazioni sono insufficienti, le imprese che hanno già regolarmente utilizzato autorizzazioni, avranno la precedenza su quelle che le richiedono per la prima volta.

4. L'impresa che, avendo ottenuto autorizzazioni a carattere precario, non ne restituisca utilizzate almeno il 60%, non potrà ottenerne di ulteriori.

5. Per le relazioni di traffico nelle quali sono necessarie le autorizzazioni di transito, le stesse debbono essere specificamente richieste con apposite domande.

Art. 8.

Requisiti per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni sono assegnate o rinnovate tenendo conto dei requisiti dichiarati dalle imprese con autocertificazione e controllati con il sistema informativo del Ministero dei trasporti e della navigazione.

2. Per ottenere il rinnovo o l'assegnazione delle autorizzazioni CEMT l'impresa deve avere in disponibilità veicoli idonei, EURO 2, in numero almeno pari alle autorizzazioni CEMT di cui è titolare.

3. Per ottenere il rinnovo o il rilascio di autorizzazioni bilaterali, l'impresa deve avere in disponibilità veicoli idonei in numero superiore a quello delle autorizzazioni CEMT di cui è titolare. La quantità delle autorizzazioni rilasciabili sarà condizionata dall'entità del parco veicolare e dall'ampiezza dei contingenti disponibili sulle varie relazioni di traffico.

4. Le autorizzazioni al trasporto internazionale di merci rilasciate, sono revocate qualora l'impresa abbia fornito informazioni inesatte circa i dati richiesti per il loro rilascio.

Art. 9.

Presentazione delle domande

1. Le domande di graduatoria per le autorizzazioni CEMT, nonché quelle di rinnovo e conversione in assegnazione fissa, debbono essere presentate entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono le domande stesse, al Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento dei trasporti terrestri - Unità di gestione autotrasporto di persone e cose - APC3 - Via Caraci, 36 - Roma.

2. Le domande per ottenere autorizzazioni a titolo precario possono essere presentate, in qualsiasi momento, al Ministero dei trasporti e della navigazione oppure agli uffici periferici delegati.

3. Le domande previste dai commi precedenti, debbono essere redatte secondo gli schemi allegati al presente decreto. Le domande redatte in modo incompleto verranno archiviate.

Art. 10.

Trasferimento delle autorizzazioni internazionali

1. Il trasferimento di autorizzazioni internazionali, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 43 della legge n. 298/1974, non è consentito.

2. Nel periodo transitorio previsto dal decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 85, e cioè fino al 31 dicembre 2000, continua ad essere consentito il trasferimento delle autorizzazioni internazionali a condizione che:

a) le domande di trasferimento siano presentate entro il termine del 15 novembre 2000;

b) l'impresa acquirente sia iscritta all'albo continuatamente dalla data del 6 settembre 1985 e titolare, a quella data, di almeno un'autorizzazione conto terzi;

c) l'impresa acquirente, pur non essendo iscritta all'albo dalla data del 6 settembre 1985, sia stata cessionaria dell'azienda di altra impresa iscritta all'albo e titolare di autorizzazione alla suddetta data;

d) l'impresa acquirente, pur non essendo iscritta all'albo alla data del 6 settembre 1985, si sia costituita a seguito di conferimento, trasformazione o fusione di imprese già iscritte all'albo e titolari di autorizzazioni conto terzi alla suddetta data;

e) l'impresa acquirente sia attiva nel trasporto internazionale da almeno due anni.

Art. 11.

Disposizioni transitorie

1. Le autorizzazioni CEMT disponibili per l'anno 2000 vengono assegnate a titolo provvisorio.

2. L'assegnazione delle autorizzazioni CEMT disponibili per l'anno 2000 viene fatta a titolo provvisorio a favore delle imprese che hanno presentato, entro il 30 settembre 1999, ai sensi del decreto ministeriale n. 82 del 3 febbraio 1988, domanda di partecipazione alla graduatoria per l'assegnazione delle autorizzazioni CEMT disponibili per l'anno 2000.

3. I criteri di valutazione delle domande di partecipazione sono quelli previsti dal decreto ministeriale 521 del 22 novembre 1999 ad eccezione del parco veicoli per il quale si terrà conto, solo per l'anno 2000, dell'intero parco dichiarato e riscontrato con quello inserito nel sistema informatico senza tener conto dei riferimenti ai veicoli di tipo EURO 2.

4. L'assegnazione a titolo provvisorio di un'autorizzazione CEMT disponibile per l'anno 2000 non costituisce titolo per il suo rinnovo.

Art. 12.

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2000

Il direttore: RICOZZI

Allegato 1 (per le imprese non titolari di autorizzazioni CEMT)

Numero d'iscrizione all'albo

____

Numero licenza comunitaria

____

Codice fiscale dell'impresa

____

AL MINISTERO DEI TRASPORTI E
DELLA NAVIGAZIONE
AUTOTRASPORTO
INTERNAZIONALE
DI COSE – APC 3
VIA CARACI, 36
00157 ROMA

OGGETTO: Anno............- Domanda di autorizzazioni CEMT.

La sottoscritta impresa..con sede in ....Via.. n...........cap.....................telefono.....................fax..........................., consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace,

CHIEDE

- il rilascio di n.... autorizzazione CEMT per l'anno.......

DICHIARA

- di essere iscritta all'Albo degli Autotrasportatori in conto terzi al n...................... e di avere tutti i requisiti richiesti dalla normativa in materia di capacità professionale per l'esercizio del trasporto internazionale;
- di avere effettuato nel triennio precedente la seguente attività di trasporto internazionale:

Anno	n° viaggi	Relazione di traffico	Transiti	Uff.di rilascio

- di avere in disponibilità n. ....veicoli del tipo "più verde e sicuro" (Nox 7) che utilizzerà con le autorizzazioni CEMT, oltre a n......veicoli di tipo tradizionale (il tutto come da elenco allegato);

- di essere titolare **attualmente** di assegnazione fissa sulle seguenti relazioni bilaterali:

____________________ ______________________________

____________________ ______________________________

- di essere iscritta nel registro T.I.R. al numero……….;
- di avere effettuato nell'anno **in corso** viaggi di assegnazione fissa sulle seguenti relazioni di traffico per il numero accanto a ciascuna indicato:

____________________ ______________________________

____________________ ______________________________

- di avere effettuato nell'anno **in corso** viaggi "triangolari" o "paesi terzi" sulle seguenti relazioni di traffico per il numero accanto a ciascuna indicato:

____________________ ______________________________

____________________ ______________________________

Roma,

…………………………………………
Firma leggibile del legale rappresentante

Il sottoscritto …………………………..ha incaricato per la trattazione della presente domanda l'agenzia/associazione……………………..che accetta.

Firma leggibile per accettazione Firma leggibile del legale rappresentante

Allegato 2 (per le imprese già titolari di autorizzazione CEMT)

Numero d'iscrizione all'albo

____

Numero licenza comunitaria

____

Autorizzazione CEMT n.

____

AL MINISTERO DEI TRASPORTI E
DELLA NAVIGAZIONE
AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE
DI COSE – APC 3
VIA CARACI, 36
00157 ROMA

OGGETTO: Anno........ - Domanda di autorizzazioni CEMT.

La sottoscritta impresa ....con sede in ....Via.. n...........cap......................telefono......................fax...................................... codice fiscale.............................., consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace,

CHIEDE

- il rilascio di n.... autorizzazione CEMT per l'anno.......

DICHIARA

- di essere iscritta all'Albo degli Autotrasportatori in conto terzi al n......................e di avere tutti i requisiti richiesti dalla normativa in materia di capacità professionale per l'esercizio del trasporto internazionale;
- di essere titolare di autorizzazioni CEMT n.:.........;
- di avere in disponibilità n. ......veicoli del tipo "più verde e sicuro" (Nox 7) che utilizzerà con le autorizzazioni CEMT, oltre a n......veicoli di tipo tradizionale (il tutto come da elenco allegato);
- di essere titolare **attualmente** di assegnazione fissa sulle seguenti relazioni bilaterali:

________________ ________________________

________________ ________________________

- di essere iscritta nel registro T.I.R. al numero.........;
- di avere effettuato nell'anno **in corso** viaggi di assegnazione fissa sulle seguenti relazioni di traffico per il numero accanto a ciascuna indicato:

________________ ________________________

________________ ________________________

- di avere effettuato nell'anno **in corso** viaggi "triangolari" o "paesi terzi" sulle seguenti relazioni di traffico per il numero accanto a ciascuna indicato:

________________ ________________________

________________ ________________________

Roma, ...

Firma leggibile del legale rappresentante

Il sottoscritto ....ha incaricato per la trattazione della presente domanda l'agenzia/associazione.........................che accetta.

Firma leggibile per accettazione — Firma leggibile del legale rappresentante

Allegato 3 (domanda di rinnovo autorizzazione CEMT)

Numero d'iscrizione all'albo

____

Numero licenza comunitaria

____

Codice fiscale dell'impresa

____

Autorizzazione CEMT n.

____

AL MINISTERO DEI TRASPORTI E
DELLA NAVIGAZIONE
AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE
DI COSE – APC 3
VIA CARACI, 36
00157 ROMA

OGGETTO:Anno..........-Domanda di rinnovo di autorizzazioni CEMT.

La sottoscritta impresa...con sede in ....Via ....n............. cap.....................telefono.....................fax......................................., consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace,

CHIEDE

- il rinnovo dell'autorizzazione CEMT n.......per l'anno......

DICHIARA

- di avere effettuato, sino ad oggi, n.........**percorsi** con la suddetta autorizzazione;
- di avere in disponibilità i seguenti veicoli più verdi e sicuri (Nox 7) che utilizzerà con le autorizzazioni CEMT:

______________________________ ______________________________
______________________________ ______________________________
______________________________ ______________________________

Roma,

....

Firma leggibile del legale rappresentante

Il sottoscritto ....ha incaricato per la trattazione della presente domanda l'agenzia/associazione.........................che accetta.

Firma leggibile per accettazione Firma leggibile del legale rappresentante

Allegato 4 (domanda di rinnovo di assegnazione fissa bilaterale)

Numero d'iscrizione all'albo

____

Numero licenza comunitaria

____

Codice fiscale dell'impresa

____

Relazione di traffico

____

AL MINISTERO DEI TRASPORTI E
DELLA NAVIGAZIONE
AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE
DI COSE – APC 3
VIA CARACI, 36
00157 ROMA

OGGETTO:Anno.........Domanda di rinnovo di assegnazione fissa sulla relazione di traffico Italia/................

La sottoscritta impresa...con sede in ....Via ....cap .... telefono.....................fax..........................., consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace,

CHIEDE

- il rinnovo dell'assegnazione fissa ....per l'anno.......

DICHIARA

- di avere effettuato con la suddetta assegnazione n..........viaggi nell'anno in corso;
- di avere in disponibilità i seguenti veicoli che utilizzerà per il trasporto internazionale:

______________________ ______________________
______________________ ______________________
______________________ ______________________
______________________ ______________________

Roma,

....

Firma leggibile del legale rappresentante

Il sottoscritto ....ha incaricato per la trattazione della presente domanda l'agenzia/associazione..........................che accetta.

Firma leggibile per accettazione

Firma leggibile del legale rappresentante

Allegato 5 (domanda di conversione in assegnazione fissa bilaterale)

Numero d'iscrizione all'albo

____

Numero licenza comunitaria

____

Codice fiscale dell'impresa

____

Relazione di traffico

____

AL MINISTERO DEI TRASPORTI E
DELLA NAVIGAZIONE
AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE
DI COSE – APC 3
VIA CARACI, 36
00157 ROMA

OGGETTO: Anno.......... Domanda di conversione in assegnazione fissa sulla relazione di traffico Italia/...............

La sottoscritta impresa..con sede in ....Via... n...........cap.....................telefono....................fax........................... consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace,

CHIEDE

- la conversione in assegnazione fissa per la relazione di traffico Italia/.......................per l'anno.......

DICHIARA

- di possedere tutti i requisiti richiesti dalla normativa in materia di capacità professionale per l'esercizio del trasporto internazionale;
- di avere effettuato n........viaggi a titolo precario a decorrere dal 1 ottobre dello scorso anno;
- di avere in disponibilità i seguenti veicoli che utilizzerà per il trasporto internazionale:

____________________ ____________________
____________________ ____________________
____________________ ____________________
____________________ ____________________

Roma,

....

Firma leggibile del legale rappresentante

Il sottoscritto ....ha incaricato per la trattazione della presente domanda l'agenzia/associazione..........................che accetta.

Firma leggibile per accettazione Firma leggibile del legale rappresentante

Allegato 6 (domanda per ottenere autorizzazioni a titolo precario)

Numero d'iscrizione all'albo

____

Numero licenza comunitaria

____

Codice fiscale dell'impresa

____

Relazione di traffico

____

AL MINISTERO DEI TRASPORTI E
DELLA NAVIGAZIONE
AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE
DI COSE – APC 3
VIA CARACI, 36
00157 ROMA

OGGETTO:Anno ....- Domanda di rilascio di autorizzazioni a titolo precario sulla relazione di traffico Italia/.....................

La sottoscritta impresa...con sede in ....Via.. cap ....telefono................ fax......................, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace,

CHIEDE

- il rilascio di n........autorizzazioni a titolo precario per la relazione di traffico Italia/.....................

DICHIARA

- di essere in regola con la vigente normativa relativa al requisito della capacità professionale per esercitare trasporti internazionali di merci;
- di avere in disponibilità i seguenti veicoli che utilizzerà per il trasporto internazionale:

______________________ ______________________
______________________ ______________________
______________________ ______________________
______________________ ______________________

Roma,

....
Firma leggibile del legale rappresentante

Il sottoscritto ....ha incaricato per la trattazione della presente domanda l'agenzia/associazione.........................che accetta.

Firma leggibile per accettazione Firma leggibile del legale rappresentante

Allegato 7 (per Cooperative e Consorzi che richiedono autorizzazione CEMT)

N° di iscrizione all'Albo
____
N° di Licenza Comunitaria
____
Codice Fiscale
____

AL MINISTERO DEI TRASPORTI E
DELLA NAVIGAZIONE
DIREZIONE CENTRALE III
DIVISIONE 33
Via Caraci 36 00157 ROMA

OGGETTO: Anno_______Domanda di autorizzazione CEMT.

La sottoscritta Cooperativa o Consorzio a proprietà divisa _______________ ____con sede in ____________ Via______________________________n__________cap____________________ telefono_______________fax.__________________iscritta alla sezione speciale dell'Albo prevista dal D.P.R. n.155 del 19/4/90 con il n° ______________________ in data ________________, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace,

CHIEDE

- il rilascio di n........autorizzazioni CEMT per l'anno..........;
- che, a tal fine, le siano attribuiti i punteggi relativi alle sottoelencate imprese, soci della Cooperativa o del Consorzio, le cui allegate domande sono parte integrante della presente istanza:
- dichiara che utilizzerà l'autorizzazione CEMT esclusivamente con i veicoli presi in ...locazione dalle sottoelencate imprese consorziate che hanno fatto domanda ...congiunta di autorizzazione CEMT:

Impresa	Sede	n° di Albo
____________	____________	____________
____________	____________	____________
____________	____________	____________

Roma,

Firma leggibile del legale rappresentante

Il sottoscritto ______________________________ha incaricato per la trattazione della presente domanda l'agenzia/associazione_____________________________ che accetta.

Firma per accettazione

____

Firma leggibile per accettazione

____

N.B.: Le domande delle singole imprese debbono essere formulate secondo l'allegato 8 oppure l'allegato 9

Allegato 8 (per le imprese già titolari di autorizzazione CEMT e facenti parte di Consorzi o Cooperative)

Numero d'iscrizione all'albo

____

Numero licenza comunitaria

____

Autorizzazione CEMT n.

____

AL MINISTERO DEI TRASPORTI E
DELLA NAVIGAZIONE
AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE
DI COSE – APC 3
VIA CARACI, 36
00157 ROMA

OGGETTO: Anno......... - Domanda di autorizzazioni CEMT.

La sottoscritta impresa ....con sede in ....Via.....................................n........................ cap......................telefono......................fax...................................... codice fiscale..............................., consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace,

CHIEDE

- il rilascio di n.... autorizzazione CEMT per l'anno.......

DICHIARA

- di essere iscritta all'Albo degli Autotrasportatori in conto terzi al n.......................e di essere in regola con la vigente normativa relativa al requisito della capacità professionale per esercitare trasporti internazionali di merci;
- di essere titolare di autorizzazioni CEMT n.:.........;
- di avere in disponibilità n. ......veicoli del tipo "più verde e sicuro" (Nox 7) che utilizzerà con le autorizzazioni CEMT, oltre a n......veicoli di tipo tradizionale (il tutto come da elenco allegato);
- di essere titolare attualmente di assegnazione fissa sulle seguenti relazioni bilaterali:

________________ ________________________

________________ ________________________

- di essere iscritta nel registro T.I.R. al numero.........;
- di avere effettuato nell'anno in corso viaggi di assegnazione fissa sulle seguenti relazioni di traffico per il numero accanto a ciascuna indicato:

________________ ________________________

________________ ________________________

- di avere effettuato nell'anno in corso viaggi triangolari o "paesi terzi" sulle seguenti relazioni di traffico per il numero accanto a ciascuna indicato:

________________ ________________________

________________ ________________________

La sottoscritta impresa chiede che il punteggio relativo ai propri requisiti venga accreditato in favore del Consorzio o Cooperativa .... iscritta alla sezione speciale dell'Albo con il n. ...., di cui la scrivente è socia.

Dichiara di essere a conoscenza che la presente istanza non potrà essere considerata per una valutazione individuale.

Roma, ...

Firma leggibile del legale rappresentante

Il sottoscritto ....ha incaricato per la trattazione della presente domanda l'agenzia/associazione..........................che accetta.

Firma leggibile per accettazione **Firma leggibile del legale rappresentante**

Allegato 9 (per le imprese non titolari di autorizzazioni CEMT e facenti parte di Consorzi o Cooperative)

Numero d'iscrizione all'albo
____
Numero licenza comunitaria
____
Codice fiscale dell'impresa
____

AL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI COSE – APC 3
VIA CARACI, 36
00157 ROMA

OGGETTO: Anno............- Domanda di autorizzazioni CEMT.

La sottoscritta impresa...con sede in ....Via.. n...........cap.....................telefono.....................fax............................., consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace,

CHIEDE

- il rilascio di n.... autorizzazione CEMT per l'anno.......

DICHIARA

- di essere iscritta all'Albo degli Autotrasportatori in conto terzi al n......................e di essere in regola con la vigente normativa relativa al requisito della capacità professionale per esercitare il trasporto internazionale di merci;
- di avere effettuato nel triennio precedente la seguente attività di trasporto internazionale:

Anno	n° viaggi	Relazione di traffico	Transiti	Uff.di rilascio
____	____	____	____	____
____	____	____	____	____
____	____	____	____	____
____	____	____	____	____

- di avere in disponibilità n. ....veicoli del tipo "più verde e sicuro" (Nox 7) che utilizzerà con le autorizzazioni CEMT, oltre a n......veicoli di tipo tradizionale (il tutto come da elenco allegato);

- di essere titolare **attualmente** di assegnazione fissa sulle seguenti relazioni bilaterali:

____________________ ______________________________

____________________ ______________________________

- di essere iscritta nel registro T.I.R. al numero.........;
- di avere effettuato nell'anno **in corso** viaggi di assegnazione fissa sulle seguenti relazioni di traffico per il numero accanto a ciascuna indicato:

____________________ ______________________________

____________________ ______________________________

- di avere effettuato nell'anno **in corso** viaggi triangolari o "paesi terzi" sulle seguenti relazioni di traffico per il numero accanto a ciascuna indicato:

____________________ ______________________________

____________________ ______________________________

La sottoscritta impresa chiede che il punteggio relativo ai propri requisiti venga accreditato in favore del Consorzio o Cooperativa ....
iscritta alla sezione speciale dell'Albo con il n. ....di cui la scrivente è socia..

Dichiara di essere a conoscenza che la presente istanza non potrà essere considerata per una valutazione individuale.

Roma,

....
Firma leggibile del legale rappresentante

Il sottoscritto ....ha incaricato per la trattazione della presente domanda l'agenzia/associazione.........................che accetta.

Firma leggibile per accettazione Firma leggibile del legale rappresentante

00A4098

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 15 febbraio 2000.

Elenco dei Paesi ammessi a beneficiare dei contributi previsti dalla legge 26 febbraio 1992, n. 212, e successive modificazioni. (Deliberazione n. 13/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, ed in particolare l'art. 16, concernente l'istituzione del CIPE, Comitato interministeriale per la programmazione economica, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato;

Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 212, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, concernente le attribuzioni del CIPE

Visto l'art. 22, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, che, nel modificare l'art. 1 della legge n. 212/1992 citata, ha demandato al CIPE il compito di individuare annualmente, con apposita delibera, i paesi ammessi a beneficiare dei contributi erogabili ai sensi della predetta legge;

Visto l'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente le competenze del CIPE;

Vista la deliberazione n. 63 del 9 luglio 1998 concernente il regolamento interno di questo Comitato, emanato ai sensi dell'art. 1, commi 3 e 5, del predetto decreto-legge n. 430/1997

Vista la successiva delibera n. 141 del 6 agosto 1999 con la quale è stato approvato il regolamento concernente il riordino delle competenze di questo Comitato;

Su proposta del Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministero del commercio con l'estero;

Delibera:

Nel corso del 2000 i Paesi ammessi a beneficiare dei contributi previsti dalla legge 26 febbraio 1992, n. 212, sono i seguenti: Azerbaijan, Albania, Macedonia, Lettonia, Estonia, Lituania, Polonia, Moldova, Slovenia, Repubblica Ceca, Ungheria, Romania, Croazia, Bulgaria, Federazione Russa, Ucraina, Georgia, Armenia, Slovacchia, Kazakistan, Uzbekistan, Kirghizistan, Libia, Tunisia, Algeria, Marocco e Egitto.

Roma, 15 febbraio 2000

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti il 31 marzo 2000
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 321

00A4129

DELIBERAZIONE 15 febbraio 2000.

Fondo sanitario nazionale 1999 - parte corrente assistenza sanitaria agli stranieri presenti nel territorio nazionale, art. 33 legge 6 marzo 1998, n. 40. (Deliberazione n. 15/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 1, comma 143, della legge n. 662/1996, in base al quale sono state elevate le misure del concorso, da parte delle regioni Sicilia e Sardegna, al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previste dall'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificate dall'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le province autonome di Trento e di Bolzano, la regione Val d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge n. 724/1994 e dell'art. 1, comma 144, della citata legge n. 662/1996, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Vista la legge 6 marzo 1998, n. 40, concernente la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto l'art. 33, ultimo comma, della predetta legge n. 40/1998, in base al quale la copertura degli oneri relativi alle prestazioni contemplate nel comma 3 del medesimo articolo è posta a carico delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale;

Vista l'ordinanza del Ministro della sanità in data 15 novembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 269 del 16 novembre 1996, concernente prestazioni sanitarie agli stranieri temporaneamente presenti in Italia;

Vista la propria delibera in data 6 agosto 1999, n. 127, concernente la quota di parte corrente del Fondo sanitario nazionale 1999 che si richiama integralmente;

Vista la proposta del Ministero della sanità in data 31 gennaio 2000, concernente l'assegnazione alle regioni interessate, a valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1999, della somma di lire 60 miliardi per il finanziamento dell'assistenza sanitaria agli stranieri temporaneamente presenti nel territorio dello Stato;

Tenuto conto che il riparto proposto dal Ministero della sanità si basa sulle domande di regolarizzazione e sul numero stimato degli stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno;

Vista l'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 20 gennaio 2000;

Delibera:

A valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1999 - parte corrente - è assegnata alle regioni, per le finalità indicate in premessa, la somma di lire 60 miliardi (€ 30.987).

La predetta somma è ripartita come da allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 15 febbraio 2000

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti il 31 marzo 2000
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 327

FONDO SANITARIO NAZIONALE 1999 - PARTE CORRENTE -
ASSISTENZA SANITARIA AGLI EXTRACOMUNITARI (Art. 33 legge n. 6 marzo 1998, n. 40)

(milioni di lire e di euro)

REGIONI	Istanze di regolarizzazione presentate		Stima minima irregolari		TOTALE	
	A	%	B	%	Lire	Euro
Piemonte	29.952	7,70%	4.633	8,11%	4.743	2,450
Lombardia	112.569	28,94%	13.616	23,83%	15.831	8,176
Veneto	28.707	7,38%	4.275	7,48%	4.459	2,303
Liguria	10.121	2,60%	1.224	2,14%	1.423	0,735
Emilia-Romagna	19.008	4,89%	4.048	7,09%	3.592	1,855
Toscana	34.961	8,99%	2.751	4,81%	4.141	2,139
Umbria	7.204	1,85%	953	1,67%	1.056	0,545
Marche	5.444	1,40%	909	1,59%	897	0,463
Lazio	79.432	20,42%	11.499	20,13%	12.164	6,282
Abruzzo	5.657	1,45%	1.006	1,76%	965	0,498
Molise	429	0,11%	117	0,20%	95	0,049
Campania	28.767	7,40%	4.491	7,86%	4.577	2,364
Puglia	11.629	2,99%	2.576	4,51%	2.249	1,162
Basilicata	1.200	0,31%	266	0,47%	232	0,120
Calabria	3.475	0,89%	1.450	2,54%	1.029	0,531
Sicilia*	7.972	2,05%	2.807	4,91%	2.089	1,079
Sardegna *	2.446	0,63%	513	0,90%	458	0,237
TOTALE . . .	388.973	100,00%	57.134	100,00%	60.000	30,987

* Al netto delle riduzioni di legge. Gli importi originari erano rispettivamente, per le colonne A e B:

Sicilia	13.864	4.882
Sardegna	3.445	723

00A4130

COMITATO DELL'ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI

DELIBERAZIONE 1° febbraio 2000.

Criteri per l'iscrizione all'albo nella categoria 7 - gestione di impianti mobili per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti.

IL COMITATO DELL'ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Visto l'art. 30, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed in particolare, il comma 4, che individua, tra le imprese tenute ad iscriversi all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, in prosieguo denominato albo, le imprese che intendono effettuare attività di gestione di impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti;

Visto, altresì, l'art. 28, comma 7, del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che disciplina le procedure autorizzative per la gestione degli impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti;

Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'albo, ed in particolare l'art. 6, comma 1, lettera *b)*, che attribuisce alla competenza del Comitato nazionale dell'albo la determinazione dei criteri per l'iscrizione nelle diverse categorie e classi;

Considerato che l'iscrizione all'albo è subordinata al possesso dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria di cui all'art. 11 del decreto 28 aprile 1998, n. 406;

Ritenuto di dover fissare i requisiti minimi per l'iscrizione all'albo nella categoria 7: gestione di impianti mobili per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti;

Ritenuto, al tal fine, di ripartire le attività di cui alla categoria 7 in:

a) gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero dei rifiuti non pericolosi;

b) gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi.

Delibera:

Art. 1.

1. Le imprese che intendono iscriversi all'albo nella categoria 7 devono corredare la domanda d'iscrizione all'albo di cui all'art. 12, comma 1, del decreto 28 aprile 1998, n. 406, con la seguente, ulteriore documentazione:

a) copia autentica dell'autorizzazione regionale rilasciata ai sensi dell'art. 28, comma 7, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

b) relazione sui costi annuali di gestione dell'impianto o degli impianti gestiti o che si intendono gestire.

2. La dotazione minima di personale è costituita da:

a) il titolare di impresa individuale;

b) i lavoratori dipendenti;

c) i collaboratori in via coordinata e continuativa;

d) i soci delle società purché prestatori d'opera all'interno dell'impresa.

3. I requisiti di cui al comma 2 sono individuati in sede di iscrizione alla sezione regionale competente in relazione alla tipologia dell'impianto mobile o degli impianti mobili ed al personale necessario per la gestione dei medesimi.

4. I requisiti del responsabile tecnico delle imprese che intendono iscriversi all'albo nella categoria 7 sono individuati nell'allegato sotto la lettera *A*.

5. Il requisito di capacità finanziaria per l'iscrizione di cui al comma 1 si intende soddisfatto per un importo pari ad almeno un'annualità del costo di gestione dell'impianto o degli impianti gestiti o che si intendono gestire. Tale requisito è dimostrato con le modalità di cui all'art. 11, comma 2, del decreto 28 aprile 1998, n. 406, ovvero mediante la presentazione di un'attestazione di affidamento bancario rilasciata da istituti di credito o da società finanziarie con capitale sociale non inferiore a lire 5 miliardi secondo lo schema allegato sotto la lettera *B.*

Art. 2.

L'efficacia della presente deliberazione decorre dalla data di entrata in vigore del decreto riguardante le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato di cui all'art. 30, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Roma, 1° febbraio 2000

Il presidente: PERNICE

ALLEGATO A

REQUISITI RESPONSABILE TECNICO CATEGORIA 7

	CLASSE F < a 3.000 t/a	CLASSE E > o = a 3.000 e < a 6.000 t/a	CLASSE D > o = a 6.000 e < a 15.000 t/a	CLASSE C > o = a 15.000 e < a 60.000 t/a	CLASSE B > o = a 60.000 e < a 200.000 t/a	CLASSE A > o = a 200.000 t/a
Impianti mobili di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi	D+2aa/L+1a/CF+2aa	D+2aa/L+1a/CF+2aa	D+4aa/L+2aa/CF+4aa	D+5aa/L+2aa/CF+5aa	L + 3 aa / CF + 9 aa	L + 3 aa/CF + 9 aa
Impianti mobili di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi	L(*) + 1 a / CF + 3 aa	L(*)+1a/D.U.+1a/CF+3aa	L(*)+5aa/D.U.+5aa/CF+15aa	L(*)+5aa/D.U.+5aa/CF+15aa	L(*)+5aa/D.U.+5aa/CF+15aa	L(*)+5aa/D.U.+5aa/CF+15 aa

LEGENDA

D = Diploma di scuola media superiore
L = Diploma di laurea o Laurea breve
D.U. = Diploma universitario
CF = Corso di formazione
(*) = Laurea in chimica o in ingegneria
aa = Anni di esperienza maturata nel settore di attività

ALLEGATO B

ATTESTAZIONE

A RICHIESTA DELL'INTERESSATO SI ATTESTA CHE QUESTO **ISTITUTO** O **SOCIETA'** HA CONCESSO AL SIG..NELLA FORMA TECNICA DI....................................UN AFFIDAMENTO DI L......................

00A4055

DELIBERAZIONE 1° febbraio 2000.

Criteri per l'iscrizione all'albo nella categoria 10 - bonifica dei beni contenenti amianto.

IL COMITATO DELL'ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Visti la legge 27 marzo 1992, n. 257, e il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 ottobre 1994, n. 251);

Visti, in particolare l'art. 10, comma 2, lettera *h)*, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e l'art. 10 del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 ottobre 1994, n. 251);

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Visto l'art. 30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che individua, tra le imprese tenute ad iscriversi all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, in prosieguo denominato albo, le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei beni contenenti amianto;

Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'albo, ed in particolare l'art. 6, comma 1, lettera *b)*, che attribuisce alla competenza del Comitato nazionale dell'albo la determinazione dei criteri per l'iscrizione nelle diverse categorie e classi;

Considerato che l'iscrizione all'albo è subordinata al possesso dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria di cui all'art. 11 del decreto 28 aprile 1998, n. 406;

Ritenuto di dover fissare i requisiti minimi per l'iscrizione all'albo nella categoria 10 riguardante le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei beni contenenti amianto;

Ritenuto, al tal fine, di ripartire le attività di cui alla categoria 10 in:

a) attività di bonifica di beni contenenti amiento effettuata sui seguenti materiali: cementi-amianto, materiali plastici contenenti amianto, materiali contaminati da amianto, materiali d'attrito a base di amianto, materiali contenenti amianto ottenuti da trattamenti di inertizzazione convalidati dalla commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto;

b) attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: pannelli contenenti amianto, coppelle di amianto, carte e cartoni a base di amianto, tessuti e corde a base di amianto, filtri in amianto, materiali con amianto applicati a spruzzo o a cazzuola, feltri e materassini di amianto;

Delibera:

Art. 1.

1. Ai fini dell'iscrizione all'albo, le attività di cui alla categoria 10 dell'art. 8 del decreto 28 aprile 1998, n. 406, sono ripartite, in:

a) attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: cementi-amianto, materiali plastici contenenti amianto, materiali contaminati da amianto, materiali d'attrito a base di amianto, materiali contententi amianto ottenuti da trattamenti di inertizzazione convalidati dalla commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto;

b) attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: pannelli contenenti amianto, coppelle di amianto, carte e cartoni a base di amianto, tessuti e corde a base di amianto, filtri in amianto, materiali con amianto applicati a spruzzo o cazzuola, feltri e materassini di amianto.

Art. 2.

1. Le imprese che, anche ai fini dell'obbligo della presentazione dei progetti di bonifica ai sensi del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, intendono iscriversi all'albo nella categoria 10 devono essere in possesso dei requisiti di cui alla tabella allegata sotto la lettera *A*.

2. I requisiti professionali del responsabile tecnico delle imprese che intendono iscriversi all'albo nella categoria 10 sono individuati nell'allegato *B*.

3. Le imprese che intendono iscriversi all'albo nella categoria 10 devono produrre, in sede di presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione in merito alla conformità dell'impresa stessa alle norme dettate dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277. Tali imprese devono, altresì, documentare di essersi conformate alla legislazione vigente in materia di sicurezza, con l'individuazione del responsabile della sicurezza, producendo copia della comunicazione effettuata ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

4. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 10, comma 2, lettera *h)*, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e l'art. 10, del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 ottobre 1994, n. 251), che disciplinano l'abilitazione degli addetti alle attività di rimozione e di smaltimento dell'amianto.

Art. 3.

1. Il requisito di capacità finanziaria per l'iscrizione di cui all'art. 1 si intende soddisfatto con gli importi di cui all'allegato *C*. Tale requisito è dimostrato con le modalità di cui all'art. 11, comma 2, del decreto 28 aprile 1998, n. 406, ovvero mediante la presentazione di un'attestazione di affidamento bancario rilasciata da istituti di credito o da società finanziarie con capitale sociale non inferiore a lire 5 miliardi, secondo lo schema allegato sotto la lettera *D*, o da una dichiarazione concernente la cifra di affari, globale e distinta per lavori, dell'impresa, per gli ultimi cinque esercizi.

Art. 4.

1. L'efficacia della presente deliberazione decorre dalla data di entrata in vigore del decreto riguardante le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato di cui all'art. 30, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, comma 8, del medesimo decreto legislativo.

Roma, 1° febbraio 2000

Il presidente: PERNICE

ALLEGATO A

VALORE ATTREZZATURE MINIME CATEGORIA 10

	CLASSE E fino a L. 100.000.000	CLASSE D fino a L. 800.000.000	CLASSE C fino a L. 3.000.000.000	CLASSE B fino a L. 15.000.000.000	CLASSE A oltre L. 15.000.000.000
CAT. 10A	L. 5.000.000	L. 5.000.000	L. 15.000.000	L. 75.000.000	L. 100.000.000
CAT. 10B	L. 25.000.000	L. 25.000.000	L. 60.000.000	L. 300.000.000	L. 350.000.000

Elenco delle tipologie delle attrezzature minime previste per la cat. 10A

1. Aspiratori con filtri assoluti;
2. Dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie (maschere);
3. Airless (pompe per spruzzare incapsulanti)

Elenco delle tipologie delle attrezzature minime previste per la cat. 10B

1. Impianti di estrazione ed estrattori d'aria, dotati di filtri assoluti;
2. Unità decontaminazione anche modulari/prefabbricate;
3. Unità filtrazione acqua;
4. Aspiratori con filtri assoluti;
5. Dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie (maschere);
Airless (pompe per spruzzare incapsulanti);
7. Campionatori d'aria personali e ambientali;
8. Misuratori di depressione;
9. Generatori di fumo;
10. Unità di riscaldamento acque.

NOTA:

All'atto della richiesta d'iscrizione, l'impresa deve fornire le schede tecniche con la descrizione.
delle attrezzature, relativamente alla classe richiesta, ed il numero delle stesse

ALLEGATO B

REQUISITI RESPONSABILE TECNICO CATEGORIA 10

	CLASSE E fino a L. 100.000.000	CLASSE D fino a L. 800.000.000	CLASSE C fino a L. 3.000.000.000	CLASSE B fino a L. 15.000.000.000	CLASSE A oltre L. 15.000.000.000
CAT. 10 A	D + 2 aa/L + 1 a/CF+ 2 aa	D+ 5 aa/L+ 2 aa/CF+ 5 aa	D+ 5 aa/L+ 2 aa/CF+ 5 aa	L + 5 aa/CF+ 7 aa	L + 5 aa/CF+ 7 aa
CAT. 10 B	D + 3 aa/L+ 1 a/CF+ 3 aa	L+ 5 aa/D.U.+ 5 aa/CF+ 5 aa	L+ 5 aa/D.U.+ 5 aa/CF+ 5 aa	L + 5 aa/CF+ 7 aa	L + 5 aa/CF+ 7 aa

LEGENDA

D = Diploma di Geometra o Perito Industriale o Perito chimico
L = Diploma di laurea in Ingegneria o Architettura o Chimica Industriale
D.U. = Diploma Universitario in Ing. o Chimica Industriale
CF = Corso di formazione
aa = Anni di esperienza maturata nello specifico settore

NOTE:

1. L'esperienza maturata in una classe di iscrizione viene riconosciuta valida ai fini dell'iscrizione nella classe superiore;

2. L'esperienza maturata nell'attività di bonifica di materiali di cui alla categoria 10A è ritenuta idonea per l'iscrizione nella classe e) relativa alle attività di bonifica di materiali di cui alla categoria 10B.
3. L'incarico di responsabile tecnico delle imprese in attività alla data di entrata in vigore del decreto 28 aprile 1998, n. 406, può essere assunto dal legale rappresentante dell'impresa, anche in assenza dei requisiti di cui alla presente deliberazione. In tal caso le imprese interessate hanno l'obbligo di soddisfare tali requisiti entro cinque anni dalla data d'iscrizione.

ALLEGATO C

CAPACITA' FINANZIARIA CATEGORIA 10

	CLASSE E fino a L. 100.000.000	CLASSE D fino a L. 800.000.000	CLASSE C fino a L. 3.000.000.000	CLASSE B fino a L. 15.000.000.000	CLASSE A oltre L. 15.000.000.000
CAT. 10A	L. 45.000.000	L. 85.000.000	L. 295.000.000	L. 1.555.000.000	L. 2.100.000.000
CAT. 10B	L. 65.000.000	L. 105.000.000	L. 340.000.000	L. 1.780.000.000	L. 2.350.000.000

ALLEGATO D

ATTESTAZIONE

A RICHIESTA DELL'INTERESSATO SI ATTESTA CHE QUESTO **ISTITUTO** O **SOCIETA'** HA CONCESSO AL SIG...NELLA FORMA TECNICA DI..................................UN AFFIDAMENTO DI L......................

00A4056

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 2 marzo 2000.

Direttiva concernente la disciplina dei livelli specifici e generali di qualità commerciale dei servizi di distribuzione e di vendita del gas. (Deliberazione n. 47/2000).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 2 marzo 2000;

Premesso che:

l'art. 2, comma 12, lettera *g)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995), prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) controlli lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili, determinando altresì i casi di indennizzo automatico da parte del soggetto esercente il servizio nei confronti dell'utente ove il medesimo soggetto non rispetti le clausole contrattuali o eroghi il servizio con livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti nel regolamento di servizio di cui al comma 37 del medesimo art. 2, nel contratto di programma ovvero ai sensi della lettera *h)* del medesimo art. 2, comma 12;

l'art. 2, comma 12, lettera *h)*, della legge n. 481/1995 prevede che l'Autorità emani le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente;

con delibera dell'Autorità 18 dicembre 1998, n. 154/1998 (di seguito: delibera n. 154/1998), è stato avviato il procedimento per la formazione di provvedimenti di cui all'art. 2, comma 12, lettere *g)* e *h)*, della legge n. 481/1995, in tema di qualità del servizio del gas;

Visti:

la legge n. 481/1995, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità;

la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante norme per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e successive modificazioni e integrazioni;

l'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante norme per il riordino e potenziamento di meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale approvato dal Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2000;

Visti:

il decreto del Ministro dell'interno 24 novembre 1984 recante norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1995, recante lo schema generale di riferimento della Carta dei servizi del settore gas, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 223 del 23 settembre 1995;

la delibera dell'Autorità 30 maggio 1997, n. 61/1997, recante disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

il documento «Risultati dell'indagine sulla soddisfazione e sulle aspettative degli utenti domestici di energia elettrica e di gas», approvato dall'Autorità in data 24 novembre 1998 (prot. AU/1998/217);

il documento «Rapporto sulla qualità del servizio gas nel 1997», approvato dall'Autorità in data 24 novembre 1998 (prot. AU/1998/219);

il documento «Rapporto sulla qualità del servizio gas nel 1998», approvato dall'Autorità in data 9 febbraio 2000 (prot. AU/00/019);

Considerati gli esiti del procedimento avviato con la delibera n. 154/1998, in particolare le osservazioni scritte dei soggetti interessati e gli elementi acquisiti nel corso delle audizioni;

Ritenuto che:

sia opportuno definire livelli specifici e generali di qualità commerciale dei servizi di distribuzione e di vendita del gas a mezzo di reti a media e a bassa pressione e, a tal fine, indicatori di qualità dei servizi medesimi, determinando modalità di registrazione delle prestazioni fornite dagli esercenti su richiesta degli utenti;

sia opportuno assicurare l'uniformità e la completezza delle modalità di misura dei tempi di esecuzione delle prestazioni richieste dagli utenti al fine di garantire una adeguata qualità commerciale del servizio e di introdurre indennizzi automatici da corrispondere agli utenti in caso di mancato rispetto dei livelli specifici di qualità che tengano conto della tempestività e della puntualità nell'esecuzione di dette prestazioni;

sia opportuno prevedere la possibilità che gli esercenti definiscano anche su base locale livelli specifici e generali di qualità commerciale, che comportino prestazioni migliori rispetto ai livelli di qualità definiti nel presente provvedimento, o che si riferiscano a prestazioni non previste dallo stesso, anche previo accordo con associazioni di consumatori;

sia opportuno estendere a tutti gli esercenti gli obblighi di pronto intervento, a ragione della rilevanza che tale attività riveste ai fini della salvaguardia della sicurezza fisica del servizio;

sia necessario prevedere gradualità nei tempi di applicazione della nuova direttiva, al fine di assicurare ai soggetti esercenti un congruo periodo di tempo per adeguare le modalità operative ed i sistemi informativi facendo fronte agli obblighi da essa derivanti;

sia opportuno in sede di prima attuazione della nuova direttiva prevederne l'applicazione solo agli esercenti che, alla data del 31 dicembre 1999, abbiano un numero di utenti alimentati con gas a bassa pressione superiore a cinquemila;

Delibera:

Titolo I

DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si applicano le seguenti definizioni:

a) «Autorità» è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge n. 481/1995;

b) «distribuzione» è l'attività di trasporto del gas a mezzo di reti a media e a bassa pressione per la fornitura agli utenti, in particolare a mezzo di reti urbane;

c) «esercente» è l'esercente il servizio di distribuzione e di vendita o di sola vendita al fine della fornitura del gas ad utenti a mezzo di reti a media e a bassa pressione;

d) «utente» è il cliente finale o il consumatore, allacciato alla rete a media o a bassa pressione e alimentato in bassa pressione, che acquista gas per uso proprio ivi compreso ogni altro soggetto che richiede all'esercente l'esecuzione di una prestazione relativa ai servizi di distribuzione e di vendita o di sola vendita del gas a mezzo di reti a media o a bassa pressione, anche se tale soggetto non ha ancora stipulato con l'esercente un contratto riguardante la prestazione;

e) «livello specifico di qualità» è il livello di qualità riferito alla singola prestazione da garantire all'utente;

f) «livello generale di qualità» è il livello di qualità riferito al complesso delle prestazioni;

g) «servizio» è il servizio di distribuzione e di vendita o di sola vendita del gas a mezzo di reti a media e a bassa pressione;

h) «avviamento del servizio nel comune» è il periodo di tempo compreso tra la data di attivazione della fornitura del gas al primo utente servito dall'esercente nel comune considerato e il 31 dicembre del secondo anno solare successivo a quello in cui viene attivata la fornitura al primo utente nel medesimo comune;

i) «pressione» è la pressione relativa del gas;

j) «bassa pressione» (BP) è:

(i) la pressione del gas non superiore a 0,04 bar (7ª specie) nel caso in cui il gas distribuito sia gas naturale o gas manifatturato;

(ii) la pressione del gas non superiore a 0,07 bar (7ª specie) nel caso in cui il gas distribuito sia gas di petrolio liquefatti;

k) «condotta» è l'insieme di tubazioni, curve, raccordi ed accessori uniti tra di loro per la distribuzione del gas;

l) «organo di presa» è la parte di impianto di derivazione di utenza con cui si realizza il collegamento dell'allacciamento interrato alla condotta stradale ed il prelievo del gas;

m) «impianto di derivazione di utenza o allacciamento» è il complesso di tubazioni con dispositivi ed elementi accessori costituenti le installazioni necessarie a fornire il gas all'utente; esso ha inizio dall'organo di presa (compreso) e si estende fino al gruppo di misura (escluso); in assenza del gruppo di misura, l'impianto di derivazione di utenza finisce all'organo di intercettazione terminale (incluso) della derivazione stessa; esso comprende l'eventuale gruppo di riduzione;

n) «allacciamento interrato» è la parte di impianto di derivazione di utenza o di impianto di allacciamento, prevalentemente interrata, compresa tra l'organo di presa e l'uscita dal terreno in corrispondenza del fabbricato da servire;

o) «gruppo di riduzione» è il complesso (assiemato) costituito da regolatori di pressione, da apparecchi ausiliari, da tubazioni, da raccordi e pezzi speciali, aventi la funzione di ridurre la pressione del gas canalizzato da un valore di entrata variabile a un valore di uscita predeterminato fisso o variabile;

p) «gruppo di misura» è la parte dell'impianto di alimentazione dell'utente che serve per l'intercettazione, per la misura del gas e per il collegamento all'impianto interno dell'utente; il gruppo di misura comprende un eventuale correttore dei volumi misurati;

q) «punto di consegna» è il punto di confine tra l'impianto di proprietà dell'esercente o gestito dall'esercente e l'impianto di proprietà dell'utente;

r) «esecuzione di lavori semplici» è:

(i) per gli utenti allacciati alla rete di bassa pressione, la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d'arte, su richiesta dell'utente, dell'allacciamento in bassa pressione, che non necessiti dell'installazione di un gruppo di riduzione e che sia di proprietà dell'esercente o gestito da esso, eseguita con un intervento limitato all'allacciamento medesimo ed eventualmente al gruppo di misura;

(ii) per gli utenti allacciati alla rete di media pressione ed alimentati in bassa pressione e per i quali è prevista l'installazione di un gruppo di misura fino alla classe G 6 compresa, la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d'arte, su richiesta dell'utente, dell'allacciamento, che sia di proprietà dell'esercente o gestito da esso, eseguita con un intervento limitato all'allacciamento medesimo ed eventualmente al gruppo di misura;

s) «esecuzione di lavori complessi» è la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d'arte, su richiesta dell'utente, dell'allacciamento e/o di condotte di proprietà dell'esercente o gestiti da esso, in tutti i casi non riconducibili all'esecuzione di lavori semplici;

t) «completamento del lavoro richiesto» è la realizzazione, a regola d'arte, del lavoro richiesto dall'utente, comprese l'installazione del gruppo di misura e l'attivazione della fornitura ove richiesta contestualmente;

u) «atti di terzi» sono le concessioni, autorizzazioni o servitù il cui ottenimento è necessario per l'esecuzione della prestazione da parte dell'esercente, escluse le concessioni, autorizzazioni o servitù la cui richiesta spetta all'utente;

v) «tempo per l'ottenimento degli atti di terzi» è il tempo intercorrente tra la data di richiesta dell'atto presentata per ultima e la data di ricevimento dell'atto perfezionatosi per ultimo, quale essa risulta dal protocollo dell'esercente;

w) «attivazione della fornitura» è l'avvio dell'alimentazione del punto di consegna, a seguito o di un nuovo contratto di fornitura, o di modifica delle condizioni contrattuali, o di subentro ad una fornitura preesistente disattivata, attraverso interventi limitati al gruppo di misura, inclusa l'eventuale installazione o sostituzione del gruppo di misura medesimo;

x) «disattivazione della fornitura su richiesta dell'utente» è la sospensione dell'alimentazione del punto di consegna a seguito della disdetta del contratto da parte dell'utente con sigillatura o rimozione del gruppo di misura;

y) «riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità» è il ripristino dell'alimentazione del punto di consegna che pone fine, a fronte del pagamento da parte dell'utente moroso delle somme dovute, alla sospensione della fornitura effettuata dall'esercente nel rispetto delle procedure di preavviso previste dalla normativa vigente e dai provvedimenti dell'Autorità in particolare, dalle clausole contrattuali e dal regolamento di servizio predisposto dall'esercente ai sensi dell'art. 2, comma 37, della legge n. 481/1995;

z) «verifica del gruppo di misura» è l'accertamento del corretto funzionamento del gruppo di misura con riferimento a quanto previsto dalla normativa tecnica vigente;

aa) «verifica della pressione di fornitura» è l'accertamento del livello di pressione nel punto di consegna con riferimento a quanto previsto dalla normativa tecnica vigente;

bb) «reclamo scritto» è ogni comunicazione scritta presentata presso uno sportello, ufficio periferico o sede centrale dell'esercente con la quale l'utente esprime lamentele circa la non coerenza del servizio ottenuto con le sue aspettative in merito ad uno o più requisiti definiti da leggi o provvedimenti amministrativi, dal contratto di fornitura sottoscritto, dal regolamento di servizio, ovvero circa ogni altro aspetto relativo ai rapporti tra esercente ed utente;

cc) «richiesta di informazioni scritta» è ogni comunicazione scritta, presentata presso uno sportello, ufficio periferico o sede centrale dell'esercente, con la quale l'utente formula una richiesta di informazioni in merito al servizio ottenuto o alle caratteristiche del gas fornito;

dd) «lettura» è la rilevazione da parte dell'esercente dei dati espressi dal totalizzatore numerico del gruppo di misura, o dall'eventuale correttore dei volumi misurati, al fine di quantificare a consuntivo i consumi dell'utente;

ee) «autolettura» è la rilevazione da parte dell'utente e la conseguente comunicazione all'esercente dei dati espressi dal totalizzatore numerico del gruppo di misura, o dell'eventuale correttore dei volumi misurati;

ff) «data di ricevimento della richiesta» è:

(i) per le richieste scritte, la data risultante dal protocollo dell'esercente;

(ii) per le richieste avanzate per via telefonica o telematica, la data di inserimento della richiesta nel sistema informativo dell'esercente;

(iii) per le richieste presentate presso sportelli, uffici periferici o sede centrale dell'esercente, la data riportata su appositi moduli predisposti dall'esercente, ovvero la data di inserimento della richiesta nel sistema informativo dell'esercente;

gg) «data di comunicazione di ultimazione dei lavori da realizzarsi a cura dell'utente» è:

(i) per le comunicazioni scritte, la data risultante dal protocollo dell'esercente;

(ii) per le comunicazioni trasmesse per via telefonica o telematica, la data di inserimento della comunicazione nel sistema informativo dell 'esercente;

(iii) per le comunicazioni presentate presso sportelli, uffici periferici o sede centrale dell'esercente, la data riportata su appositi moduli predisposti dall'esercente ovvero la data di inserimento della comunicazione nel sistema informativo dell'esercente;

hh) «conferma della richiesta della verifica del gruppo di misura» è l'accettazione da parte dell'utente degli oneri previsti dall'esercente per il caso in cui sia accertato che il funzionamento del gruppo di misura è conforme alla normativa tecnica vigente;

ii) «conferma della richiesta della verifica della pressione di fornitura» è l'accettazione da parte dell'utente degli oneri previsti dall'esercente per il caso in cui sia accertato che il valore della pressione di fornitura è conforme alla normativa tecnica vigente;

jj) «data di ricevimento della conferma della richiesta di verifica» è:

(i) per le conferme scritte, la data risultante dal protocollo dell'esercente;

(ii) per le conferme trasmesse per via telefonica o telematica, la data di inserimento della comunicazione nel sistema informativo dell'esercente;

(iii) per le conferme presentate presso sportelli, uffici periferici o sede centrale dell'esercente, la data riportata su appositi moduli predisposti dall'esercente;

kk) «data di comunicazione» è la data di invio, quale risultante dal protocollo dell'esercente o dalla ricevuta del fax, del documento relativo alle prestazioni di cui ai successivi articoli 4, 5, 11, 12 e 13, ovvero la data di comunicazione all'utente, inserita nel sistema informativo dell'esercente, dell'avvenuta predisposizione del medesimo documento;

ll) «tipologia di utenza» è la tipologia di utenza in base alla classe del gruppo di misura installato; ai fini della presente direttiva sono previste tre tipologie:

(i) utenti per i quali sia installato un gruppo di misura fino alla classe G 6 compresa;

(ii) utenti per i quali sia installato un gruppo di misura dalla classe G 10 compresa e fino alla classe G 25 compresa;

(iii) utenti per i quali sia installato un gruppo di misura non inferiore alla classe G 40 compresa;

mm) «appuntamento personalizzato» è l'appuntamento fissato, su richiesta dell'utente, in data successiva a quella proposta dall'esercente.

Art. 2.

Ambito di applicazione

2.1. La presente direttiva impone a tutti gli esercenti livelli specifici e generali di qualità commerciale del servizio e, in caso di mancato rispetto dei livelli specifici di qualità, indennizzi automatici all'utente da parte dell'esercente, limitatamente agli utenti alimentati in bassa pressione, come definiti dal precedente art. 1, lettera *d)*. La presente direttiva impone altresì a tutti gli esercenti obblighi di registrazione e di informazione come definiti dai successivi articoli 27, 28, 29 e 30.

2.2. Sono esonerati dall'applicazione della presente direttiva gli esercenti che siano responsabili del servizio in comuni nei quali è in corso la fase di avviamento. Nel periodo di prima attuazione della presente direttiva, intercorrente tra la sua data di entrata in vigore e il 31 dicembre 2002, sono esonerati dalla sua applicazione, con esclusione di quanto previsto dal successivo art. 33, comma 33.1, gli esercenti che, alla data del 31 dicembre 1999, forniscono un numero di utenti alimentati in bassa pressione inferiore o uguale a 5.000.

2.3. Nel corso del periodo di prima attuazione della presente direttiva, l'Autorità effettua una verifica sulla base dei dati forniti dagli esercenti ai sensi del successivo art. 29. In base a tale verifica, l'Autorità valuta modalità e tempi per l'estensione dell'applicazione della stessa direttiva anche agli esercenti che in sede di prima attuazione erano stati esonerati.

2.4. L'esercente può definire livelli specifici e generali di qualità e indennizzi automatici diversi da quelli indicati nella presente direttiva, nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 32.

Titolo II

INDICATORI DI QUALITÀ COMMERCIALE DEL SERVIZIO

Art. 3.

Individuazione di indicatori di qualità commerciale del servizio

3.1. Nella definizione dei livelli specifici di qualità del servizio relativi ai fattori commerciali, si fa riferimento ai seguenti indicatori:

tempo di preventivazione per l'esecuzione di lavori semplici;

tempo di esecuzione di lavori semplici;

tempo di attivazione della fornitura;

tempo di disattivazione della fornitura su richiesta dell'utente;

tempo di riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità;

fascia di puntualità per gli appuntamenti con l'utente.

3.2. Nella definizione dei livelli generali di qualità del servizio relativi ai fattori commerciali, si fa riferimento ai seguenti indicatori:

tempo di preventivazione per l'esecuzione di lavori complessi;

tempo di esecuzione di lavori complessi;

tempo di risposta a richieste di rettifica di fatturazione;

tempo per l'effettuazione della verifica del gruppo di misura su richiesta dell'utente;

tempo per l'effettuazione della verifica della pressione di fornitura su richiesta dell'utente;

tempo di risposta motivata dell'esercente a reclami scritti o a richieste di informazione scritte;

tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento;

grado di rispetto degli appuntamenti con l'utente;

numero annuo di letture e autoletture per utente.

Art. 4.

Tempo di preventivazione per l'esecuzione di lavori semplici

4.1. Il tempo di preventivazione per l'esecuzione di lavori semplici è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento da parte dell'esercente della richiesta di preventivo e la data di comunicazione del preventivo all'utente.

4.2. Il preventivo per l'esecuzione di lavori semplici viene predisposto dall'esercente e comunicato all'utente per ogni richiesta di lavori semplici, con esclusione dei casi previsti dal successivo comma 4.4, indipendentemente dall'ammontare del contributo richiesto dall'esercente all'utente. Il preventivo contiene:

a) l'indicazione dei corrispettivi previsti per l'esecuzione del lavoro richiesto fino all'attivazione della fornitura, quest'ultima valorizzata separatamente, ove richiesta; nel caso in cui il corrispettivo debba essere determinato in modo analitico e non forfettario, il preventivo deve riportare le differenti componenti di costo, ed in particolare quelle relative alla manodopera e/o alle prestazioni di terzi, ai materiali, alle forniture e alle spese generali;

b) l'indicazione degli elementi necessari per l'esecuzione del lavoro richiesto, compresi i lavori che eventualmente devono essere realizzati a cura dell'utente e le concessioni, autorizzazioni o servitù che eventualmente lo stesso utente deve richiedere per consentire l'esecuzione del lavoro, con adeguata documentazione tecnica;

c) l'indicazione della documentazione che, in caso di accettazione del preventivo, l'utente deve presentare per l'attivazione della fornitura, ove richiesta;

d) la stima dei tempi previsti per l'ottenimento degli atti di terzi che sono eventualmente necessari per l'esecuzione del lavoro richiesto dall'utente;

e) l'indicazione del tempo massimo di esecuzione della prestazione richiesta, se tale prestazione è soggetta ad un livello specifico di qualità definito dalla presente direttiva, nonché l'indicazione dell'entità dell'indennizzo automatico dovuto dall'esercente all'utente in caso di mancato rispetto di tale livello specifico;

f) lo schema del contratto di fornitura che può essere eventualmente sottoscritto dall'utente.

4.3. Il preventivo per l'esecuzione di lavori semplici costituisce un'offerta irrevocabile con validità non inferiore a tre mesi. Nessun corrispettivo che non sia stato indicato nel preventivo può essere successivamente preteso dall'esercente nei confronti dell'utente per l'esecuzione dei lavori oggetto del preventivo medesimo.

4.4. L'esercente non è tenuto a predisporre e a comunicare all'utente il preventivo per l'esecuzione di lavori semplici nel caso in cui il punto di consegna non sia ubicato su strade, vie, piazze o altro luogo di passaggio, dove già esistono le condotte.

Art. 5.

Tempo di preventivazione per l'esecuzione di lavori complessi

5.1. Il tempo di preventivazione per l'esecuzione di lavori complessi è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento, da parte dell'esercente, della richiesta di preventivo e la data di comunicazione del preventivo all'utente.

5.2. Il preventivo per l'esecuzione di lavori complessi viene predisposto dall'esercente e comunicato all'utente per ogni richiesta di lavori complessi, con esclusione dei casi previsti dal successivo comma 5.5, indipendentemente dall'ammontare del contributo richiesto all'utente. Tale preventivo contiene quanto previsto dal precedente art. 4, comma 4.2.

5.3. Il preventivo per l'esecuzione di lavori complessi costituisce un'offerta irrevocabile con validità non inferiore a sei mesi. Nessun corrispettivo che non sia stato indicato in detto preventivo può essere successivamente preteso dall'esercente nei confronti dell'utente per l'esecuzione dei lavori oggetto del preventivo medesimo.

5.4. Qualora entro il tempo massimo di quaranta giorni lavorativi l'esercente non comunichi all'utente il preventivo per l'esecuzione di lavori complessi, l'esercente medesimo invia all'utente una comunicazione da cui risultino il nominativo ed il recapito della persona responsabile della predisposizione del preventivo per conto dell'esercente, nonché i tempi previsti per la predisposizione del preventivo medesimo.

5.5. L'esercente non è tenuto a predisporre e a comunicare all'utente il preventivo per l'esecuzione di lavori complessi nel caso in cui il punto di consegna non sia ubicato su strade, vie, piazze o altro luogo di passaggio, dove già esistono le condotte.

Art. 6.

Tempo di esecuzione di lavori semplici

Il tempo di esecuzione di lavori semplici è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente fra la data di perfezionamento del contratto mediante accettazione del preventivo da parte dell'utente e la data di completamento del lavoro richiesto.

Art. 7.

Tempo di esecuzione di lavori complessi

7.1. Il tempo di esecuzione di lavori complessi è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente fra la data di perfezionamento del contratto mediante accettazione del preventivo da parte dell'utente e la data di completamento del lavoro richiesto.

7.2. Qualora entro il tempo massimo di sessanta giorni lavorativi l'esercente non completi il lavoro richiesto, l'esercente medesimo invia all'utente una comunicazione da cui risultino il nominativo ed il recapito della persona responsabile per conto dell'esercente per la richiesta di esecuzione di lavori complessi, nonché i tempi previsti per il completamento del lavoro medesimo.

Art. 8.

Tempo di attivazione della fornitura

8.1. Il tempo di attivazione della fornitura è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di sottoscrizione del contratto di fornitura, previa presentazione, da parte dell'utente, di tutti gli atti e documenti necessari alla stipula del contratto, e la data di attivazione della fornitura.

8.2. La rilevazione del tempo di attivazione della fornitura non si effettua nel caso in cui la fornitura sia stata riattivata in seguito a sospensione per morosità dell'utente e nel caso in cui siano intervenute variazioni nella titolarità del contratto di fornitura che non richiedono intervento di attivazione, quali volture o subentri immediati.

Art. 9.

Tempo di disattivazione della fornitura su richiesta dell'utente

9.1. Il tempo di disattivazione della fornitura su richiesta dell'utente è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di richiesta di disattivazione della fornitura e la data di disattivazione della fornitura stessa.

9.2. La rilevazione del tempo di disattivazione della fornitura su richiesta dell'utente si effettua per tutti gli interventi di disattivazione della fornitura su richiesta dell'utente, compresi quelli che comportano la rimozione del gruppo di misura. Tale rilevazione non si effettua per le richieste di disattivazione presentate contestualmente alle richieste di riattivazione per variazioni nella titolarità del contratto di fornitura che non richiedono intervento di disattivazione, quali volture o subentri immediati.

Art. 10.

Tempo di riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità

Il tempo di riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità è il tempo, misurato in giorni feriali, intercorrente tra la data di pagamento da parte dell'utente presso l'esercente delle somme dovute, ovvero di comunicazione da parte dell'utente, mediante idonea documentazione, dell'avvenuto pagamento delle somme medesime, e la data di riattivazione della fornitura. L'esercente, prima di procedere alla riattivazione della fornitura, può richiedere all'utente l'esibizione del documento in originale da cui risulti l'avvenuto pagamento delle somme dovute.

Art. 11.

Tempo di risposta a richieste di rettifica di fatturazione

11.1. Il tempo di risposta a richieste di rettifica di fatturazione è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data della richiesta di rettifica e la data di comunicazione all'utente dell'esito delle verifiche al riguardo effettuate dall'esercente, ovvero di invio all'utente della bolletta recante la rettifica di fatturazione. L'esercente, su richiesta dell'utente, fornisce il calcolo dettagliato effettuato per la rettifica di fatturazione.

11.2. Nel caso in cui, in seguito alle verifiche effettuate, l'esercente comunichi all'utente l'avvenuta rettifica di fatturazione, anche in misura diversa da quella richiesta, l'accredito della somma non dovuta viene effettuato entro sessanta giorni solari dalla data di comunicazione all'utente del documento recante l'esito delle verifiche.

Art. 12.

Tempo per l'effettuazione della verifica del gruppo di misura su richiesta dell'utente

12.1. Il tempo per l'effettuazione della verifica del gruppo di misura su richiesta dell'utente è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente fra la data di ricevimento della conferma della richiesta di verifica del gruppo di misura e la data di comunicazione all'utente dell'esito della verifica.

12.2. Nei casi in cui, ai fini dell'effettuazione della verifica del gruppo di misura, sia necessario l'invio dello stesso presso laboratori qualificati, l'esercente invia all'utente una comunicazione, entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della conferma della richiesta di verifica del gruppo di misura, da cui risultino il nominativo ed il recapito della persona responsabile della verifica per conto dell'esercente ed i tempi previsti per la sua effettuazione.

12.3. L'esercente registra, nel rispetto di quanto stabilito dal successivo art. 27, l'esito delle verifiche del gruppo di misura. Qualora tali verifiche conducano all'accertamento di errori superiori ai limiti di errore ammissibili fissati dalla normativa tecnica vigente, l'esercente registra il tempo, espresso in giorni lavorativi, entro il quale ha provveduto alla sostituzione del gruppo di misura.

Art. 13.

Tempo per l'effettuazione della verifica della pressione di fornitura su richiesta dell'utente

13.1. Il tempo per l'effettuazione della verifica della pressione di fornitura su richiesta dell'utente è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento della conferma della richiesta di verifica della pressione di fornitura e la data di comunicazione all'utente dell'esito della verifica.

13.2. Nei casi in cui, ai fini della verifica della pressione di fornitura, sia necessaria l'installazione di apparecchi di registrazione, l'esercente invia all'utente una comunicazione, entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della conferma della richiesta di verifica della pressione di fornitura, da cui risultino il nominativo ed il recapito della persona responsabile della verifica per conto dell'esercente, nonché i tempi previsti per l'effettuazione della verifica stessa.

13.3. L'esercente registra, nel rispetto di quanto stabilito dal successivo art. 27, l'esito delle verifiche della pressione di fornitura. Qualora tali verifiche conducano all'accertamento di valori di pressione di fornitura non compresi nel campo di variazione fissato dalla normativa tecnica vigente, l'esercente è tenuto a registrare il tempo, espresso in giorni lavorativi, entro cui sono stati realizzati gli interventi per ripristinare valori corretti della pressione di fornitura.

Art. 14.

Tempo di risposta motivata dell'esercente a reclami scritti o a richieste di informazioni scritte

14.1. Il tempo di risposta motivata a reclami scritti o a richieste di informazioni scritte è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento del reclamo o della richiesta di informazioni e la data di invio della risposta motivata dell'esercente all'utente,. quale risultante dal protocollo dell'esercente o dalla ricevuta del fax o di altro strumento telematico.

14.2. La risposta motivata contiene il riferimento al reclamo scritto o alla richiesta di informazioni scritta, nonché l'indicazione del nominativo e del recapito della persona incaricata dall'esercente per fornire all'utente, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti. Nel caso di reclami scritti, la risposta motivata contiene l'indicazione delle cause di non coerenza del servizio per le quali è stato presentato il reclamo, nonché la descrizione delle eventuali azioni correttive poste in essere dall'esercente.

14.3. In occasione della presentazione di reclami scritti o di richieste di informazioni scritte, l'utente può richiedere di accedere, limitatamente ai dati che lo riguardano, alle informazioni e ai dati di cui al successivo art. 27, comma 27.1.

Art. 15.

Tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento

15.1. Il tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento è il tempo, misurato in minuti, intercorrente tra l'inizio della chiamata telefonica per pronto intervento e l'arrivo sul luogo di chiamata del personale incaricato dall'esercente per il pronto intervento.

15.2. La rilevazione del tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento si effettua solo per le segnalazioni relative alle seguenti situazioni:

a) dispersione di gas da rete di distribuzione, da impianti di derivazione di utenza, da gruppi di misura;

b) interruzione della fornitura di gas;

c) irregolarità della fornitura di gas;

d) danneggiamento della rete di distribuzione, degli impianti di derivazione di utenza e dei gruppi di misura.

15.3. L'esercente fornisce agli utenti per le chiamate di pronto intervento uno o più recapiti telefonici, attivi ventiquattro ore su ventiquattro, per tutto l'anno, adeguatamente pubblicizzati ed indicati con evidenza in bolletta in conformità a quanto previsto dai provvedimenti dell'Autorità ed in particolare dalla deliberazione 14 aprile 1999, n. 42/1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 110 del 13 maggio 1999 e sue modifiche ed integrazioni.

15.4. L'esercente deve disporre di adeguate risorse umane, materiali e tecnologiche per fronteggiare con tempestività le richieste di pronto intervento.

Art. 16.

Fascia di puntualità per gli appuntamenti con l'utente

16.1. La fascia di puntualità per gli appuntamenti con l'utente è il periodo di tempo, misurato in ore, entro il quale l'appuntamento può essere concordato con l'utente per effettuare un sopralluogo o un intervento ai fini dell'esecuzione delle prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità.

16.2. Al momento di concordare un appuntamento con l'utente, l'esercente è tenuto a fissare l'ora di inizio e l'ora di fine della fascia di puntualità per l'appuntamento concordato nel rispetto della fascia massima di puntualità di cui al successivo art. 21, comma 21.1, presentandosi nel luogo e nel periodo di tempo concordati con l'utente.

16.3. L'utente assicura la propria disponibilità a ricevere l'esercente per tutta la fascia di puntualità concordata con l'esercente medesimo.

Art. 17.

Appuntamenti personalizzati

17.1. L'esercente è tenuto a fissare, qualora l'utente lo richieda, un appuntamento personalizzato per l'effettuazione dell'intervento di esecuzione delle prestazioni di cui ai precedenti articoli 6, 8, 9 e 10.

17.2. Al momento di fissare un appuntamento personalizzato di cui al comma precedente, l'esercente comunica all'utente interessato che, in caso di mancato rispetto di tale appuntamento, è dovuto un indennizzo automatico per mancata puntualità in sostituzione di quello dovuto per mancata tempestività in caso di mancato rispetto del tempo massimo di esecuzione della prestazione richiesta come definito dal successivo art. 21, comma 21.1.

Art. 18.

Grado di rispetto degli appuntamenti con l'utente

18.1. Il grado di rispetto degli appuntamenti con l'utente è la percentuale di appuntamenti per i quali l'esercente ha rispettato la fascia di puntualità concordata con l'utente.

18.2. Il grado di rispetto degli appuntamenti con l'utente si applica solo ai sopralluoghi effettuati ai fini dell'esecuzione della prestazione di cui al precedente art. 4.

Art. 19.

Computo dei tempi di esecuzione delle prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità

19.1. Il tempo per l'esecuzione delle prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità comprende i tempi necessari per l'effettuazione di eventuali sopralluoghi che non richiedono la presenza dell'utente.

19.2. Il tempo per l'esecuzione delle prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità comprende i tempi necessari per l'effettuazione di eventuali sopralluoghi che richiedono la presenza dell'utente e per i quali l'utente non ha richiesto un appuntamento personalizzato.

19.3. Nel caso in cui, ai fini dell'esecuzione delle prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità, sia necessaria l'effettuazione di un sopralluogo che richiede la presenza dell'utente, il tempo per l'esecuzione di dette prestazioni decorre:

a) dalla data fissata per l'effettuazione del sopralluogo, qualora l'appuntamento sia personalizzato;

b) dalla nuova data concordata per l'effettuazione del sopralluogo, qualora il sopralluogo medesimo non venga effettuato nella data concordata con l'utente per una delle cause indicate dal successivo art. 23, lettere *a)* e *b)*, e si sia dovuto concordare una nuova data per l'effettuazione del sopralluogo.

19.4. Nel caso in cui per l'esecuzione delle prestazioni di cui ai precedenti articoli 6, 7 e 8 sono necessari lavori da realizzarsi a cura dell'utente e lo stesso deve richiedere atti quali concessioni, autorizzazioni o servitù e tali lavori e atti siano stati tutti indicati nel preventivo di cui ai precedenti articoli 4 e 5, il tempo per l'effettuazione di dette prestazioni decorre dalla data di comunicazione di ultimazione dei lavori e di consegna di detti atti.

19.5. Nel caso in cui per l'esecuzione delle prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità siano necessari atti di terzi, il tempo per l'esecuzione di dette prestazioni non comprende il tempo per l'ottenimento di tali atti.

19.6. Nel caso in cui l'utente richieda un appuntamento personalizzato di cui al precedente art. 17, comma 17.1, il tempo di esecuzione della prestazione non deve essere computato.

19.7. Nei casi di cui al precedente art. 12, comma 12.2, il tempo per l'effettuazione della verifica del gruppo di misura su richiesta dell'utente non comprende il tempo intercorrente tra la data di invio del gruppo di misura al laboratorio qualificato e la data di restituzione del gruppo di misura da parte del laboratorio stesso.

Art. 20.

Numero annuo di letture e autoletture per utente

Il numero annuo di letture e autoletture per utente è, per ogni singolo utente, la somma del numero di letture effettuate in un anno, comprese le autoletture comunicate dall'utente stesso.

Titolo III

LIVELLI SPECIFICI E GENERALI DI QUALITÀ COMMERCIALE DEL SERVIZIO

Art. 21.

Livelli specifici di qualità commerciale del servizio

21.1. I livelli specifici di qualità commerciale del servizio sono definiti nella tabella 1.

TABELLA 1 - *Livelli specifici di qualità*

	Utenti con gruppo di misura fino alla classe G 25	Utenti con gruppo di misura dalla classe G 40
Tempo massimo di preventivazione per l'esecuzione di lavori semplici di cui all'art. 4	15 giorni lavorativi	20 giorni lavorativi
Tempo massimo di esecuzione di lavori semplici di cui all'art. 6	15 giorni lavorativi	20 giorni lavorativi
Tempo massimo di attivazione della fornitura di cui all'art. 8	5 giorni lavorativi	10 giorni lavorativi
Tempo massimo di disattivazione della fornitura su richiesta dell'utente di cui all'art. 9	5 giorni lavorativi	7 giorni lavorativi
Tempo massimo di riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosita di cui all'art. 10	2 giorni feriali	2 giorni feriali
Fascia massima di puntualità per appuntamenti personalizzati di cui all'art. 17, comma 17.1	3 ore	3 ore

21.2. I livelli specifici di qualità di cui al precedente comma 21.1 sono calcolati:

a) su base esercente, se l'esercente fornisce il servizio in un territorio compreso in una sola provincia;

b) su base provinciale, se l'esercente fornisce il servizio in un territorio compreso da più province.

Art. 22.

Livelli generali di qualità commerciale del servizio

22.1. I livelli generali di qualità commerciale del servizio sono definiti nella tabella 2.

TABELLA 2 - *Livelli generali di qualità*

	Livello generale
Percentuale minima di richieste di preventivi per l'esecuzione di lavori complessi, di cui all'art. 5, comunicati entro il tempo massimo di quaranta giorni lavorativi	85%
Percentuale minima di richieste di esecuzione di lavori complessi, di cui all'art. 7, realizzati entro il tempo massimo di sessanta giorni lavorativi	85%
Percentuale minima di risposte a richieste di rettifica di fatturazione, di cui all'art. 11, comunicate entro il tempo massimo di quindici giorni lavorativi	90%
Percentuale minima di esiti di verifiche del gruppo di misura su richiesta dell'utente, di cui all'art. 12, comunicati entro il tempo massimo di dieci giorni lavorativi	90%
Percentuale minima di esiti di verifiche della pressione di fornitura su richiesta dell'utente, di cui all'art. 13, comunicati entro il tempo massimo di dieci giorni lavorativi	90%
Percentuale minima di risposte motivate a reclami scritti o a richieste di informazioni scritte, di cui all'art. 14, comunicate entro il tempo massimo di venti giorni lavorativi	90%
Percentuale minima di utenti con tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento, di cui all'art. 15, entro il tempo massimo di sessanta minuti	90%
Grado minimo di rispetto della fascia di puntualità per appuntamenti con l'utente, di cui all'art. 18, comma 18.2, relativi a sopralluoghi per preventivi per l'esecuzione di lavori semplici	90%
Percentuale minima di utenti con numero annuo di letture e autoletture, di cui all'art. 20, non inferiore a 1	90%

22.2. I livelli generali di qualità di cui al precedente comma 22.1 sono calcolati sulle basi territoriali previste dal precedente art. 21, comma 21.2.

Art. 23.

Cause di mancato rispetto dei livelli specifici e generali di qualità

Le cause di mancato rispetto dei livelli specifici e generali di qualità sono classificate in:

a) cause di forza maggiore, intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall'autorità competente, scioperi, mancato ottenimento di atti di terzi;

b) cause imputabili all'utente, quali la mancata presenza dell'utente ad un appuntamento concordato con l'esercente per l'effettuazione di sopralluoghi necessari all'esecuzione della prestazione richiesta o per l'esecuzione della prestazione stessa, ovvero qualsiasi altro fatto imputabile all'utente;

c) cause imputabili all'esercente, intese come tutte le altre cause non indicate alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Titolo IV

INDENNIZZI AUTOMATICI

Art. 24.

Casi di indennizzo automatico

In caso di mancato rispetto dei livelli specifici di qualità definiti dal precedente art. 21, comma 21.1, l'esercente corrisponde all'utente interessato un indennizzo automatico definito, per ciascuna tipologia di utenza, nella tabella 3.

TABELLA 3 - *Indennizzi automatici per mancato rispetto dei livelli specifici di qualità*

	Utenti con gruppo di misura fino alla classe G 6	Utenti con gruppo di misura dalla classe G 10 alla classe G 25	Utenti con gruppo di misura dalla classe G 40
Mancato rispetto del tempo massimo di preventivazione per l'esecuzione di lavori semplici di cui all'art. 4	lire 50.000	lire 100.000	lire 200.000
Mancato rispetto del tempo massimo di esecuzione di lavori semplici di cui all'art. 6	lire 50.000	lire 100.000	lire 200.000
Mancato rispetto del tempo massimo di attivazione della fornitura di cui all'art. 8	lire 50.000	lire 100.000	lire 200.000
Mancato rispetto del tempo massimo di disattivazione della fornitura su richiesta dell'utente di cui all'art. 9	lire 50.000	lire 100.000	lire 200.000
Mancato rispetto del tempo massimo di riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità di cui all'art. 10	lire 50.000	lire 100.000	lire 200.000
Mancato rispetto della fascia di puntualità per appuntamenti personalizzati di cui all'art. 17, comma 17.1	lire 50.000	lire 100.000	lire 200.000

Art. 25.

Casi di esclusione del diritto all'indennizzo automatico

25.1. L'esercente non è tenuto a corrispondere gli indennizzi automatici di cui al precedente art. 24 qualora il mancato rispetto dei livelli specifici di qualità definiti dal precedente art. 21, comma 21.1, sia riconducibile ad una delle cause di cui al precedente art. 23, lettere *a)* e *b)*.

25.2. L'esercente non è tenuto a comspondere gli indennizzi automatici di cui al precedente art. 24 qualora l'utente non sia in regola con i pagamenti dovuti all'esercente.

25.3. Qualora l'utente richieda un appuntamento personalizzato di cui al precedente art. 17, comma 17.1, l'esercente non è tenuto a corrispondere all'utente medesimo gli indennizzi automatici previsti dal precedente art. 24 per il caso di mancato rispetto del tempo massimo per l'esecuzione delle prestazioni.

25.4. Qualora l'utente richieda che l'appuntamento personalizzato di cui al precedente art. 17, comma 17.1, sia fissato in data successiva di oltre sessanta giorni solari rispetto alla data di richiesta della prestazione, l'esercente non è tenuto a corrispondere l'indennizzo automatico previsto dal precedente art. 24 nel caso di mancato rispetto della fascia di puntualità.

Art. 26.

Modalità di corresponsione all'utente dell'indennizzo automatico

26.1. Gli indennizzi automatici di cui al precedente art. 24, ove non esclusi ai sensi del precedente art. 25, sono corrisposti all'utente attraverso detrazione dall'importo addebitato nella prima fatturazione utile e comunque, anche mediante rimessa diretta, entro novanta giorni solari dalla scadenza del tempo massimo di cui al precedente art. 21, comma 21.1, per l'esecuzione della prestazione richiesta dall'utente, ovvero entro novanta giorni solari dalla data dell'appuntamento personalizzato. Nel caso in cui l'importo della prima fatturazione addebitata

all'utente sia inferiore all'entità dell'indennizzo automatico, la fatturazione evidenzia un credito a favore dell'utente, che deve essere detratto dalle successive fatturazioni fino ad esaurimento del credito, ovvero corrisposto mediante rimessa diretta.

26.2. In caso di mancata corresponsione dell'indennizzo automatico entro i termini indicati dal comma precedente, l'indennizzo è dovuto:

a) in misura pari al doppio degli importi previsti dal precedente art. 24 se la corresponsione avviene entro un termine doppio del tempo concesso per l'effettuazione della corresponsione stessa;

b) in misura pari al quintuplo degli importi previsti dal precedente art. 24 se la corresponsione avviene oltre un termine doppio del tempo concesso per l'effettuazione della corresponsione stessa.

26.3. Nel documento di fatturazione la causale della detrazione viene indicata come «Indennizzo automatico per mancato rispetto dei livelli specifici di qualità definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con deliberazione n. 47/2000». Il medesimo documento indica che «La corresponsione dell' indennizzo automatico non esclude la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore subito».

Titolo V

OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE E DI INFORMAZIONE A CARICO DELL'ESERCENTE

Art. 27.

Registrazione di informazioni e dati concernenti le prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità

27.1. L'esercente predispone strumenti, anche informatici, al fine di registrare le informazioni e i dati concernenti sia le richieste di prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità, sia l'esecuzione delle prestazioni medesime.

27.2. Per ogni richiesta di prestazione soggetta a livelli specifici e generali di qualità, con esclusione delle richieste per pronto intervento, l'esercente registra:

a) il codice univoco con cui l'esercente identifica la richiesta di prestazione o la conferma della richiesta delle verifiche di cui ai precedenti articoli 12 e 13;

b) il codice con cui l'esercente individua la prestazione;

c) la tipologia di utenza;

d) la data di ricevimento della richiesta di prestazione o della conferma della richiesta delle verifiche di cui ai precedenti articoli 12 e 13;

e) le date di richiesta degli atti di terzi e le date di ottenimento degli atti stessi;

f) la data di comunicazione di ultimazione dei lavori da realizzarsi a cura dell'utente e di consegna da pane dell'utente di eventuali atti definiti dal precedente art. 19, comma 19.4;

g) la data di esecuzione della prestazione;

h) la causa, tra quelle indicate dal precedente art. 23, dell'eventuale mancato rispetto del livello specifico di qualità previsto per la prestazione richiesta;

i) il motivo e la data dell'eventuale venir meno dell'obbligo di dar seguito alla richiesta di prestazione;

j) il codice dell'eventuale appuntamento personalizzato di cui al precedente art. 17, comma 17.1.

27.3. Per ogni richiesta di pronto intervento di cui al precedente art. 15, l'esercente registra:

a) il codice univoco con cui l'esercente identifica la richiesta di pronto intervento;

b) il codice con cui l'esercente individua la prestazione di pronto intervento;

c) i dati identificativi dell'utente;

d) la classificazione della richiesta di pronto intervento in base alle quattro situazioni indicate dal precedente art. 15, comma 15.2;

e) la data e l'ora di inizio della chiamata telefonica per pronto intervento;

f) la data e l'ora di arrivo sul luogo di chiamata del personale incaricato dall'esercente per il pronto intervento.

27.4. Per ogni appuntamento personalizzato di cui al precedente art. 17; comma 17.1, e, in sede di prima attuazione, per ogni appuntamento concordato con l'utente ai fini dell'effettuazione di sopralluoghi per l'esecuzione della prestazione di cui al precedente art. 4, l'esercente registra:

a) il codice univoco con cui l'esercente identifica l'appuntamento;

b) il codice univoco con cui l'esercente identifica la richiesta di prestazione o la conferma della richiesta delle verifiche di cui ai precedenti articoli 12 e 13, alla quale si riferisce l'appuntamento;

c) la data proposta dall'esercente per l'appuntamento;

d) la data, l'ora di inizio e l'ora di fine della fascia di puntualità ed il luogo dell'appuntamento;

e) la data e l'ora di effettiva presentazione dell'esercente all'appuntamento nel luogo concordato;

f) l'eventuale assenza dell'utente all'appuntamento durante la fascia di puntualità di cui alla precedente lettera *d)*;

g) la causa, tra quelle indicate dal precedente art. 23, dell'eventuale mancato rispetto della fascia massima di puntualità fissata dal precedente art. 21, comma 21.1;

h) la data e le cause dell'eventuale annullamento dell'appuntamento.

Art. 28.

Verificabilità delle informazioni e dei dati registrati

Al fine di consentire l'effettuazione dei controlli di cui al successivo art. 29, comma 29.5, lettera *a)*, l'esercente:

a) mantiene gli strumenti di cui al precedente art. 27, comma 27.1, continuamente aggiornati con le informazioni e i dati richiesti;

b) assicura la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati mediante un adeguato sistema di collegamento, anche informatico, tra archivi commerciali, archivi tecnici e mediante ogni altra documentazione ritenuta necessaria;

c) conserva in modo ordinato ed accessibile tutta la documentazione necessaria per assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati, per un periodo non inferiore a tre anni solari successivi a quello della registrazione.

Art. 29.

Comunicazione dell'esercente all'Autorità, controlli e pubblicazione delle informazioni e dei dati forniti

29.1. Entro il 31 marzo di ogni anno, l'esercente comunica all'Autorità, per ciascuna tipologia di utenza, il numero totale di utenti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di comunicazione. Entro la stessa data e in modo contestuale, l'esercente comunica le informazioni e i dati di cui ai successivi commi 29.2, 29.3 e 29.4. Tutte le informazioni di cui al presente comma e ai successivi commi 29.2, 29.3 e 29.4 vengono comunicate all'Autorità, distinguendo tra comuni nei quali il servizio è stato gestito per l'intero anno precedente e comuni nei quali il servizio è stato gestito per una parte dell'anno precedente; i dati relativi ai comuni in avviamento nell'anno precedente a quello di comunicazione non devono essere comunicati.

29.2. In relazione alle prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità eseguite nell'anno precedente a quello in cui avviene la comunicazione all'Autorità, l'esercente comunica:

a) per ogni tipologia di utenza e per ogni prestazione soggetta a livelli specifici di cui ai precedenti articoli 4, 6, 8, 9 e 10, con esclusione delle prestazioni alle quali si applica l'art. 19, comma 19.6, della presente direttiva:

il numero totale delle richieste di prestazioni;

il numero totale delle richieste di prestazioni, per le quali l'esercente non abbia rispettato il livello specifico di qualità definito dal precedente art. 21, comma 21.1, suddividendo le richieste medesime in base alle cause di cui al precedente art. 23;

il tempo effettivo medio di esecuzione delle prestazioni, calcolato sulla base dei tempi effettivi di esecuzione sia delle prestazioni per le quali sia stato rispettato il livello specifico di qualità definito dal precedente art. 21, comma 21.1, sia delle prestazioni per le quali tale livello non sia stato rispettato per le cause di cui al precedente art. 23, lettera *c)*;

b) per ogni tipologia di utenza e per ogni prestazione di cui ai precedenti articoli 6, 8, 9 e 10, limitatamente alle prestazioni alle quali si applica l'art. 19, comma 19.6, della presente direttiva:

il numero totale di appuntamenti personalizzati di cui al precedente art. 17, comma 17.1;

il numero totale di appuntarnenti personalizzati di cui al precedente art. 17, comma 17.1, per i quali l'esercente non abbia rispettato la fascia di puntualità concordata con l'utente, suddividendo gli appuntamenti medesimi in base alle cause di cui al precedente art. 23;

c) per ogni tipologia di utenza e per ogni prestazione di cui ai precedenti articoli 5, 7, 11, 12, 13 e 14:

il numero totale delle richieste di prestazioni o delle conferme delle richieste di verifica di cui ai precedenti articoli 12 e 13;

il numero totale delle richieste di prestazioni o delle conferme delle richieste di verifica di cui ai precedenti articoli 12 e 13, per le quali l'esercente non abbia rispettato il tempo massimo indicato per ciascuna prestazione dal precedente art. 22, comma 22.1, classificando le richieste o le conferme medesime in base alle cause di cui al precedente art. 23;

il tempo effettivo medio di esecuzione delle prestazioni, calcolato sulla base dei tempi effettivi di esecuzione sia delle prestazioni per le quali sia stato rispettato il tempo massimo indicato per ciascuna prestazione dal precedente art. 22, comma 22.1, sia delle prestazioni per le quali tale tempo massimo non sia stato rispettato per le cause di cui al precedente art. 23, lettera *c)*;

d) per le richieste di pronto intervento di cui al precedente art. 15:

il numero totale delle richieste di pronto intervento;

il numero totale delle richieste di pronto intervento per le quali l'esercente non abbia rispettato il tempo massimo di sessanta minuti, indicato dal precedente art. 22, comma 22.1, suddividendo le richieste in base alle cause di cui al precedente art. 23;

il tempo effettivo medio di esecuzione del pronto intervento, calcolato sulla base dei tempi effettivi di pronto intervento sia delle richieste per le quali sia stato rispettato il tempo massimo di sessanta minuti indicato dal precedente art. 22, comma 22.1, sia delle prestazioni per le quali tale tempo massimo non sia stato rispettato per le cause di cui al precedente art. 23, lettera *c)*;

e) per l'indicatore di qualità di cui al precedente art. 18:

il numero totale di appuntamenti relativi a sopralluoghi per l'esecuzione della prestazione di cui al precedente art. 4;

il numero totale di appuntamenti relativi a sopralluoghi per l'esecuzione della prestazione di cui al precedente art. 4, per i quali l'esercente non abbia rispettato la fascia di puntualità concordata con l'utente, suddividendo gli appuntamenti medesimi in base alle cause di cui al precedente art. 23.

In relazione alle prestazioni di cui ai precedenti articoli 12 e 13, l'esercente comunica il numero di conferme delle richieste di verifica del gruppo di misura e il numero di conferme delle richieste di verifica della pressione di fornitura, a seguito delle quali le verifiche abbiano accertato il mancato rispetto della normativa tecnica vigente, nonché i tempi entro i quali l'esercente ha provveduto alla sostituzione del gruppo di misura o alla realizzazione degli interventi per ripristinare valori corretti della pressione di fornitura.

29.3. In relazione alla corresponsione di indennizzi automatici di cui al precedente art. 24, limitatamente agli indennizzi corrisposti nell'anno precedente a quello di comunicazione all'Autorità, l'esercente comunica per ogni tipologia di utenza e per ogni livello specifico di qualità definito dal precedente art. 21, comma 21.1:

a) il numero totale degli indennizzi corrisposti;

b) l'ammontare complessivo degli indennizzi corrisposti.

29.4. In relazione all'indicatore di qualità di cui al precedente art. 20, l'esercente comunica per ogni tipologia di utenza, con riferimento all'anno precedente a quello di comunicazione all'Autorità:

a) il numero totale di utenti al 31 dicembre;

b) il numero totale di utenti al 31 dicembre per i quali l'esercente abbia effettuato un numero annuo di letture e autoletture inferiore a quello indicato dall'art. 22, comma 22.1, della presente direttiva.

29.5. L'Autorità può utilizzare le informazioni ed i dati di cui ai commi precedenti ai seguenti fini:

a) controlli, anche a campione, per accertare la veridicità delle informazioni e dei dati assicurando il rispetto delle disposizioni contenute nella presente direttiva;

b) pubblicazione, anche comparativa, delle informazioni e dei dati.

Art. 30.

Informazioni dell'esercente agli utenti

30.1. In occasione della richiesta di prestazioni soggette a livelli specifici di qualità, l'esercente fornisce agli utenti informazioni per quanto concerne i livelli specifici, le fasce di puntualità per gli appuntamenti con l'utente e gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto dei medesimi livelli.

30.2. Entro il 30 giugno di ogni anno, l'esercente, tramite avvisi allegati ai documenti di fatturazione, fornisce agli utenti informazioni per quanto concerne i livelli specifici e generali di qualità e gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto dei livelli specifici.

30.3. Entro il 30 giugno di ogni anno, l'esercente fornisce agli utenti informazioni per quanto concerne:

a) i livelli effettivi di qualità relativi alle prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità e il grado di rispetto dei livelli specifici, con riferimento all'anno precedente;

b) gli orari di apertura degli sportelli e i tempi medi di attesa agli stessi sportelli.

Titolo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31.

Contratti di fornitura con esercente che svolga esclusivamente attività di vendita

L'esercente che svolge esclusivamente attività di vendita risponde nei confronti dell'utente, che stipuli con esso il contratto di fornitura, della corretta applicazione delle disposizioni contenute nella presente direttiva.

Art. 32.

Livelli specifici e generali di qualità definiti dall'esercente

32.1. Qualora l'esercente definisca livelli specifici e generali di qualità riferiti a indicatori di qualità commerciale previsti dalla presente direttiva, tali livelli devono essere migliori rispetto ai livelli di qualità definiti dai precedenti articoli 21, comma 21.1, e 22, comma 22.1. L'esercente può definire livelli specifici e generali di qualità riferiti a indicatori di qualità commerciale non previsti dalla presente direttiva.

32.2. Qualora l'esercente definisca livelli specifici di qualità commerciale ai sensi del comma precedente, a tali livelli sono applicati indennizzi automatici in misura non inferiore, in riferimento a ciascuna tipologia di utenza, a quella definita dal precedente art. 24.

32.3. L'esercente che definisca livelli di qualità commerciale fa riferimento a tali livelli, anziché ai corrispondenti livelli di qualità commerciale definiti dai precedenti articoli 21, comma 21.1, e 22, comma 22.1, ai fini sia della valutazione del mancato rispetto degli livelli definiti dall'esercente, sia della registrazione di cui al precedente art. 27, sia della comunicazione all'Autorità di cui al precedente art. 29 e sia dell'informazione agli utenti di cui al precedente art. 30.

32.4. L'esercente che definisce propri livelli di qualità ne dà comunicazione all'Autorità contestualmente alla comunicazione di cui al precedente art. 29, commi 29.1, 29.2, 29.3 e 29.4.

Art. 33.

Date di decorrenza degli obblighi a carico dell'esercente

33.1. Per tutti gli esercenti, limitatamente alle richieste di pronto intervento di cui al precedente art. 15, gli obblighi previsti dal precedente art. 27, comma 27.3, e dai precedenti articoli 28, 29, 30 e 32, decorrono a partire dal 1° gennaio 2001.

33.2. Per gli esercenti che, alla data del 31 dicembre 1999, forniscono un numero di utenti alimentati in bassa pressione superiore a 5.000, a partire dal 1° gennaio 2001 decorrono:

a) gli obblighi di corrispondere all'utente un indennizzo automatico in caso di mancato rispetto dei livelli specifici di qualità definiti dal precedente art. 21, comma 21.1;

b) gli obblighi previsti dal precedente art. 27, commi 27.1, 27.2 e 27.4, e dai precedenti articoli 28, 29, 30 e 32, per le prestazioni soggette ai livelli specifici e generali di qualità come definiti dai precedenti articoli 21, comma 21.1, e 22, comma 22.l.

33.3. Qualora in un comune un nuovo esercente subentri nella gestione del servizio:

a) se il precedente esercente fornisce un numero di utenti superiore a 5.000, l'esercente che subentra rispetta i livelli specifici e generali di qualità previsti dalla presente direttiva per gli utenti del comune in cui è subentrato, anche qualora il numero di utenti del nuovo esercente risulti inferiore o uguale a 5.000;

b) se il precedente esercente fornisce un numero di utenti inferiore o uguale a 5.000 e l'esercente che subentra fornisce un numero di utenti complessivamente superiore a 5.000 a seguito del subentro, l'esercente che subentra rispetta i livelli specifici e generali di qualità previsti dalla presente direttiva per gli utenti del comune in cui è subentrato, a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello del subentro.

Art. 34.

Abrogazione di disposizioni

Sono abrogate le disposizioni in contrasto con la presente direttiva contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1995, recante lo schema generale di riferimento della Carta dei servizi del settore gas, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 223 del 23 settembre 1995.

Art. 35.

Entrata in vigore

La presente direttiva viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

Milano, 2 marzo 2000

Il presidente: RANCI

00A4031

DELIBERAZIONE 9 marzo 2000.

Disposizioni in materia di Cassa conguaglio per il settore elettrico. (Deliberazione n. 53/2000).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 9 marzo 2000,

Premesso che:

ai sensi dell'art. 3, comma 3.1, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 29 dicembre 1999, n. 204/1999, recante regolazione della tariffa base, dei parametri e degli altri elementi di riferimento per la determinazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera *e)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306, del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235 (di seguito: deliberazione n. 204/1999), a ciascuna tipologia di utenza sono applicate le seguenti componenti tariffarie:

A2, per il finanziamento degli oneri connessi alla sospensione e alla interruzione dei lavori di realizzazione di centrali nucleari nonché alla loro chiusura; A3, per il finanziamento dei contributi riconosciuti alla produzione da fonti rinnovabili e assimilate; A4, per il finanziamento delle componenti tariffarie compensative dei regimi tariffari speciali e A5, per il finanziamento dell'attività di ricerca di interesse generale per il settore elettrico, UC2, a copertura dell'ulteriore componente di ricavo riconosciuta all'energia elettrica prodotta dalle imprese produttrici-distributrici per i clienti del mercato vincolato, di cui all'art. 6 della deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 1999, n. 205/1999;

ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 26 gennaio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 27 del 3 febbraio 2000 (di seguito: decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000), sono stati individuati come oneri generali afferenti al sistema elettrico i costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare e alle attività connesse e conseguenti;

ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *d),* del decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000 sono stati altresì individuati come oneri generali afferenti al sistema elettrico i costi relativi all'attività di ricerca e sviluppo finalizzata all'innovazione tecnologica di interesse generale per il sistema elettrico;

Visti:

la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato elettrico;

Visto il decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 21 dicembre 1988, n. 27/88, in materia di maggiorazione straordinaria del sovrapprezzo termico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 305 del 30 dicembre 1988;

Viste:

la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97, recante razionalizzazione ed inglobamento nella tariffa elettrica dei sovrapprezzi non destinati alle entrate dello Stato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1997, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 70/97) e, in particolare, l'art. 5;

la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 1998, n. 58/98, recante verifica di congruità dei criteri adottati per determinare i rimborsi degli oneri connessi alla sospensione e alla interruzione dei lavori di realizzazione di centrali nucleari nonché alla loro chiusura e determinazione di oneri ammessi a reintegrazione, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 140 del 18 giugno 1998 (di seguito: deliberazione n. 58/98) e, in particolare, l'art. 5;

la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 1998, n. 161/98, recante aggiornamento e modifica delle componenti della parte A e aggiornamento della parte B della tariffa elettrica, ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97 e disposizioni in materia di Cassa conguaglio per il settore elettrico, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 304 del 31 dicembre 1998 (di seguito: deliberazione n. 161/98);

la deliberazione n. 204/99;

la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 1999, n. 205/1999, recante definizione delle tariffe di cessione dell'energia elettrica alle imprese distributrici, l'integrazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n. 13/99 e la definizione dell'ulteriore componente di ricavo concernente l'energia elettrica prodotta dalle imprese distributrici e destinata ai clienti del mercato vincolato, pubblicata nel supplemento ordinario n. 235 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1999;

Considerato che:

ai sensi dell'art. 5 della deliberazione n. 161/98, i rimborsi relativi agli oneri connessi alla sospensione e alla interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari nonché alla loro chiusura, disposti dalla Cassa conguaglio a favore dell'Enel S.p.a. fino al 31 dicembre 1998, devono intendersi destinati alla reintegrazione di oneri diversi da quelli connessi al riprocessamento del combustibile nucleare irraggiato e alla messa in sicurezza ed allo smantellamento delle centrali nucleari e che la Cassa conguaglio utilizza il gettito della componente tariffaria A2 per il finanziamento

del Conto per il rimborso degli oneri nucleari alle imprese appaltatrici, di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a)* della deliberazione n. 58/98 e del Conto per il rimborso all'Enel S.p.a. di oneri straordinari, di cui all'art. 5, comma 3, della medesima deliberazione, in proporzione ai rispettivi livelli degli oneri ancora da reintegrare;

in attuazione di quanto previsto all'art. 13, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo n. 79/99, l'Enel S.p.a., in data 1º luglio 1999, ha costituito la So.G.I.N. - Società gestione impianti nucleari S.p.a. (di seguito: società So.G.I.N.), a cui ha conferito i beni e i rapporti giuridici relativi alle attività di smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, di chiusura del ciclo del combustibile nucleare e alle attività a queste connesse e conseguenti;

ai sensi dell'art. 8 del decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000 sono inclusi tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico i costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare e alle attività connesse e conseguenti qualora tali attività:

siano svolte dalla società So.G.I.N., anche in consorzio con enti pubblici o altre società che, se a presenza pubblica, possono acquisirne la titolarità;

attengano a beni e rapporti giuridici conferiti alla medesima società al momento della sua costituzione;

siano esclusivamente finalizzate al mantenimento in custodia protettiva, al completamento dei lavori di smantellamento delle centrali elettronucleari di Caorso, Foce Verde, Garigliano e Trino Vercellese I ed allo stoccaggio in sito provvisorio, condizionamento, eventuale riprocessamento ed invio e conservazione del combustibile nucleare irraggiato dalle medesime centrali presso il deposito nazionale di lungo termine o, in alternativa, presso altri sistemi di stoccaggio di lungo termine equivalenti; allo smantellamento degli impianti di produzione del combustibile nucleare e di ricerca del ciclo del combustibile nucleare di proprietà dell'Ente per le Nuove Tecnologie l'Energia e l'Ambiente e sue società partecipate;

ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000, sono inclusi tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico i costi relativi all'attività di ricerca e sviluppo finalizzata all'innovazione tecnologica di interesse generale per il sistema elettrico qualora tali attività siano attinenti al settore elettrico e alle attività di esso caratteristiche o a settori ad esse collegati; si riferiscano a risultati e soluzioni che trovino utilizzo in una prospettiva di lungo termine; abbiano natura applicativa e, di norma, non siano limitate a ricerche di base; non si configurino come servizi prestati alle aziende;

ai sensi dell'art. 11 del medesimo decreto, i costi delle attività di cui al precedente alinea sono coperti attraverso stanziamenti a carico di un Fondo per il finanziamento dell'attività di ricerca istituito presso la Cassa conguaglio ed alimentato dal gettito di una componente della tariffa del servizio di distribuzione dell'energia elettrica ai clienti finali del mercato vincolato e da una maggiorazione del corrispettivo per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale, e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con l'Autorità, entro il 30 giugno 2000 definisce modalità per la selezione dei progetti di ricerca da ammettere all'erogazione degli stanziamenti di cui sopra e per il controllo dello stato di avanzamento e dei risultati dei progetti ammessi, nonché criteri per l'organizzazione strutturale della ricerca di sistema;

ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000, fino al 30 giugno 2000 le risorse del Fondo per il finanziamento dell'attività di ricerca vengono assegnate alla società Cesi S.p.a.;

Ritenuto che sia necessario:

istituire dei conti presso la Cassa conguaglio per la gestione del gettito delle componenti tariffarie A4 e A5 e UC2 e l'erogazione dei contributi al cui finanziamento tali componenti sono destinate;

prevedere che le modalità per il versamento e l'erogazione delle componenti tariffarie A4 e A5 siano definite dalla medesima Cassa;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni:

a) per Autorità si intende l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;

b) per decreto legislativo n. 79/99 si intende il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

c) per decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000 si intende il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 26 gennaio 2000, recante individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 27 del 3 febbraio 2000,

d) per deliberazione n. 70/97 si intende la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97, in materia di razionalizzazione ed inglobamento nella tariffa elettrica dei sovrapprezzi non destinati alle entrate dello Stato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1997, come successivamente integrata e modificata;

e) per deliberazione n. 58/98 si intene la deliberazione dell'autorità 12 giugno 1998, n. 58/98, recante verifica di congruità dei criteri adottati per determinare i rimborsi degli oneri connessi alla sospensione e alla interruzione dei lavori di realizzazione di centrali nucleari nonché alla loro chiusura e determinazione di oneri ammessi a reintegrazione, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 140 del 18 giugno 1998;

f) per deliberazione n. 204/99 si intende la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 1999, n. 204/99, recante norme per la regolazione della tariffa base, dei parametri e degli altri elementi di riferimento per la determinazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera *e)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235;

g) per deliberazione n. 205/1999 si intende la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 1999, n. 205/99, recante la definizione delle tariffe di cessione dell'energia elettrica alle imprese distributrici, l'integrazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n. 13/99, e la definizione dell'ulteriore componente di ricavo concernente l'energia elettrica prodotta dalle imprese distributrici e destinata ai clienti del mercato vincolato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235;

h) per energia elettrica fornita in un bimestre a clienti finali si intende l'energia ceduta, a qualsiasi titolo, a tali clienti e da questi prelevata dalla rete nel bimestre, indipendentemente da quando avviene la relativa fatturazione;

i) per cliente finale si intende la persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica esclusivamente per uso proprio;

j) per clienti finali serviti da una impresa distributrice si intendono i clienti finali del mercato vincolato localizzati nell'area territoriale nella quale l'impresa esercita il servizio di distribuzione, nonché i clienti finali allacciati alla rete di distribuzione della medesima impresa a cui viene vettoriata l'energia elettrica;

k) per mercato dei clienti vincolati si intende il mercato che comprende sia i clienti vincolati come definiti all'art. 2, comma 7, del decreto legislativo n. 79/99, sia i clienti idonei, come definiti al comma 6 dello stesso articolo, che esercitano la facoltà prevista dall'art. 4, comma 3, del medesimo decreto legislativo.

Art. 2.

Conti operanti presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico

2.1 Sono istituiti presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico i seguenti conti:

a) Conto per la perequazione dei contributi sostitutivi dei regimi tariffari speciali;

b) Conto per la gestione della compensazione della maggiore valorizzazione dell'energia elettrica nella transizione;

c) Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue.

2.2 Entro centoventi giorni dal termine di ciascun bimestre, la Cassa conguaglio per il settore elettrico trasmette all'Autorità un rapporto dettagliato della gestione dei conti da essa gestiti, eventualmente fornendo elementi utili per gli aggiornamenti delle corrispondenti componenti tariffarie.

Art. 3.

Conto per la perequazione dei contributi sostitutivi dei regimi tariffari speciali

3.1 Il Conto per la perequazione dei contributi sostitutivi dei regimi tariffari speciali viene utilizzato per il rimborso alle imprese distributrici delle componenti tariffarie compensative di cui all'art. 15, comma 15.2, della deliberazione n. 204/99. Il Conto è alimentato dalla componente A4 della tariffa elettrica.

3.2 Entro sessanta giorni dal termine di ciascun bimestre, ogni impresa distributrice comunica alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, in relazione all'energia elettrica fornita nel bimestre ad ogni cliente finale da essa servito beneficiario di componente tariffaria compensativa, di cui all'art. 15, comma 15.2, della deliberazione n. 204/99, l'aliquota di tale componente, il titolo in virtù del quale la componente medesima viene riconosciuta e i quantitativi di energia elettrica fornita. Entro il medesimo termine, l'impresa distributrice versa alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, in relazione all'energia elettrica fornita nel bimestre ai clienti finali da essa serviti, la differenza, se positiva, tra il gettito della componente tariffaria A4 e l'ammontare complessivo della componente tariffaria compensativa. Qualora la suddetta differenza risulti negativa, la Cassa conguaglio per il settore elettrico, entro novanta giorni dal termine del bimestre, liquida tale differenza a favore dell'impresa distributrice.

Art. 4.

Conto per la gestione della compensazione della maggiore valorizzazione dell'energia elettrica nella transizione

4.1 Il Conto per la gestione della compensazione della maggiore valorizzazione dell'energia elettrica nella transizione viene utilizzato per il finanziamento dell'ulteriore componente di ricavo di cui all'art. 6 della deliberazione n. 205/99. Il Conto per la gestione della compensazione della maggiore valorizzazione dell'energia elettrica nella transizione viene alimentato dal gettito della componente UC2 della tariffa elettrica.

4.2 Entro sessanta giorni dal termine di ciascun bimestre, ogni impresa distributrice versa alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, in relazione all'energia elettrica fornita nel bimestre a clienti finali da essa serviti, il gettito della componente UC2 della tariffa elettrica.

Art. 5.

Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue

5.1 Il Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue viene utilizzato per il rimborso alla società So.G.I.N. S.p.a. dei costi connessi alle attività di smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile

nucleare e alle attività connesse e conseguenti, anche se dalla medesima società svolte in consorzio con enti pubblici o altre società.

5.2 Con riferimento all'energia elettrica fornita ai clienti finali a decorrere dal 1° marzo 2000, la componente A2 della tariffa elettrica prevista dalla tabella 1 allegata alla deliberazione n. 204/99 alimenta il Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue.

5.3 Il Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue incorpora il Conto per il rimborso all'Enel di oneri relativi ad attività nucleari residue, di cui all'art. 5, comma 2, lettera *b),* della deliberazione n. 58/98.

5.4 Eventuali differenze tra le disponibilità del Conto per il rimborso all'Enel di oneri straordinari e del Conto per il rimborso degli oneri nucleari alle imprese appaltatrici, e gli oneri ammessi a rimborso a carico di tali conti sono compensate attraverso il Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue.

5.5 La Cassa conguaglio per il settore elettrico definisce le modalità operative in base alle quali le imprese distributrici provvedono ai versamenti sui conti di cui al precedente comma 5.4.

Art. 6.

Fondo per il finanziamento dell'attività di ricerca

6.1 È costituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico il Conto per il finanziamento dell'attività di ricerca di cui all'art. 11 del decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000. La Cassa conguaglio per il settore elettrico definisce con apposito regolamento approvato dall'Autorità le modalità operative per la gestione con separata evidenza contabile del Fondo per il finanziamento dell'attività di ricerca, nel rispetto delle determinazioni di cui al medesimo art. 11.

6.2 Il Fondo per il finanziamento dell'attività di ricerca di cui al precedente comma 6.1 è alimentato dalla componente A5 della tariffa elettrica.

6.3 Entro sessanta giorni dal termine di ciascun bimestre, ogni impresa distributrice versa alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, in relazione all'energia elettrica fornita nel bimestre ai clienti finali da essa serviti, il gettito della componente A5 della tariffa elettrica.

Art. 7.

Norme transitorie e finali

7.1 Ai fini della quantificazione dell'energia elettrica fornita in un bimestre ai clienti finali, qualora tale energia non sia direttamente misurata, la stessa dovrà essere determinata sulla base del medesimo criterio utilizzato per la fatturazione periodica a titolo di acconto.

7.2 Il gettito della componente A5 della tariffa elettrica affluito nel Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca di cui al precedente art. 6, comma 6.1, viene versato alla società Cesi S.p.a. con decorrenza dalla data di istituzione ed entrata in operatività di tale componente come definita ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99 e con riferimento all'energia elettrica fornita o vettoriata fino al 30 giugno 2000.

7.3 La presente deliberazione viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Milano, 9 marzo 2000

Il presidente: RANCI

00A4010

DELIBERAZIONE 29 marzo 2000.

Proroga del termine di cui all'art. 18, comma 18.4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99, per la presentazione da parte degli esercenti delle opzioni tariffarie base relative all'anno 2000, e della autocertificazione di compatibilità con il vincolo V2 delle opzioni tariffarie base relative all'anno 2000. (Deliberazione n. 69/2000).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 29 marzo 2000,

Premesso che:

ai sensi dell'art. 5, comma 5.4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito l'Autorità) 29 dicembre 1999, n. 204/99, recante norme per la regolamentazione della tariffa base, dei parametri e degli altri elementi di riferimento per la determinazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera *e)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, Supplemento ordinario n. 235 (di seguito deliberazione n. 204/99) gli esercenti presentano all'Autorità, ai fini della verifica di cui all'art. 3, comma 4, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), le opzioni tariffarie base e speciali che intendono offrire;

ai sensi dell'art. 18, comma 18.4, della deliberazione n. 204/99, le opzioni tariffarie base relative all'anno 2000, da presentarsi congiuntamente all'autocertificazione della compatibilità di ciascuna opzione tariffaria base con il vincolo V2, di cui all'art. 8, comma 8.1 della medesima deliberazione, entro il 31 marzo 2000, devono essere offerte da ciascun esercente a far data dal 1° luglio 2000, e che a decorrere da tale data cessa l'offerta delle tariffe applicate fino al 30 giugno 2000 ai sensi dell'art. 18, comma 18.2, della medesima deliberazione;

numerosi esercenti il servizio di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica a clienti del mercato vincolato, nonché alcune associazioni rappresentative degli stessi esercenti hanno rappresentato l'esigenza di una proroga del termine previsto dall'art. 18, comma 18.4, della sopra richiamata deliberazione;

Vista la legge n. 481/1995;

Viste:

la deliberazione n. 204/99;

la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 1999, n. 205/99, recante definizione delle tariffe di cessione dell'energia elettrica alle imprese distributrici per l'integrazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n. 13/99, e per la definizione dell'ulteriore componente di ricavo concernente l'energia elettrica prodotta dalle imprese distributrici e destinata ai clienti del mercato vincolato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235 (di seguito deliberazione n. 205/99);

la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 1999, n. 206/99 in materia di aggiornamento della parte B della tariffa elettrica per il bimestre gennaio-febbraio 2000, ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235 (di seguito deliberazione n. 206/99);

la deliberazione dell'Autorità 27 gennaio 2000, n. 4/00, recante integrazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 24 del 31 gennaio 2000;

la deliberazione dell'Autorità 27 gennaio 2000 n. 5/00, recante rettifica di errori materiali nelle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99 e n. 205/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 24 del 31 gennaio 2000;

la comunicazione dell'Autorità 27 gennaio 2000, recante modalità applicative della deliberazione n. 204/99, come integrata dalla deliberazione n. 04/00; della deliberazione n. 205/99 e della deliberazione n. 206/99;

Considerato che a sostegno della richiesta di proroga di cui in premessa, le imprese esercenti hanno rilevato la necessità di effettuare simulazioni tariffarie ed approfondite verifiche degli aspetti applicativi, in particolare di fatturazione, inerenti le opzioni tariffarie e che analoga esigenza è stata altresì rappresentata da alcune associazioni di esercenti il servizio di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica a clienti del mercato vincolato;

Ritenuto che sia opportuno prorogare il termine di cui all'art. 18, comma 18.4, della deliberazione n. 204/99, al fine di consentire ai soggetti esercenti il servizio di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica a clienti del mercato vincolato ulteriori approfondimenti ed elaborazioni per la formulazione di opzioni tariffarie base per il secondo semestre dell'anno 2000;

Delibera:

Di prorogare sino al 30 (trenta) aprile 2000 il termine di cui all'art. 18, comma 18.4, della deliberazione 29 dicembre 1999, n. 204/99 entro cui le imprese esercenti dovranno presentare all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le opzioni tariffarie base relative all'anno 2000 e l'autocertificazione di compatibilità con il vincolo V2 delle medesime opzioni.

La presente deliberazione viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dal 30 marzo 2000.

Milano, 29 marzo 2000

Il presidente: RANCI

00A4009

UNIVERSITÀ DI MILANO-BICOCCA

DECRETO 26 novembre 1999.

Istituzione della scuola di specializzazione in psicologia del ciclo di vita e della scuola di specializzazione in scienza e tecnologia dei materiali.

IL RETTORE

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 10 giugno 1999, con il quale è stata istituita la seconda Università degli studi di Milano, nascente dalla separazione organica dell'Università degli studi di Milano;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 12 marzo 1999, con il quale la seconda Università degli studi di Milano ha assunto la denominazione di «Università degli studi di Milano-Bicocca»;

Vista la convenzione stipulata tra l'Università degli studi di Milano e l'Università degli studi di Milano - Bicocca per l'attuazione di un sistema interuniversitario integrato;

Visto il decreto 27 settembre 1999, con il quale il rettore dell'Univeristà degli studi di Milano, in attuazione di quanto deliberato dal senato accademico, ha disposto lo scorporo dalla stessa Università e il trasferimento all'Università degli studi di Milano-Bicocca della scuola di specializzazione in psicologia del ciclo di vita e della scuola di specializzazione in Scienza e tecnologia dei materiali, a decorrere dall'anno accademico 1999/2000;

Decreta:

A decorrere dall'anno accademico 1999/2000, l'Università degli studi di Milano-Bicocca comprende anche la scuola di specializzazione in psicologia del ciclo di

vita, annessa alla facoltà di psicologia, e la scuola di specializzazione in scienza e tecnologia dei materiali, annessa alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Alle scuole di specializzazione sopra indicate si applicano gli ordinamenti di seguito riportati.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOLOGIA DEL CICLO DI VITA

Art. 1.

È istituita la scuola di specializzazione in psicologia del ciclo di vita presso l'Università degli studi di Milano-Bicocca.

La scuola è articolata nei seguenti indirizzi:

intervento psicologico per il bambino, l'adolescente e la famiglia;

intervento psicologico nei disturbi dello sviluppo e negli handicap;

intervento psicologico per l'adulto e per l'anziano;

intervento psicologico nei contesti scolastici.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti preparati a compiere interventi psicologici nelle diverse fasi del ciclo di vita nei processi educativi, nonché sui soggetti con disturbi dello sviluppo o portatori di handicap, utilizzando competenze proprie della professionalità psicologica nei suoi aspetti preventivi, diagnostici, terapeutici e riabilitativi.

La scuola rilascia il titolo di specialista in Psicologia del ciclo di vita, con l'indicazione dell'indirizzo seguito. Limitatamente all'indicazione degli indirizzi «Intervento psicologico per il bambino, l'adolescente e la famiglia», «Intervento psicologico nei disturbi dello sviluppo e negli handicap», «Intervento psicologico per l'adulto e per l'anziano», il titolo consente l'iscrizione alla lista degli psicoterapeuti.

Art. 2.

La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno prevede 400 ore di corsi di insegnamento e 400 ore di attività pratiche guidate. Ciascun corso di insegnamento comprende almeno 30 ore.

In base alle strutture e alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in 25 per ciascun anno di corso, per un totale di 100 specializzandi.

Il Consiglio della scuola stabilisce di anno in anno gli indirizzi da attivare e il numero massimo degli iscrivibili a ciascun indirizzo.

Concorre al funzionamento della scuola la Facoltà di psicologia.

Art. 3.

Sono ammessi al concorso per l'accesso alla scuola i laureati in psicologia.

I candidati all'ammissione dovranno dare prova di buona conoscenza strumentale della lingua inglese.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il diploma di abilitazione all'esercizio della professione e l'iscrizione all'albo degli psicologi.

Art. 4.

Le materie di insegnamento e le attività pratiche guidate sono comuni a tutti gli specializzandi per il primo biennio; per il successivo biennio differiscono a seconda dell'indirizzo scelto.

Qualora sia prevista l'attivazione di più indirizzi, gli iscritti al secondo anno sono tenuti a dichiarare, entro il 31 maggio, quale indirizzo intendano seguire nel biennio di specializzazione.

Art. 5.

Per il primo biennio, comune agli indirizzi, gli argomenti di studio sono indicativamente i seguenti:

Modelli di intervento psicoterapcutico

Neuropsicologia dello sviluppo

Psicologia degli ambienti educativi e lavorativi

Psicologia dei gruppi e tecniche di intervento

Psicologia del ciclo di vita

Psicologia dell'adolescenza

Psicologia dell'infanzia

Psicologia della famiglia

Psicologia e psicopatologia del linguaggio

Psicopatologia dello sviluppo

Tecniche del colloquio e dell'intervista

Tecniche di esame della personalità in età evolutiva

Tecniche psicometriche

Teorie e tecniche di osservazione del comportamento nel ciclo di vita.

Per il secondo biennio, che si articola in quattro indirizzi, gli argomenti di studio sono indicativamente i seguenti:

Aspetti psicologici dell'integrazione scolastica, sociale e professionale

Consulenza e intervento sulle problematiche familiari

Consulenza psicologica agli alunni, agli insegnanti e alle famiglie

Consulenza psicologica agli insegnanti e ai rieducatori

Consulenza psicologica ai genitori e alla famiglia

Consulenza psicologica all'adolescente

Consulenza psicologica all'adulto e all'anziano

Consulenza psicologica alla gravidanza e alla maternità

Consulenza psicologica nelle istituzioni

Consulenza psicologica nelle istituzioni per l'adulto e per l'anziano

Diagnostica dei disturbi cognitivi e dell'apprendimento

Diagnostica e trattamento dei disturbi affettivi e relazionali

Diagnostica e trattamento dei disturbi del linguaggio

Diritto di famiglia e legislazione minorile

Epidemiologia e prevenzione dei disturbi dello sviluppo

Legislazione e organizzazione scolastica

Metodologie e tecniche dell'intervento formativo

Neurofisiologia dell'invecchiamento

Neuropsicologia dei disturbi sensoriali, motori e cognitivi

Organizzazione e legislazione dei servizi scolastici

Organizzazione e legislazione dei servizi scolastici e socio-sanitari

Organizzazione e legislazione dei servizi socio-sanitari

Prevenzione e trattamento del disadattamento sociale e della devianza

Prevenzione, diagnosi e trattamento dei disturbi dello sviluppo e dell'handicap

Prevenzione, diagnosi e trattamento dei disturbi neuropsicologici dell'età adulta e anziana

Psicodiagnostica delle funzioni cognitive nell'adulto e nell'anziano

Psicodinamica delle tossicodipendenze e tecniche di intervento psicologico

Psicologia dei gruppi e dell'associazionismo

Psicopedagogia dei mezzi di comunicazione

Psicologia dell'adozione e dell'affidamento etero-familiare

Psicologia dell'apprendimento logico-matematico e scientifico

Psicologia dell'educazione sessuale

Psicologia dell'età adulta e anziana

Psicologia dell'insegnamento e delle relazioni educative

Psicologia dell'orientamento scolastico e professionale

Psicologia della comunicazione verbale, non verbale ed espressiva

Psicologia dei processi di alfabetizzazione

Psicopatologia dell'apprendimento

Psicopatologia dell'età adulta e anziana

Psicopatologia della coppia e della famiglia

Psicopatologia della letto-scrittura e del calcolo e tecniche di intervento

Psicosociologia delle comunità e tecniche di intervento

Tecniche di esame della personalità nell'età adulta e anziana

Tecniche di intervento negli handicap gravi

Tecniche di intervento nelle difficoltà di apprendimento

Tecniche di intervento psicologico nella malattia in età evolutiva

Tecniche di osservazione del comportamento nei contesti scolastici

Tecniche di psicoterapia

Tecniche di psicoterapia nell'adolescenza

Tecniche di psicoterapia nell'infanzia

Tecniche di riabilitazione cognitiva (linguaggio, memoria, attenzione)

Tecniche di rieducazione psicomotoria e di intervento riabilitativo

Tecniche di valutazione e di intervento psicologico nella coppia e nella famiglia

Tecniche di valutazione nella scuola

Teorie della motivazione scolastica.

Art. 6.

Per il primo anno, comune agli indirizzi, il piano di studi comprende la seguente ripartizione per aree disciplinari:

M10C - Metodologia e tecniche della ricerca psicologica, 2 corsi;

M11A - Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, 3 corsi;

M11C - Psicologia del lavoro e applicata, 1 corso;

M11D - Psicologia dinamica, 1 corso.

Per il secondo anno, comune agli indirizzi, il piano di studi comprende la seguente ripartizione per aree disciplinari:

M10B - Psicobiologia e psicologia fisiologica, 2 corsi;

M10C/M11A - Metodologia e tecniche della ricerca psicologica - Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, 1 corso;

M11D - Psicologia dinamica, 3 corsi;

M11E - Psicologia clinica, 1 corso.

Per il successivo biennio, il piano di studi comprende la seguente ripartizione per aree disciplinari:

INDIRIZZO: *Intervento psicologico per il bambino, l'adolescente la famiglia.*

Terzo anno:

M11A - Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, 1 corso;

M11C - Psicologia del lavoro e applicata, 2 corsi;

M11D - Psicologia dinamica, 2 corsi;

M11E - Psicologia clinica, 1 corso;

N01X - Diritto privato, 1 corso.

Quarto anno:

M11D - Psicologia dinamica, 5 corsi;

M11E - Psicologia clinica, 2 corsi.

INDIRIZZO: *Intervento Psicologico nei disturbi dello sviluppo e negli handicap.*

Terzo anno:

F19B - Neuropsichiatria infantile, 2 corsi;

M10A - Psicologia generale, 2 corsi;

M10B - Psicobiologia fisiologica, 1 corso;

M11D - Psicologia dinamica, 1 corso;

M11A/M09E - Psicologia dello sviluppo e dell'educazione - Pedagogia speciale, 1 corso.

Quarto anno:

F22A - Igiene generale ed applicata, 1 corso;

M10A - Psicologia generale, 1 corso;

M10B/F19B - Psicobiologia e psicologia fisiologica - Neuropsichiatria infantile, l corso;

M11A - Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, 2 corsi;

M11D - Psicologia dinamica, 1 corso;

M11D/M11E - Psicologia dinamica - Psicologia clinica, 1 corso.

INDIRIZZO: *Intervento psicologico per l'adulto e per l'anziano.*

Terzo anno:

F22A - Igiene generale ed applicata, 1 corso;

M10B - Psicobiologia e psicologia fisiologica, 2 corsi;

M11C - Psicologia del lavoro e applicata, 1 corso;

M11D - Psicologia dinamica, 1 corso;

M11E - Psicologia clinica, 1 corso;

M10A-M10B - Psicologia generale - Psicobiologia e psicologia fisiologica, 1 corso.

Quarto anno:

M10B - Psicobiologia e psicologia fisiologica, 1 corso;

M11D - Psicologia dinamica, 1 corso;

M11E - Psicologia clinica, 3 corsi;

M11B/M11D - Psicologia sociale - Psicologia dinamica, 1 corso;

M11D/M11E - Psicologia dinamica - Psicologia clinica, 1 corso.

INDIRIZZO: *Intervento psicologico nei contesti scolastici.*

Terzo anno:

M09A - Pedagogia generale, 1 corso;

M10A - Psicologia generale, 1 corso;

M11A - Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, 5 corsi.

Quarto anno:

M11A - Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, 1 corso;

M11C - Psicologia del lavoro e applicata, 1 corso;

M09A/M11A - Pedagogia generale - Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, 1 corso;

M09F/M11A - Pedagogia sperimentale - Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, 1 corso;

M11A/M11C - Psicologia dello sviluppo e dell'educazione - Psicologia del lavoro e applicata, 1 corso;

M11A/M11E - Psicologia dello sviluppo e dell'educazione - Psicologia clinica, 1 corso;

N09X - Istituzioni di diritto pubblico, 1 corso.

La ripartizione degli argomenti di studio e dei relativi corsi negli anni è puramente orientativa. Il Consiglio della scuola può introdurre modifiche, ove le ritenga opportune.

Per essere ammesso all'esame finale, lo specializzando deve aver superato gli esami annuali, tirocini ed aver condotto, con progressiva assunzione di autonomia, i seguenti atti specialistici:

Per l'indirizzo di intervento psicologico per il bambino, l'adolescente e la famiglia:

a) effettuazione di un minimo di 50 ore di sedute osservative con bambini e/o con pazienti in età evolutiva;

b) presa in carico terapeutica di almeno 10 soggetti, nelle diverse fasce di età;

c) 50 colloqui con i genitori in fase diagnostica o come sostegno psicologico per problematiche del figlio;

d) 30 psicodiagnosi di soggetti nelle diverse età.

Per l'indirizzo di intervento psicologico nei disturbi dello sviluppo e negli handicap:

a) effettuazione di un minimo di 50 ore di sedute osservative con pazienti in età evolutiva che presentano disturbi dell'apprendimento, disturbi cognitivi, neuropsicologici ed emotivorelazionali;

b) presa in carico terapeutica di almeno 10 pazienti;

c) 20 colloqui con i genitori o gli insegnanti per l'inquadramento diagnostico del paziente;

d) 50 psicodiagnosi di pazienti di diversa età e diversa condizione clinica.

Per l'indirizzo di intervento psicologico per l'adulto e per l'anziano:

a) effettuazione di un minimo di 50 ore di sedute osservative di valutazione cognitiva e neuropsicologica nell'anziano;

b) valutazione cognitiva di almeno 10 anziani;

c) valutazione neuropsicologica di 2 casi di demenza senile;

d) ore di intervento per il recupero delle funzioni cognitive e presa in carico di due casi di riabilitazione delle funzioni cognitive.

Per l'indirizzo di intervento psicologico nei contesti scolastici:

non si propongono contenuti specialistici per le attività pratiche.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
IN SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI

Art. 7.

È istituita la scuola di specializzazione in scienza e tecnologia dei materiali presso l'Università degli studi di Milano-Bicocca.

La scuola ha il compito di formare figure professionali capaci di progettare, selezionare e provare i materiali in funzione delle applicazioni specifiche, partendo da una comprensione della loro struttura interna a livello chimico-fisico.

La scuola rilascia il titolo di specialista in scienza e tecnologia dei materiali.

Art. 8.

La scuola ha la durata di due anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno prevede almeno centocinquanta ore di insegnamento e almeno cento ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di quindici iscritti per ciascun anno di corso per un totale di trenta specializzandi.

Art. 9.

Concorrono al funzionamento della scuola la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e i dipartimenti di fisica, chimica inorganica, metallorganica e analitica, chimica fisica ed elettrochimica, chimica organica e industriale, chimica strutturale e stereochimica inorganica e l'istituto di fisica generale applicata.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 10.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in chimica, chimica industriale, fisica, ingegneria e scienza dei materiali.

Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso università straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 332 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nei commi precedenti.

Art. 11.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1º Anno:

1 - fisica dei materiali;

2 - chimica dei materiali;

3 - laboratorio materiali;

4 - un insegnamento (due insegnamenti) scelti tra quelli opzionali;

5 - partecipazione a corsi seminariali.

Il primo anno va integrato, a giudizio del consiglio della scuola, da uno o più dei seguenti corsi che integrino la preparazione dei laureati provenienti da diversi corsi di laurea:

fondamenti di chimica dei materiali;
fondamenti di fisica della materia;
fondamenti di ingegneria dei materiali.

2º Anno:

1 - comportamento e affidabilità;
2 - struttura e caratterizzazione dei materiali;
3 - due insegnamenti (tre insegnamenti) scelti tra quelli opzionali;
4 - partecipazione ai corsi seminariali.

Gli insegnamenti opzionali sono i seguenti:

1 - laboratorio materiali II;
2 - chimica fisica dei materiali;
3 - tecnologia e processi fabbricazione;
4 - caratterizzazione struttura e proprietà dei materiali;
5 - materiali metallici;
6 - materiali ceramici;
7 - materiali semiconduttori;
8 - materiali polimerici;
9 - materiali compositi;
10 - materiali magnetici;
11- materiali strutturali;
12 - biomateriali;
13 - scienza delle costruzioni e proprietà meccaniche dei materiali;
14 - corrosione e protezione dei materiali;
15 - tecniche informati che e di elaborazione dei dati;
16 - superfici e interfacce;
17 - fisica e tecnologia dei dispositivi;
18 - fondamenti di cristallografia e strutturistica;
19 - criteri di scelta dei materiali;
20 - analisi chimico-fisica dei materiali;
21 - principi di tecnologie dei materiali.

Art. 12.

All'inizio di ciascun anno di corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta dei corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione e l'attività sperimentale di laboratorio che sarà svolta sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola.

Su parere del consiglio della scuola verranno riconosciute attività inerenti alla specializzazione svolte presso enti pubblici o privati anche nell'ambito di convenzioni specifiche.

Art. 13.

Il corso si conclude con un esame di diploma, che consiste nella discussione di una dissertazione scritta, che dimostri la preparazione scientifica e le capacità operative nella scienza e tecnologia dei materiali.

Milano, 26 novembre 1999

Il rettore: FONTANESI

00A4136

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 14 febbraio 2000, n. 20, recante: «Interventi urgenti in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale».

Il decreto-legge 14 febbraio 2000, n. 20, recante: «Interventi urgenti in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 37 del 15 febbraio 2000.

00A4051

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 14 aprile 2000

Dollaro USA	0,9540
Yen giapponese	100,86
Dracma greca	335,02
Corona danese	7,4500
Corona svedese	8,2965
Sterlina	0,60160
Corona norvegese	8,1490
Corona ceca	36,442
Lira cipriota	0,57478
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	257,87
Zloty polacco	3,9917
Tallero sloveno	204,2836
Franco svizzero	1,5737
Dollaro canadese	1,4063
Dollaro australiano	1,5999
Dollaro neozelandese	1,9201
Rand sudafricano	6,2773

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A4204

Proroga della procedura di amministrazione straordinaria della Banca di credito cooperativo di Tramonti, Società cooperativa a responsabilità limitata, in Tramonti.

Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 21 marzo 2000, la procedura di amministrazione straordinaria della Banca di credito cooperativo di Tramonti, Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nel comune di Tramonti (Salerno), è stata prorogata, ai sensi dell'art. 70, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per il periodo massimo di sei mesi.

00A4052

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nasacort»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 669 del 15 marzo 2000

Specialità medicinale: NASACORT:

spray nasale 120 spruzzi 55 mcg; - A.I.C. n. 033938010/M.

Titolare A.I.C. : Rhone Poulenc Rorer S.p.a, via G. G. Winckelmann, 2 - Milano.

Procedura di mutuo riconoscimento: n. UK/H/0189/001/W002.

Oggetto provvedimento di modifica: paragrafo 5.3 «dati preclinici di sicurezza», da: «non sono stati condotti studi di genotossicità con triamcinolone acetonide», a: «i test di mutazione genetica in vitro non hanno evidenziato effetti mutageni».

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto e al foglio illustrativo per adeguare gli stessi limitatamente a quanto stabilito dal presente provvedimento e a notificarli a questo dipartimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A4058

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pradif»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 671 del 15 marzo 2000

Specialità medicinale: PRADIF:

20 capsule rilascio controllato 0,4 mg - A.I.C. n. 030106013/M;

30 capsule rilascio controllato 0,4 mg - A.I.C. n. 030106025/M.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim International GmbH - Bimger Strasse, 173 - Ingelheim Am Rhein - De.

Procedura di mutuo riconoscimento: n. NL/H/0106/001/W008.

Oggetto provvedimento di modifica: variazione RCP ai punti 4.2, 4.5, 5.1:

punto 4.2 del RCP: «dopo colazione o dopo il primo pasto della giornata»;

punto 4.5. riga 2 del RCP: «enalapril nifedipina o theophyllina»;

punto 5.1. riga 2 in relazione al meccanismo d'azione: «sottotipo alpha 1A»;

punto 4.8: «rinite» a seguito del rapporto di farmacovigilanza del periodo luglio 1997-giugno 1998.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto e al foglio illustrativo per adeguare gli stessi limitatamente a quanto stabilito dal presente provvedimento e a notificarli a questo dipartimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A4059

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Videx»

Estratto provvedimento UAC/II/672 del 15 marzo 2000

Specialità: VIDEX.

Confezioni:

60 comp. mast. dispersib. 25 mg - A.I.C. n. 028341028/M;

60 comp. mast. dispersib. 50 mg - A.I.C. n. 028341030/M;

60 comp. mast. dispersib. 100 mg - A.I.C. n. 028341042/M;

60 comp. mast. dispersib. 150 mg - A.I.C. n. 028341055/M;

Titolare A.I.C.: Bristol Myers Squibb S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/34/01-10/W09.

Tipo modifica: modifica RCP § 4.4, 4.8.

Modifica apportata: modifica del RCP ai punti 4.4 «speciali avvertenze e opportune precauzioni d'impiego», 4.8 «effetti indesiderati».

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A4068

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Navoban»

Estratto provvedimento UAC/II/673 del 15 marzo 2000

Specialità: NAVOBAN.

Confezioni:

1 fiala 2 mg/2 ml IV - A.I.C. n. 028456046/M;

5 fiale 2 mg/2 ml IV - A.I.C. n. 028456059/M.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/122/01/W01.

Tipo modifica: modifica RCP § 4.5.

Modifica apportata: modifica del RCP al punto 4.5 «interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione».

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A4064

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Recombinate»

Estratto provvedimento UAC/II/674 del 15 marzo 2000

Specialità: RECOMBINATE.

Confezioni:

flacone 250 U.I. + flacone solvente - A.I.C. n. 028687010/M;

flacone 500 U.I. + flacone solvente - A.I.C. n. 028687022/M;

flacone 1000 U.I. + flacone solvente - A.I.C. n. 028687034/M.

Titolare A.I.C.: Baxter Healthcare corporation.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/43/01-02-03/W14.

Tipo modifica: aggiunta sito produttivo.

Modifica apportata: aggiunta sito produttivo: Baxter, Thousand Oaks - California.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A4067

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Xalatan»

Estratto provvedimento UAC/II/675 del 15 marzo 2000

Specialità: XALATAN.

Confezioni:

1 flacone gocce oftalmiche 0,005% 2,5 ml - A.I.C. n. 033219015/M;

3 flaconi gocce oftalmiche 0,005% 2,5 ml - A.I.C. n. 033219027/M.

Titolare A.I.C.: Pharmacia & Upjohn S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/179/01/W12.

Tipo modifica: modifica RCP § 4.4, 4.8.

Modifica apportata: modifica del RCP ai punti 4.4 «speciali avvertenze e precauzioni per l'uso», 4.8 «effetti indesiderati».

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A4066

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lipitor»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 680 del 16 marzo 2000

Specialità: LIPITOR:

«40» 30 compresse 40 mg - A.I.C. n. 033008069/N;

«40» 10 compresse 40 mg - A.I.C. n. 033008057/N;

«20» 30 compresse 20 mg - A.I.C. n. 033008044/N;

«20» 10 compresse 20 mg - A.I.C. n. 033008032/N;

«10» 30 compresse 10 mg - A.I.C. n. 033008020/N;

«10» 10 compresse 10 mg - A.I.C. n. 033008018/N.

Titolare A.I.C.: Warner Lambert Consumer Healthcare S.com.p.a., via C. Colombo, 1 - Lainate.

Procedura di mutuo riconoscimento n. DE/H/0109/001-003/W007;

Oggetto provvedimento di modifica: aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto al punto 4.1:

da: Lipitor è indicato in aggiunta alla dieta per ridurre i livelli elevati di colesterolo totale, colesterolo LDL, apolipoproteina B e trgliceridi in pazienti affetti da ipercolesterolemia primaria inclusa ipercolesterolemia familiare (variante eterozigote) o iperlipemia mista (corrispondente ai Tipi IIa e IIb della classificazione di Fredrickson) quando la risposta alla dieta ed altre misure non farmacologiche è inadeguata,

a: Lipitor è indicato in aggiunta alla dieta per ridurre i livelli elevati di colesterolo totale, colesterolo LDL, apolipoproteina B e trgliceridi in pazienti affetti da ipercolesterolemia primaria inclusa ipercolesterolemia familiare (variante eterozigote) o iperlipemia mista (corrispondente ai Tipi IIa e IIb della classificazione di Fredrickson) quando la risposta alla dieta ed altre misure non farmacologiche è inadeguata. Lipitor è anche indicato per ridurre e livelli di colesterolo LDL in pazienti con ipercolesterolemia familiare omozigote in aggiunta ad altri trattamenti ipolipemizzanti (per es. LDL aferesi) o se tali trattamenti non sono disponibili.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto e al foglio illustrativo per adeguare gli stessi limitatamente a quanto stabilito dal presente provvedimento e a notificarli a questo dipartimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A4065

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lercadip»

Estratto provvedimento UAC/II/682 del 16 marzo 2000

Specialità medicinale: LERCADIP (licenza Zanedip).

Confezioni:

14 compresse rivestite 10 mg - A.I.C. n. 033225018/M;

28 compresse rivestite 10 mg - A.I.C. n. 033225020/M;

35 compresse rivestite 10 mg - A.I.C. n. 033225032/M;

50 compresse rivestite 10 mg - A.I.C. n. 033225044/M;

100 compresse rivestite 10 mg - A.I.C. n. 033225057/M.

Titolare A.I.C.: Astrazeneca S.p.a.

Numero procedura di mutuo riconoscimento: UK/H/132/01/W12 (relativa alla specialità medicinale per uso umano Zanedip).

Tipo modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiornamento delle sezioni del RCP riguardanti interazioni e proprietà farmacocinetiche, allo scopo di includere nuove informazioni sulle interazioni e il metabolismo della lercarnidipina.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A4060

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Femara»

Estratto provvedimento UAC/II/684 del 16 marzo 2000

Specialità medicinale: FEMARA.

Confezioni:

30 compresse 2,5 mg - A.I.C. n. 033242013/M;

100 compresse 2,5 mg - A.I.C. n. 033242025/M.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a.

Numero procedura di mutuo riconoscimento: FR/H/110/01/W02.

Tipo modifica: modifica RCP § 4.5.

Modifica apportata: modifica del RCP al punto 4.5. «Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione».

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A4061

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Uniclar»

Estratto provvedimento UAC/II/687 del 17 marzo 2000

Specialità medicinale: UNICLAR (licenza Nasonex).

Confezione: spray nasale 0,05% 120 erogazioni 50 mcg - A.I.C. n. 034006015/N.

Titolare A.I.C.: Essex Italia S.p.a.

Numero procedura di mutuo riconoscimento: UK/H/196/01/W02 (relativa alla specialità medicinale per uso umano Nasonex).

Tipo modifica: incremento del numero degli spruzzi da 120 a 140.

Modifica apportata: incremento del numero degli spruzzi per la confezione da 18 g 50 mg/spruzzo, da 120 a 140.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A4062

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Rinelon»

Estratto provvedimento UAC/II/688 del 17 marzo 2000

Specialità: RINELON (licenza Nasonex).

Confezione: spray nasale 0,05% 120 erogazioni 50 mcg; A.I.C. n. 034055018/N.

Titolare A.I.C.: Istituto farmacobiologico Malesci S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/196/01/W2 (relativa alla specialità medicinale per uso umano Nasonex).

Tipo modifica: incremento degli spruzzi da 120 a 140.

Modifica apportata: incremento del numero degli spruzzi per la confezione da 18 g 50 mg/spruzzo, da 120 a 140.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A4063

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lipidax»

Con decreto n. 800.5/R.M.227/D127 del 24 marzo 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale:

LIPIDAX: 50 capsule 100 mg - A.I.C. n. 024063 024.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta UCB Pharma S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

00A4074

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Carin»

Con decreto n. 800.5/R.M.468/D128 del 24 marzo 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale:

CARIN: «arancio» 10 compresse effervescenti - A.I.C. n. 020197 024.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Pharmafar S.r.l., in qualità di rappresentante legale in Italia della Acarpia Servicos Farmaceuticos LDA (Portogallo).

00A4073

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aster C»

Con decreto n. 800.5/R.M.468/D129 del 24 marzo 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale:

ASTER C: ad 10 bustine effervescenti 1 g - A.I.C. n. 001500 053.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Pharmafar S.r.l., in qualità di rappresentante legale in Italia della Acarpia Servicos Farmaceuticos LDA (Portogallo).

00A4072

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Epaglutone»

Con decreto n. 800.5/R.M.468/D130 del 24 marzo 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale:

EPAGLUTONE: 25 capsule - A.I.C. n. 016599 021.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Pharmafar S.r.l., in qualità di rappresentante legale in Italia della Acarpia Servicos Farmaceuticos LDA (Portogallo).

00A4075

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Breiderm»

Con decreto n. 800.5/R.M.468/D131 del 24 marzo 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale:

BREIDERM: tubo gel 30 g - A.I.C. n. 010208 015.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Pharmafar S.r.l., in qualità di rappresentante legale in Italia della Acarpia Servicos Farmaceuticos LDA (Portogallo).

00A4076

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ran»

Con decreto n. 800.5/R.M.468/D132 del 24 marzo 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale:

RAN: bb nebulizzatore rinologico 10 ml 0,05% - A.I.C. n. 000763 021.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Pharmafar S.r.l., in qualità di rappresentante legale in Italia della Acarpia Servicos Farmaceuticos LDA (Portogallo).

00A4071

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Micomplex»

Con decreto n. 800.5/R.M.365/D146 del 3 aprile 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nella confezione indicata:

MICOMPLEX: crema 30 g - A.I.C. n. 023343 054.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Monsanto italiana S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

00A4088

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diansel»

Con decreto n. 800.5/R.M.365/D147 del 3 aprile 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

DIANSEL:

30 capsule 2 mg - A.I.C. n. 026702 011;

30 capsule 5 mg - A.I.C. n. 026702 023;

flacone gocce 10 ml 0,4% - A.I.C. n. 026702 035.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Monsanto italiana S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

00A4085

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «OH B12»

Con decreto n. 800.5/R.M. 365/D148 del 3 aprile 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nella confezione indicata:

OH B12: im 5 fiale liof 1.000 mcg + 5 fiale - A.I.C. n. 016016 053.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Monsanto italiana S.p.A., titolare dell'autorizzazione.

00A4022

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Amoxina»

Con decreto n. 800.5/R.M. 370/D149 del 3 aprile 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale:

AMOXINA: 12 capsule 250 mg - A.I.C. n. 023966 070.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Aesculapius farmaceutici S.r.l., titolare dell'autorizzazione.

00A4017

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Naprius»

Con il decreto n. 800.5/R.M.370/D150 del 3 aprile 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale:

NAPRIUS: 10 supposte 500 mg - A.I.C. n. 024667 115.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Aesculapius farmaceutici S.r.l., titolare dell'autorizzazione.

00A4082

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ulcopir»

Con decreto n. 800.5/R.M.370/D151 del 3 aprile 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

ULCOPIR:

30 compresse 50 mg - A.I.C. n. 025549 039;

50 compresse 50 mg - A.I.C. n. 025549 041.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Aesculapius farmaceutici S.r.l. titolare dell'autorizzazione.

00A4070

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tritanrix»

Con decreto n. 800.5/R.M.21/D152 del 3 aprile 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale.

TRITANRIX: 1 fiala 0,5 ml 1 dose - A.I.C. n. 021328036.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta SmithKline Beecham Biologicals S.A., titolare della corrispondente autorizzazione, per il tramite della ditta SmithKline Beecham S.p.a. rappresentata in Italia della suddetta ditta estera.

00A4077

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Koate HS»

Con decreto n. 800.5/R.M.31/D153 del 3 aprile 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

KOATE HS:

iv 1 flac. liof. 250 ui + 1 flac. 10 ml - A.I.C. n. 023553 047;

iv 1 flac. liof. 500 ui + 1 flac. 20 ml - A.I.C. n. 023553 050;

iv 1 flac. liof. 1000 ui + 1 flac. 40 ml - A.I.C. n. 023553 062.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Sclavo S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

00A4078

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vincamidol»

Con decreto n. 800.5/R.M.389/D154 del 3 aprile 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

VINCAMIDOL:

gocce 30 ml - A.I.C. n. 023731 108;

«retard» 50 capsule 30 mg - A.I.C. n. 023731 122.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Magis farmaceutici S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

00A4079

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sanifolin»

Con decreto n. 800.5/R.M.472/D155 del 3 aprile 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

SANIFOLIN:

10 fl. bev. + tappo contenit. 15 mg - A.I.C. n. 027683 022;

10 fiale liof. 15 mg + 10 filale im - A.I.C. n. 027683 034.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Far.G.im. S.r.l., titolare dell'autorizzazione.

00A4080

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Movens»

Con decreto n. 800.5/R.M.468/D156 del 3 aprile 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

MOVENS:

gocce 30 ml - A.I.C. n. 025876 057;

gel 50 g - A.I.C. n. 025876 069.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Pharmafar S.r.l., titolare dell'autorizzazione.

00A4081

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commerco della specialità medicinale per uso umano «Miracef»

Con decreto n. 800.5/R.M. 256 /D157 del 3 aprile 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

MIRACEF: 1 flac. granulato 60 g sospensione estemp. 100 ml 5% - A.I.C. n. 025168 028.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Tosi farmaceutici S.a.s., titolare dell'autorizzazione.

Il termine ultimo per il ritiro dal commercio della specialità è fissato entro e non oltre il centottantesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

00A4016

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Naproxene Sodico Dorom».

Con decreto n. 800.5/R.M. 422 /D158 del 3 aprile 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

NAPROXENE SODICO DOROM:

im 6 fiale 550 mg/5 ml - A.I.C. n. 027170 036;

im 6 f liof 275 mg + 6 f solv - A.I.C. n. 027170 048.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Dorom S.r.l., titolare dell'autorizzazione.

00A4015

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Miocardin»

Con decreto n. 800.5/R.M. 389/D159 del 3 aprile 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

MIOCARDIN:

gocce orali 20 ml - A.I.C. n. 025713 025;

10 compresse masticabili 1 g - A.I.C. n. 025713 049.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Magis farmaceutici S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

00A4014

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ubicor»

Con decreto n. 800.5/R.M.389/D160 del 3 aprile 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

UBICOR:

30 compresse 10 mg - A.I.C. n. 026257 028;

40 compresse 10 mg - A.I.C. n. 026257 079.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Magis farmaceutici S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

00A4090

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Levocarvit»

Con decreto n. 800.5/R.M.474/D161 del 3 aprile 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

LEVOCARVIT: iv 5 fiale 1 g - A.I.C. n. 025943 022.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Mitim S.r.l., titolare dell'autorizzazione.

00A4020

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Alfabetal»

Con decreto n. 800.5/R.M.474/D162 del 3 aprile 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

ALFABETAL: 50 compresse 200 mg - A.I.C. n. 025597 042.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Mitim S.r.l., titolare dell'autorizzazione.

00A4021

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Infectrin»

Con decreto n. 800.5/R.M.365/D163 del 3 aprile 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale.

INFECTRIN:

im iv 1 fl. 500 mg + solv. 4 ml - A.I.C. n. 023445 075;

im iv 1 fl. 1000 mg + solv. 4 ml - A.I.C. n. 023445 087;

12 capsule 500 mg - A.I.C. n. 023445 099.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Monsanto italiana S.p.a., titolare della corrispondente autorizzazione.

00A4019

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Alphosyle»

Con decreto n. 800.5/R.M.365/D164 del 3 aprile 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

ALPHOSYLE: lozione dermatologica 200 g - A.I.C. n. 017359 035.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Monsanto italiana S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

00A4084

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vicks Pectoral»

Con decreto n. 800.5/R.M.81/D165 del 3 aprile 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

VICKS PECTORAL:

sciroppo 150 ml - A.I.C. n. 025067 024;

sciroppo 125 ml - A.I.C. n. 025067 036.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Procter & Gamble S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

00A4086

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vicks Cetamium C»

Con decreto n. 800.5/R.M.81/D166 del 3 aprile 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

VICKS CETAMIUM C:

20 pastiglie limone con vitamina C - A.I.C. n. 007771 013.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Procter & Gamble S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

00A4087

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Forgrip»

Con decreto n. 800.5/R.M.81/D167 del 3 aprile 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

FORGRIP:

8 bustine granulato - A.I.C. n. 027572 015;

8 compresse - A.I.C. n. 027572 027.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Procter & Gamble S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

00A4018

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Briofil»

Con decreto n. 800.5/R.M.45/D168 del 4 aprile 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

BRIOFIL: 30 compresse rivestite 900 mg - A.I.C. n. 025985 110.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Teofarma S.r.l., titolare dell'autorizzazione.

00A4012

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Persumbrax»

Con decreto n. 800.5/R.M.45/D169 del 4 aprile 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

PERSUMBRAX: 25 confetti - A.I.C. n. 022478 022.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

00A4011

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Adumbran»

Con decreto n. 800.5/R.M.45/D170 del 4 aprile 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

ADUMBRAN: 25 compresse 10 mg - A.I.C. n. 020836 019.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Boehinger Ingelheim Italia S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

00A4089

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Combipresan»

Con decreto n. 800.5/R.M.45/D171 del 4 aprile 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

COMBIPRESAN:

30 confetti - A.I.C. n. 022586 010;

50 confetti - A.I.C. n. 022586 022.

Perlongetten 28 capsule ritardo - A.I.C. n. 022586 034.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

00A4083

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dafnegin»

Con decreto n. 800.5/R.M.365/D172 del 4 aprile 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

DAFNEGIN: 15 ovuli 50 mg - A.I.C. n. 025217 124.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Monsanto italiana S.p.A., titolare dell'autorizzazione.

00A4013

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Comunicato concernente l'iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di «Baccellierato internazionale».

Con decreto ministeriale 27 marzo 2000 è stata iscritta nell'elenco previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Republica 18 aprile 1994, n. 777, la seguente istituzione scolastica: Hockerill Anglo-European di Bishop's Stortford - Hertforddshire (Regno Unito).

Il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciato dalla citata istituzione scolastica è subordinato allo svolgimento da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato *A* di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

00A4092

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Conferma delle autorizzazioni concesse alla «Depositi olii costieri S.p.a. - D.O.C.S.A. S.p.a.» a favore della «Depositi olii costieri S.r.l. - D.O.C.S.A. S.r.l.».

Con decreto ministeriale 21 marzo 2000, le autorizzazioni concesse alla «Depositi olii costieri S.p.a. - D.O.C.S.A. S.p.a.» sono confermate a favore della «Depositi olii costieri S.r.l. - D.O.C.S.A. S.r.l.», con sede in Imperia, Calata Tenente degli Alpini Sandro Anselmi.

00A4053

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Modificazioni allo statuto dell'Istituto Veneto Accademia di scienze, lettere e arti, in Venezia

Con decreto ministeriale 10 marzo 2000, del Ministro per i beni e le attività culturali è stata approvata la modifica del vigente statuto dell'Istituto Veneto Accademia di scienze, lettere e arti, con sede in Venezia.

00A4137

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Parere del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Merlara» e proposta del relativo disciplinare di produzione.

IL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI.

Esaminata la domanda presentata dalla cantina sociale dell'Adige-Fratta in data 11 novembre 1998 intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Merlara», fatta propria dalla regione Veneto con delibera della Giunta regionale in data 4 maggio;

Ha espresso, nella riunione del 19 gennaio 2000, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso;

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

ALLEGATO

Proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Merlara»

Art. 1.

La denominazione d'origine controllata «Merlara» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

Bianco (anche nella tipologia «frizzante»);

Tocai (da uve Tocai friulano);

Malvasia (da Malvasia istriana);

Rosso (anche nella tipologia «novello»);

Merlot;

Cabernet Sauvignon;

Cabernet;

Marzemino frizzante.

Art. 2.

I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«Merlara» bianco (anche nella tipologia frizzante);

Tocai friulano: dal 50% ai 70%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 50%, le uve a bacca bianca, non aromatiche, provenienti da vitigni raccomandati e/o autorizzati per la province di Padova e Verona.

«Merlara» rosso;

Merlot dal 50% al 70%;

Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Carmenere e Marzemino (da soli o congiuntamente) fino ad un massimo del 50%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le province di Padova e Verona, fino ad un massimo del 15%.

I vini di cui all'art. 1 con riferimento al nome Tocai, Malvasia, Merlot, Cabernet, Cabernet Sauvignon e Marzemino devono essere ottenuti dalla uve prodotte da vigneti, coltivati in ambito aziendale, con i corrispondenti vitigni per almeno l'85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 15%, le uve a bacca di colore analogo, non aromatiche; provenienti da vitigni raccomandati e/o autorizzati per le province di Padova e Verona.

Per la produzione del vino Cabernet possono concorrere, congiuntamente o disgiuntamente, le uve dei vigneti, coltivati in ambito aziendale, con i vitigni Cabernet franc e Cabernet Sauvignon, per almeno l'85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 15%, le uve a bacca di colore analogo, non aromatiche, provenienti da vitigni raccomandati e/o autorizzati per la province di Padova e Verona.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Merlara» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Masi, Castelbaldo, Merlara, Urbana e Casale Di Scodosia in provincia di Padova, Terrazzo, Bevilacqua e Boschi Sant'Anna in provincia di Verona e in parte il territorio del comune di Montagna.

Sono tuttavia escluse le zone vallive-torbose o prettamente silicee, non vocate, che si trovano all'interno della zona di produzione.

La zona di produzione è così delimitata: partendo dalla località «Morosa» ai piedi dell'argine del fiume Adige prosegue in direzione Nord lungo il confine comunale di Terrazzo continuando lungo il confine del comune di Boschi S. Anna. Seguendo il suddetto confine incrocia la strada comunale «S. Giustina», continua lungo questa ultima in dirzione est verso Legnago. Arrivato alla strada provinciale «dei Boschi» prosegue in direzione ovest, continua passando per il centro di Boschi San Marco e prosegue per la strada comunale «S. Marco» in direzione Boschi S. Anna. Giunto alla ferrovia Legnago-Monselice la segue in direzione nord, per giungere al confine comunale, che è seguito in direzione Est. Da qui fino al confine comunale di Bevilacqua per poi giungere allo scolo «Sarega» che si congiunge con lo scolo «Fossetta», per andare in direzione est lungo lo scolo «Barcagno» e lo scolo «Slonga», ricongiungendosi con il confine comunale, rappresentato dal fiume «Fratta». Prosegue il suo tragitto in direzione sud, fino ad incrociare la strada statale n. 10 «Padana inferiore» al km 344,5 per poi proseguire lungo quest'ultima fino al km 352,8. Giunto in prossimità del confine del comune di Megliadino S. Fidenzio continua in direzione sud, seguendo tale confine e prosegue nel comune di Casale di Scodosia, passando per la località Ca' Grande, fino allo scolo «Montagnana». Per proseguire lungo questo ultimo in direzione ovest fino ad incrociare la strada vicinale «stradone Correr di Bailetto». Questa sarà affiancata in direzione sud fino a giungere al borghetto di Altaura, per poi proseguire lungo la strada comunale «Altaura Vallerana», che porta la demarcazione della zona alla frazione di Vallerana. Continua in direzione sud per la strada comunale «Pioppe», imbocca la strada comunale «Valnova» che affianca lo scolo «Correr», e svolta alla prima via a destra, ovvero la strada comunale «Valnova di Correr» che porta nel comune di Merlara. Prosegue in direzione sud fino alla località «Valle Occara», continua svoltando a sinistra, a raggiungere la strada comunale «Dolza» che costeggia lo scolo consorziale «Manteo». Proseue a destra in direzione «Minotte» e giunto alla terza curva di quest'ultimo prosegue lungo un piccolo scolo che porta al fine «Fratta». Giunto qui, lo oltrepassa seguendolo in direzione ovest, per poi passare in direzione sud dopo 2,5 km, lungo una strada sterrata che lo porta sulla strada comunale «della Gastaldia». Da qui prosegue in direzione est, lungo quest'ultima, fino all'incrocio con la strada comunale «Borgo Storto». Giunto a questo incrocio segue una strada privata sterrata, in direzione opposta a quella della strada comunale «Borgo Storto» per poi seguire lo scolo consorziale «S. Feliso» ed il confine comunale di Masi in direzione nord. Successivamente segue lo scolo «Frattesina», per poi continuare lungo lo scolo «S. Felice» e congiungersi al confine comunale di Masi. Da qui prosegue seguendo in direzione sud per poi costeggiare il fiume «Adige», passando per i confini dei comuni di Castelbaldo e Terrazzo, fino alla località «Morosa» da dove è partito.

Art. 4.

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Merlara» devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.

I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni della denominazione di origine di cui si tratta.

Sono da escludere i terreni umidi, con granulometria eccessivamente sottile e falda freatica alta, oppure, all'opposto, troppo leggeri e con falda profonda.

I sesti di impianto, le forme ai allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

Per i vigneti piantati dopo l'approvazione del presente disciplinare sono vietate le forme di allevamento espansa (tipo raggi e pergole) e la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 2500.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

La produzione massima di uva a ettaro in coltura specializzata ed i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi delle uve destinate alla prodùzione dei vini di cui all'art. 1 sono i seguenti:

Tipologia	Produzione uva tonn/ettaro	Titolo alcolometrico volumico naturale minimo % vol.
Bianco (anche nella tipologia frizzante)	14,0	10,00
Tocai	14,0	10,00
Malvasia	13,0	10,00
Rosso	14,0	10,50
Novello	14,0	11,00
Merlot	14,0	11,00
Cabernet Sauvignon	13,0	10,50
Cabernet	13,0	10,50
Marzemino	14,0	10,50

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Merlara» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

La regione Veneto, sulla base di quanto stabilito dalla legge n. 164 del 10 febbraio 1992, con proprio decreto, su proposta del Comitato vitivinicolo regionale istituito con legge regionale n. 55 dell'8 maggio 1985, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia può stabilire limiti massimi di produzione di utilizzazione di uve per ettaro per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Merlara» inferiori a quelli fissati dal presente disciplinare, dandone comunicazione immediata al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

I rimanenti quantitativi fino al raggiungimento del limite massimo previsto dal quinto comma del presente articolo, saranno presi in carico per la produzione di vino da tavola o vino ad indicazione geografica tipica, qualora ne abbiano le caratteristiche.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Merlara», devono essere effettuate all'interno dei comuni compresi totalmente o parzialmente nella zona di produzione delimitata al precedente art. 3.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

È consentito destinare le uve di un vigneto alla produzione di diverse tipologie previste dall'art. 1, purché risultino rispettati tutti i requisiti posti dal presente disciplinare.

È consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'albo della stessa denominazione d'origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.

Le diverse tipologie previste all'art. 1 devono essere elaborate in conformità alle norme comunitarie e nazionali, eccetto che per la tipologia «novello» che deve essere ottenuta con macerazione carbonica di almeno il 70% delle uve.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% qualora la resa uva/vino superi tali limiti, ma non il 75% anche se la produzione ad ettaro resa al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.

I mosti ed i vini idonei alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Merlara» (bianco), nel rispetto di quanto disposto dal presente disciplinare, possono essere utilizzati per produrre vini frizzanti, ottenuti secondo le metodologie di elaborazione previste dalle normative comunitarie e nazionali.

I vini ottenuti dalle varietà «Marzemino» possono essere utilizzati per produrre il vino a denominazione di origine controllata; «Merlara» (Marzemino frizzante), secondo le metodologie di elaborazione previste dalle normative comunitarie e nazionali.

La elaborazione dei vini frizzanti può avvenire solo all'interno della regione Veneto.

Art. 6.

I vini di cui al precedente art. 1, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Merlara» bianco:

colore: giallo paglierino a volte tendente al verdognolo;

odore: vinoso con caratteristico profumo intenso e delicato;

sapore: asciutto, di medio corpo, armonico, leggermente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.

«Merlara» bianco frizzante:

colore: giallo paglierino, a volte verdognolo, brillante;

odore: vinoso con caratteristico odor intenso e delicato;

sapore: di medio corpo, aromatico, leggermente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

acidità totale minima: 5,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.

«Merlara» Tocai:

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;

odore: intenso, tipico;

sapore: asciutto, pieno, morbido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto seco netto minimo: 16,0 g/l.

«Merlara» Malvasia:

colore: giallo paglierino;

odore: intenso, tipico, leggermente aromatico;

sapore: asciutto, pieno, morbido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.

«Merlara» rosso:

colore: rosso rubino;

odore: vinoso, intenso e delicato;

sapore: asciutto, di medio corpo e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 19,0 g/l.

«Merlara» novello:

colore: rosso rubino con riflessi violacei;

odore: fruttato, vinoso, tipico;

sapore: asciutto, leggermente aromatico e acidulo, caratterstico, morbido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 4,5. g/l;

estratto secco netto minimo: 18, g/l.

«Merlara» Merlot:

colore: rosso rubino se giovane, tendente al granato se invecchiato;

odore: vinoso piuttosto intenso, gadevole, caratteristico;

sapore: asciutto, talvolta morbido, armonico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale tninimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.

«Merlara» Cabernet Sauvignon:

colore: rosso rubino intenso, con l'invecchiamento;

odore: vinoso, caratteristico con odore più intenso se invecchiato;

sapore: asciutto, pieno, di corpo, austero e vellutato se invecchiato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.

«Merlara» Cabernet:

colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: vinoso, caratteristico, con odore più intenso se invecchiato;

sapore: asciutto, pieno, di corpo, vellutato se invecchiato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.

«Merlara» Marzemino frizzante:

colore: rosso rubino vivace, tendente al rosso violetto-ciclamino;

odore: fruttato, tipico;

sapore: medio corpo, aromatico, dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.

In relazione all'eventuale conservazione dei vini a denominazione di origine controllata «Merlara» in recipienti di legno, il sapore degli stessi può rivelare lieve sentore di legno.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con proprio decreto i limiti indicati dell'acidità totale e dell'estratto secco netto.

Art. 7.

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significativo laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del colore, della varietà di vite, del modo di elaborazione e altre, purché pertinenti ai vini di cui all'art. 1.

Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unità amministrative, o frazioni, aree, zone, località, dalle quali provengono le uve, è consentito soltanto in conformità al disposto legislativo.

Le menzioni facoltative, esclusi i marchi e i nomi aziendali, possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione d'origine del vino, salvo le norme generali più restrittive.

Nella etichettatura dei vini «Merlara» non è obbigatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, salvo per il «novello» dove va riportata.

La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo è consentita, per la denominazione di origine controllata «Merlara», alle condizioni previste dalla legge, soltanto per le seguenti tipologe di vini indicati all'art. 1 «Tocai», «Malvasia», «Merlot», «Cabernet Sauvignon», «Cabernet».

Per i vini a denominazione di origine contrlata «Merlara» immessi al consumo in contenitori fino a 5 litri, è obbligatorio l'utilizzo delle tradizionali bottiglie di vetro ed è fatto divieto di usare chiusure del tipo a corona, strappo, vite e similari.

Qualora i vini siano confezionati in bottiglie di contenuto nominale compreso tra lo 0,375 ed i 5 litri, è obbligatorio l'uso del tappo raso bocca, salvo che per le bottiglie fino a 0,375 litri per le quali è previsto l'uso del tappo a vite.

La tappatura dei vini frizzanti deve essere conforme alla normativa vigente.

00A4027

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; la legge 24 dicembre 1993, e in particolare l'art. 5, comma 9; la legge 27 dicembre 1997, n. 449, e in particolare l'art. 51, commi 4 e 5; Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210; il regolamento per la mobilità interna e per la copertura dei posti vacanti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore mediante trasferimento, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210, emanato con decreto rettorale n. 1296 del 28 luglio 1999 (consultabile al seguente indirizzo telematico: http://www.unipg.it/consessi/regolamenti/statuto-reg.htm); le delibere del consiglio della facoltà di economia di questa Università del 6 luglio 1999, del 7 settembre 1999 e del 18 gennaio 2000 con le quali la facoltà stessa ha approvato l'attivazione della procedura di trasferimento per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare P02B - Economia e gestione delle imprese - disciplina «Tecnica industriale e commerciale»; la delibera del senato accademico del 2 luglio 1999; la delibera del consiglio di amministrazione dell'8 luglio 1999; considerato che è stata accertata la copertura finanziaria del posto;

Si comunica che, presso la facoltà di economia dell'Università degli studi di Perugia, è vacante un posto di professore di ruolo di prima fascia, da coprire mediante trasferimento, per il settore scientifico-disciplinare sottoindicato:

Facoltà di economia:

Settore scientifico-disciplinare P02B - Economia e gestione delle imprese - Disciplina «Tecnica industriale e commerciale».

La suddetta disciplina è indicata unicamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, terzo comma, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Tipologia di impegno scientifico: l'impegno scientifico dovrà riguardare i contenuti della tecnica industriale e commerciale, con particolare riferimento ai rapporti fra imprese dei settori tradizionali ed innovativi all'interno delle dinamiche dei sistemi territoriali, ai processi di internazionalizzazione delle produzioni ed al controllo strategico dell'evoluzione tecnologica dei prodotti.

Tipologia di impegno didattico: l'impegno didattico sarà espletato nel settore P02B e riguarderà principalmente il controllo strategico di processo e di prodotto e l'analisi delle dinamiche settoriali dei sistemi di impresa.

Possono presentare domanda di trasferimento i professori di molo di prima fascia appartenenti sia ad università statali sia ad università ed istituti liberi riconosciuti dallo Stato, i quali abbiano prestato servizio presso la loro attuale sede per almeno tre anni accademici, anche se in aspettativa ai sensi dell'art. 12 e dell'art. 13, primo comma, numeri da 1) a 9), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

La domanda di trasferimento può essere presentata dall'interessato anche nel corso del terzo anno accademico di permanenza nella sede universitaria di appartenenza.

Possono inoltre presentare domanda i professori di ruolo di prima fascia inquadrati in settore scientifico-disciplinare diverso da quello di appartenenza. I candidati devono possedere una specifica qualificazione scientifica, nonché adeguata esperienza didattica nel settore per il quale chiedono il trasferimento.

La domanda degli aspiranti, redatta in carta libera e inviata a mezzo posta, dovrà essere rivolta direttamente al preside della facoltà interessata e dovrà pervenire all'indirizzo «Preside della facoltà di economia - Via A. Pascoli - 06123 Perugia», entro e non oltre trenta giorni, che decorreranno dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Alla domanda, nella quale dovrà essere autocertificato espressamente di essere in regola rispetto all'obbligo del triennio di permanenza di cui all'art. 4, del regolamento sopra indicato, dovranno essere allegati:

a) un *curriculum* della propria attività scientifica, didattica ed eventualmente professionale, datato e firmato;

b) un elenco dei titoli, posseduti alla data della domanda, che l'interessato ritiene utili far valere ai fini del trasferimento, datato e firmato;

c) le pubblicazioni ed i lavori che i candidati intendono far valere per la valutazione comparativa;

d) certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento, ovvero una dichiarazione sostitutiva dello stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403;

e) fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità.

Le pubblicazioni devono essere prodotte in originale o in fotocopia autenticata o con autocertificazione di conformità all'originale.

Non verranno presi in considerazione i titoli non elencati nell'elenco di cui alla lettera *b)* del presente avviso, né verranno considerati le pubblicazioni e i lavori pervenuti dopo il termine utile per la presentazione delle domande.

00A3936

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; la legge 24 dicembre 1993, n. 537, e in particolare l'art. 5, comma 9; la legge 27 dicembre 1997, n. 449, e in particolare l'art. 51, commi 4 e 5; la legge 3 luglio 1998, n. 210; il regolamento per la mobilità interna e per la copertura dei posti vacanti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore mediante trasferimento, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210, emanato con decreto rettorale n. 1296 del 28 luglio 1999 (consultabile al seguente indirizzo telematico: http://www.unipg.it/consessi/regolamenti/statuto - reg.htm; la delibera del consiglio della facoltà di medicina veterinaria di questa Università del 21 luglio 1999 con la quale la facoltà stessa ha approvato l'attivazione della procedura di trasferimento per la copertura di un posto vacante di ricercatore universitario, per il settore scientifico-disciplinare G09B - Nutrizione e alimentazione animale; la delibera del senato accademico del 2 luglio 1999; la delibera del consiglio di amministrazione dell'8 luglio 1999;

Considerato che è stata accertata la copertura finanziaria del posto;

Si comunica che, presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università degli studi di Perugia, è vacante un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento, per il settore scientifico-disciplinare sottoindicato:

Facoltà di medicina veterinaria:

Settore scientifico-disciplinare G09B - Nutrizione e alimentazione animale.

Possono presentare domanda di trasferimento i ricercatori universitari appartenenti sia ad università statali sia ad università ed istituti liberi riconosciuti dallo Stato, i quali abbiano prestato servizio presso la loro attuale sede per almeno tre anni accademici, anche se in aspettativa ai sensi dell'art. 12 e dell'art. 13, primo comma, numeri da 1) a 9), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

La domanda di trasferimento può essere presentata dall'interessato anche nel corso del terzo anno accademico di permanenza nella sede universitaria di appartenenza.

Possono inoltre presentare domanda i ricercatori universitari inquadrati in settore scientifico-disciplinare diverso da quello oggetto della presente procedura. I candidati devono possedere una specifica qualificazione scientifica, nonché adeguata esperienza didattica nel settore per il quale chiedono il trasferimento.

La domanda degli aspiranti, redatta in carta libera e inviata a mezzo posta, dovrà essere rivolta direttamente al preside della facoltà interessata e dovrà pervenire all'indirizzo «Preside della facoltà di medicina veterinaria - Via S. Costanzo n. 4 - 06126 Perugia», entro e non oltre trenta giorni, che decorreranno dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Il mancato rispetto del termine sopra indicato comporterà l'esclusione del candidato dalla presente procedura di trasferimento.

Alla domanda, nella quale dovrà essere autocertificato espressamente di essere in regola rispetto all'obbligo del triennio di permanenza di cui all'art. 4 del regolamento sopra indicato, dovranno essere allegati:

a) un *curriculum* della propria attività scientifica, didattica ed eventualmente professionale, datato e firmato;

b) un elenco dei titoli posseduti alla data della domanda, che l'interessato ritiene utili far valere ai fini del trasferimento, datato e firmato;

c) le pubblicazioni ed i lavori che i candidati intendono far valere per la valutazione comparativa;

d) certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento, ovvero una dichiarazione sostitutiva dello stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403;

e) fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità.

Le pubblicazioni devono essere prodotte in originale o in fotocopia autenticata o con autocertificazione di conformità all'originale.

Non verranno presi in considerazione i titoli non elencati nell'elenco di cui alla lettera *b)* del presente avviso, né verranno considerati le pubblicazioni e i lavori pervenuti dopo il termine utile per la presentazione delle domande.

00A3937

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238 e dell'art. 5, commi 9 e 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, della legge 3 luglio 1998, n. 210, del decreto rettorale n. 691 del 2 giugno 1999 «Regolamento di ateneo sulle modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori», dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti e della legge 26 ottobre 1999, n. 370, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia, dell'Università degli studi «G. Annunzio» di Chieti è vacante il seguente posto di professore universitario di seconda fascia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di medicina e chirurgia:

settore scientifico-disciplinare F17X (malattie cutanee e veneree).

Impegno scientifico-didattico: si richiede una conoscenza ampia ed articolata della dermatologia e della venereologia con particolare riguardo alle patologie oncologiche ed all'aspetto chirurgico della materia nonché alla diagnostica dermatologica non invasiva.

Le competenze assistenziali debbono ricoprire tutto l'ambito della specialità in modo da permettere il corretto inquadramento di pazienti con diverse condizioni patologiche: in questo ambito generale è, comunque, richiesta una ottima conoscenza dei problemi clinico-terapeutici relativi a patologie particolari quali i tumori cutanei, al loro trattamento medico chirurgico anche mediante l'uso della chirurgia micrografica, nonché alla diagnosi precoce dei melanomi e delle patologie vascolari periferiche.

Sotto il profilo didattico è necessaria una documentata esperienza nel settore ed in discipline affini quali la dermatologia correttiva e riparativa.

I candidati dovranno documentare la loro produzione scientifica presentando un *curriculum vitae* in estenso per consentire alla commissione di valutare l'importanza e la continuità della produzione scien-tifica.

Il numero massimo delle produzioni scientifiche da presentare, a scelta dei candidati, viene fissato in venticinque pubblicazioni a stampa.

Gli aspiranti al trasferimento del posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, specificando la data dalla quale prestano servizio nelle rispettive qualifiche presso l'università di appartenenza.

00A4023

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, dell'art. 3 della legge n. 158/1987, dell'art. 5 della legge n. 537/1993 e degli articoli 1 e 3 della legge n. 210/1998 si comunica che presso la facoltà di ingegneria di questa Università è vacante un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare D02B (geologia applicata), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà di ingegneria - Via Branze, 38 - Brescia (tel. 030/3715486-7-8) entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande potranno essere consegnate a mano oppure mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. A tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

Nella predetta istanza gli aspiranti dovranno inoltre dichiarare:

la qualifica rivestita alla data della domanda;

il settore scientifico-disciplinare nel quale il ricercatore è inquadrato in applicazione dell'art. 15 della legge n. 341/1990;

la data dalla quale presta servizio con l'attuale qualifica presso l'università di appartenenza;

il regime d'impegno, la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio.

00A4025

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti del regolamento relativo alla disciplina della procedura di trasferimento e di mobilità interna per la copertura dei posti vacanti di professore di ruolo di prima fascia, di professore di ruolo di seconda fascia e di ricercatore universitario, emanato con decreto rettorale n. 702 del 23 giugno 1999, come previsto dagli articoli 1, comma 2 e 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università Cattolica del Sacro Cuore è vacante un posto di ricercatore universitario, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Facoltà di giurisprudenza:

ruolo universitario da coprire: ricercatore universitario;

settore scientifico-disciplinare: N20X filosofia del diritto;

sede di servizio: Piacenza.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, esclusivamente secondo il fac-simile disponibile presso le sedi dell'ateneo, direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Alle domande dovranno essere allegati:

curriculum della attività didattica scientifica e professionale;

elenco dei titoli posseduti alla data della domanda;

elenco delle pubblicazioni;

le pubblicazioni ed i lavori che si intende far valere per la valutazione comparativa;

certificazione attestante i dati stipendiali in godimento all'atto della domanda, ai soli del corretto inquadramento stipendiale.

00A4024

UNIVERSITÀ DI PISA

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e della legge 19 novembre 1990, n. 341, la sottoindicata facoltà intende provvedere alla copertura dell'insegnante vacante mediante trasferimento di ricercatore universitario prima fascia, nel settore scientifico-disciplinare di seguito indicato.

Facoltà di medicina e chirurgia:

settore scientifico-disciplinare: F09X (chirurgia cardiaca) un posto.

Impegno scientifico: competenza in chirurgia cardiaca mininvasiva con particolare riferimento alla chirurgia coronarica senza circolazione extracorporea e con uso di condotti arteriosi e documentata esperienza in terapia trapiantologica cardio-polmonare.

Impegno didattico: cardiochirurgia.

Il vincitore svolgerà inizialmente attività assistenziale presso l'azienda ospedaliera-universitaria Pisana.

Gli aspiranti al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A4026

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero delle finanze 13 marzo 2000 recante: «Iscrizione, variazione di denominazione e variazione di inserimento nella tabella di vendita, di alcune marche di sigari e sigaretti di provenienza U.E. - Inserimento di alcune fasce di prezzo». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 77 del 1° aprile 2000).

Nella tabella B, riportata nell'art. 5 del decreto citato in epigrafe, pubblicata nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni:

alla pag. 25, nella testata, dove è scritto: «Sigari naturali: Lit./Kg. conv.le *Lit./conf.»*, leggasi «Sigari naturali: Lit./Kg. conv.le *Lit./Kg. conv.le*»;

alla pag. 26, al quarto rigo, in corrispondenza del sigaro Nat Sherman Fifth Avenue Selection No. I, nell'ultima colonna, dove è scritto: «*2.460.000*», leggasi: «*2.640.000*».

00A4049

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2000

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2000
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2000

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:

- annuale	L.	508.000
- semestrale	L.	289.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:

- annuale	L.	416.000
- semestrale	L.	231.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:

- annuale	L.	115.500
- semestrale	L.	69.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	107.000
- semestrale	L.	70.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	273.000
- semestrale	L.	150.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	106.000
- semestrale	L.	68.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	267.000
- semestrale	L.	145.000

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):

- annuale	L.	1.097.000
- semestrale	L.	593.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):

- annuale	L.	982.000
- semestrale	L.	520.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2000
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	474.000
Abbonamento semestrale	L.	283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 800-864035